

Bruxelles, 27 giugno 2022
(OR. en)

10697/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0203(COD)**

**ENER 334
ENV 671
TRANS 446
ECOFIN 676
RECH 410
CLIMA 324
IND 259
COMPET 545
CONSOM 167
IA 106
CODEC 1018**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10490/22
n. doc. Comm.:	10745/2/21 REV2 +ADD1REV1
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'efficienza energetica (rifusione)

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta in oggetto adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" nella 3886a sessione tenutasi il 27 giugno 2022.

L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituisce la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sull'efficienza energetica, ~~che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le~~
~~direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE~~ (rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha subito varie e sostanziali modifiche². Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

↓ 2012/27/UE, considerando 1
(adattato)

~~L'Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare tali sfide. Essa migliora la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.~~

¹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

² Cfr. allegato IV, parte A.

↓ 2012/27/UE, considerando 2
(adattato)

~~Le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da raggiungere l'obiettivo di un risparmio dei consumi di energia primaria dell'Unione del 20 % rispetto alle proiezioni entro il 2020. Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno sottolineato che si deve raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20 % all'orizzonte 2020, convenuto dal Consiglio europeo del giugno 2010, che attualmente non è in via di realizzazione. Proiezioni realizzate nel 2007 hanno indicato un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1842 Mtoe. Una riduzione del 20 % corrisponde a un consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 3
(adattato)

~~Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva («strategia Europa 2020»). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 4
(adattato)

~~La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, intitolata «Energia 2020», colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 5
(adattato)

~~Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel suo piano d'azione riveduto per l'efficienza energetica misure atte a colmare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione in materia di efficienza energetica nel 2020.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 6
(adattato)

~~Una delle iniziative della strategia Europa 2020 è rappresentata dall'iniziativa emblematica «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011. Tale iniziativa individua nell'efficienza energetica uno degli elementi principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 7
(adattato)

~~Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, nei prodotti e dei processi di produzione. Tali conclusioni prevedono inoltre che l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione sarà riesaminata entro il 2013 e che saranno prese in considerazione, se necessario, ulteriori misure.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 8
(adattato)

~~L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione su un piano di efficienza energetica 2011. La comunicazione ha confermato che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Ciò si verifica nonostante i progressi delle politiche nazionali di efficienza energetica illustrati nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica presentati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici¹. Una prima analisi del secondo piano d'azione conferma che l'Unione non è sulla buona strada. Per porre rimedio a tale situazione il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano tutta la catena energetica, ivi incluse la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia; il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica; gli edifici e le apparecchiature; l'industria; e la necessità di consentire ai clienti finali di gestire i propri consumi energetici. Allo stesso tempo l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è stata presa in esame nel Libro bianco sui trasporti, adottato il 28 marzo 2011. In particolare, l'iniziativa 26 del libro bianco invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO₂ dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 9
(adattato)

~~L'8 marzo 2011 la Commissione ha parimenti adottato «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050», in cui segnalava la necessità, da questo punto di vista, di concentrare gli sforzi sull'efficienza energetica.~~

¹ ~~GUL 114 del 27.4.2006, pag. 64.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 10
(adattato)

~~In questo ambito occorre aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica con una direttiva che persegua l'obiettivo generale della realizzazione dell'obiettivo di efficienza energetica che mira a ridurre del 20 % il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020 e di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione e definire interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011, nonché concretizzare le notevoli potenzialità di risparmio energetico non realizzate da essa individuate.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 11
(adattato)

~~La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020¹, invita la Commissione a valutare e riferire entro il 2012 sui progressi compiuti dall'Unione e dai suoi Stati membri verso l'obiettivo della riduzione del consumo di energia del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati membri a rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni di gas serra, la Commissione dovrebbe proporre, entro il 31 dicembre 2012, misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La presente direttiva risponde a tale esigenza. Essa contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, in particolare riducendo le emissioni di gas serra del settore energetico e giungendo ad avere entro il 2050 una produzione di elettricità a zero emissioni.~~

¹ ~~GUL 140 del 5.6.2009, pag. 136.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 12
(adattato)

~~Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i risparmi nell'approvvigionamento energetico e i settori d'uso finale. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia⁺ e della direttiva 2006/32/CE.~~

↕ nuovo
➡ Consiglio

(2) Con il piano per l'obiettivo climatico², la Commissione ha proposto di accrescere l'ambizione dell'Unione innalzando l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto all'obiettivo attuale del 40 %. La proposta ha tradotto l'impegno assunto nella comunicazione sul Green Deal europeo³ di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'Unione per il 2030 puntando al 55 %. È inoltre conforme agli obiettivi della 21^a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ossia contenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C.

¹ ~~G.U. L 52 del 21.2.2004, pag. 50.~~

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

- (3) Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo che vincola l'Unione a ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990¹. Il Consiglio europeo ha concluso che occorre accrescere l'ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l'ambiente a vantaggio dei cittadini dell'UE e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell'economia dell'UE promuovendo l'innovazione nelle tecnologie verdi.
- (4) Per realizzare tali obiettivi, nel suo programma di lavoro per il 2021² la Commissione europea ha annunciato il pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e realizzare un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto copre una serie di settori strategici, tra cui l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'uso del suolo, il cambiamento d'uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissioni.
- (5) Le proiezioni indicano che, con la piena attuazione delle politiche attuali, le emissioni di gas a effetto serra sarebbero ridotte entro il 2030 di circa il 45 % rispetto ai livelli del 1990, se si escludono le emissioni e gli assorbimenti relativi all'uso del suolo, e di circa il 47 %, se compresi. Per raggiungere l'ambizione voluta il piano per l'obiettivo climatico 2030 prevede pertanto una serie di azioni necessarie in tutti i settori dell'economia e la revisione degli strumenti legislativi principali.

¹ <https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Programma di lavoro della Commissione per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile" (COM(2020) 690 final).

- (6) L'efficienza energetica è un settore d'intervento fondamentale, senza il quale non è possibile decarbonizzare completamente l'economia dell'Unione¹. L'attuale politica dell'Unione in materia di efficienza energetica è scaturita dalla necessità di cogliere le opportunità di risparmio energetico economicamente efficienti. Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % (rispetto al consumo di energia nel 2030 secondo le proiezioni).
- (7) Per realizzare l'ambizione che si è voluta più decisa in materia di clima, la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ha indicato che occorrerà migliorare notevolmente l'efficienza energetica rispetto all'attuale livello di ambizione del 32,5 %.
- (8) La somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) è inferiore al livello del 32,5 % datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme corrisponderebbero a una riduzione del 29,4 % per il consumo di energia finale e del 29,7 % per il consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030. Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, per l'UE-27, di 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e di 3,1 punti percentuali per il consumo di energia finale.

¹ Comunicazione "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018) 773 final), in cui si valuta il ruolo dell'efficienza energetica come *conditio sine qua non* per tutti gli scenari di decarbonizzazione.

- ➔ (8 bis) Vari Stati membri hanno presentato piani nazionali per l'energia e il clima ambiziosi, valutati dalla Commissione "sufficienti" e contenenti misure che consentiranno a tali Stati membri di contribuire al conseguimento degli obiettivi collettivi in materia di efficienza energetica con un rapporto superiore alla media dell'UE. Inoltre, diversi Stati membri hanno documentato "sforzi tempestivi" per realizzare risparmi energetici, vale a dire risparmi energetici superiori alle traiettorie medie dell'UE negli ultimi anni. In entrambi i casi, si tratta di sforzi importanti che dovrebbero essere riconosciuti e inclusi nelle future proiezioni di modellizzazione dell'UE e che possono fungere da buoni esempi di come tutti gli Stati membri possano sfruttare il loro potenziale di efficienza energetica per apportare benefici significativi alle loro economie e società. ⌚
- ➔ (8 ter) In alcuni casi, le ipotesi utilizzate dalla Commissione nello scenario di riferimento 2020 e le ipotesi utilizzate da alcuni Stati membri per gli scenari di riferimento su cui si basano i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima sono diverse. Ciò può portare a divergenze per quanto riguarda il calcolo del consumo di energia primaria, ma entrambi gli approcci sono validi per quanto riguarda il consumo di energia primaria. ⌚

- (9) Sebbene un ampio potenziale di risparmio energetico si ravvisi in tutti i settori, i trasporti e l'edilizia si distaccano sotto questo aspetto: i primi consumano oltre il 30 % dell'energia finale, e il 75 % del parco immobiliare dell'Unione ha una bassa prestazione energetica. Un altro settore sempre più importante è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), responsabile del 5-9 % del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 % di tutte le emissioni. Nel 2018 i centri di dati rappresentavano il 2,7 % della domanda di energia elettrica nell'UE-28¹. In tale contesto, la strategia digitale dell'Unione² ha evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Si dovrebbe anche tenere conto del possibile aumento della domanda energetica dell'industria che potrebbe derivare dalla sua decarbonizzazione, in particolare per i processi ad alta intensità energetica.
- (10) Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi del 2015.

¹ Cfr. anche Commissione europea, *Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market*, relazione finale di studio (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market>).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020) 67 final).

~~La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, intitolata «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dall'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici¹ («accordo di Parigi»), che impegna a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5 °C.~~

¹ ~~GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.~~

↓ 2018/2002, considerando 2 (adattato)
⇒ nuovo

- (11) La ~~presente~~ ~~direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹~~ ~~contribuisce alla realizzazione~~ ~~dell'Unione dell'energia~~ ~~⇒ la neutralità climatica entro il 2050~~ ~~⇐~~, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto ~~⇒ è un principio trasversale di cui~~ ~~⇐ si dovrebbe tenere conto~~ ~~⇒ ad ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario.~~ ~~⇐ Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici~~ ~~⇒ le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento~~ ~~⇐.~~ ~~⇒ Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo.~~ ~~⇐ La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione.~~ ~~L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni relative alla pianificazione del sistema energetico o di finanziamento.~~ Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. ~~⇐~~ Così facendo si contribuirebbe ~~⇐~~ ~~Ciò dovrebbe contribuire~~ a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese. ~~⇒ L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica.~~ ~~⇐~~

¹ ~~Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)~~

↓ 2018/2002, considerando 3

⇒ nuovo

- (12) L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione. ⇒ Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato considerando innanzitutto un approccio di efficienza sistemica e una prospettiva sociale. Dovrebbe di conseguenza contribuire ad aumentare l'efficienza dei singoli settori di uso finale e dell'intero sistema energetico. L'applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. ⇐

¹ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

↓ nuovo

☞ Consiglio

(13) Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" è stato definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ed è al centro della strategia per l'integrazione del sistema energetico². Sebbene il principio sia basato sull'efficacia in termini di costi, la sua applicazione ha implicazioni più ampie, che possono variare in funzione delle circostanze. La Commissione ha elaborato orientamenti appositi per il funzionamento e l'applicazione del principio, proponendo strumenti ed esempi specifici di applicazione in vari settori. La Commissione ha anche formulato una raccomandazione rivolta agli Stati membri che si basa sui requisiti della presente direttiva e invita a intraprendere azioni precise per l'applicazione del principio.

¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

² Strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico (COM(2020) 299 final).

- (14) Perché abbia una reale incidenza, il principio "l'efficienza energetica al primo posto" deve essere applicato in modo coerente dai decisori in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti - vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a ➤ [...] € ➤ 150 € milioni di EUR o a ➤ [...] € ➤ 250 € milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto - che incidono sul consumo o sull'approvvigionamento di energia. La corretta applicazione del principio richiede l'utilizzo della metodologia giusta di analisi costi-benefici, la definizione di condizioni che favoriscano soluzioni di efficienza energetica e un monitoraggio adeguato. La flessibilità dal lato della domanda può apportare vantaggi significativi ai consumatori e alla società in generale, può aumentare l'efficienza del sistema energetico e ridurre i costi dell'energia, ad esempio diminuendo i costi di gestione del sistema con la conseguente riduzione delle tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati membri, nell'applicare il principio "l'efficienza energetica al primo posto", dovrebbero tenere conto dei potenziali vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato della domanda, così come, nell'ambito dei loro sforzi per aumentare l'efficienza del sistema energetico integrato, prendere eventualmente in considerazione la gestione della domanda, lo stoccaggio dell'energia e soluzioni intelligenti.
- (15) Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe sempre essere applicato in modo proporzionale e i requisiti della presente direttiva non dovrebbero sovrapporsi a o confliggere con altri obblighi in capo agli Stati membri, se l'applicazione del principio è garantita direttamente da altra legislazione. Questa fattispecie potrebbe verificarsi con i progetti di interesse comune che figurano nell'elenco dell'Unione a norma dell'[articolo 3 del regolamento TEN-E riveduto], che introduce l'obbligo di considerare l'efficienza energetica al primo posto nello sviluppo e nella valutazione di tali progetti.

- (16) Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei". In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica"². La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà.
- (17) Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.

¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

² Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).

³ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(18) La presente direttiva fa parte di un quadro più ampio di politiche di efficienza energetica che riguardano il potenziale di efficienza energetica in settori strategici specifici, tra cui gli edifici (direttiva 2010/31/CE¹), i prodotti (direttiva 2009/125/CE, regolamento (UE) 2017/1369 e regolamento (UE) 2020/740²) e il meccanismo di governance (regolamento (UE) 2018/1999). Tali politiche svolgono un ruolo molto importante per realizzare risparmi energetici al momento della sostituzione dei prodotti o della costruzione o ristrutturazione degli edifici³.

↓ 2018/2002, considerando 4

⇒ nuovo

~~(19)~~ Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, al fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica. ⇒ Il sottoprogramma "Transizione all'energia pulita" del programma LIFE sosterrà economicamente lo sviluppo delle migliori pratiche europee nell'attuazione delle politiche di efficienza energetica, affrontando gli aspetti comportamentali, normativi e di mercato che sono d'ostacolo all'efficienza energetica. ⇐ ~~Un passo in tale direzione è la precisazione fornita da Eurostat, il 19 settembre 2017, sul modo di registrare i contratti di prestazione energetica nei conti nazionali, che rimuove le incertezze e facilita l'uso di tali contratti.~~

¹ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

² Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, rispettivamente.

³ Il riesame dei prodotti a norma del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2020-2024 e l'attuazione del piano d'azione dell'"ondata di ristrutturazioni", insieme al riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, contribuiranno inoltre in modo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico 2030.

↓ 2018/2002, considerando 5 (adattato)

- (20) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 a livello di Unione e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un obiettivo a livello dell'Unione del 30 %". Nella risoluzione del 15 dicembre 2015 intitolata "Verso un'Unione europea dell'energia", il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare anche la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. ~~È opportuno pertanto modificare la direttiva 2012/27/UE per adeguarla alla prospettiva del 2030.~~
-

↓ nuovo

➔ Consiglio

- (21) Secondo le proiezioni l'obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % che l'Unione si è data per il 2030 e gli altri strumenti strategici del quadro vigente determinerebbero una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 45 % entro il 2030¹. Nella valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 2030 è stato quantificato il livello di impegno necessario nei diversi settori strategici per ottenere una riduzione più ambiziosa, pari al 55 %, nello stesso orizzonte temporale. Se ne è concluso che, rispetto allo scenario di riferimento, per centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente ottimale occorre ridurre il consumo di energia finale e primaria di almeno il 36-37 % e il 39-41 % rispettivamente.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (COM(2018) 773 final).

- (22) L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 9 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari e corrisponde a una riduzione del 36 % del consumo di energia finale e del 39 % del consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030.
- (23) La metodologia di calcolo del consumo di energia finale e primaria è in linea con la nuova metodologia di Eurostat, ma gli indicatori utilizzati ai fini della presente direttiva hanno un ambito di applicazione diverso, ossia escludono [...] l'energia ambientale e includono il consumo energetico del trasporto aereo internazionale per [...] gli obiettivi relativi al consumo di energia finale e primaria. L'uso dei nuovi indicatori implica anche che qualsiasi variazione nel consumo di energia degli altiforni trova ora riscontro solo nel consumo di energia primaria.

↓ 2018/2002, considerando 6 (adattato)
⇒ nuovo
↻ Consiglio

- (24) È opportuno ~~esplicitare sotto forma di obiettivo del 32,5 % per il 2030~~ ☒ esprimere ☒ la necessità che l'Unione ⇒ migliori l' ⇐ ~~consegua gli obiettivi di~~ efficienza energetica a livello di Unione, espressi in ☒ sotto forma di ☒ consumo di energia primaria e/o finale. ~~Le proiezioni formulate nel 2007 hanno mostrato un consumo di energia primaria nel 2030 di 1887 Mtoe e un consumo di energia finale di 1416 Mtoe. Una riduzione del 32,5 % risulta rispettivamente in 1273 Mtep e 956 Mtep nel 2030. La Commissione dovrebbe valutare tale obiettivo, analogo a quello dell'Unione per il 2020, al fine di rivederlo al rialzo entro il 2023 in caso di significative riduzioni dei costi ovvero, se necessario, per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione.~~ ⇒ da conseguire nel 2030, indicando il livello degli sforzi supplementari necessari rispetto alle misure in atto o previste nei piani nazionali per l'energia e il clima. Le proiezioni dello scenario di riferimento 2020 mostrano nel 2030 un consumo di energia finale di 864 Mtep e di energia primaria di 1124 Mtep (escludendo ☐ [...] ☐ ☐ l'energia ambientale ☐ e includendo il trasporto aereo internazionale). Una riduzione supplementare del 9 % risulta rispettivamente in 787 Mtep e 1023 Mtep nel 2030. Ne consegue che il consumo di energia finale nell'Unione dovrebbe essere ridotto di circa il 23 % e quello di energia primaria di circa il 32 % rispetto ai livelli del 2005. ⇐ Non vi sono obiettivi vincolanti a livello di Stati membri nell'ae prospettivae del 2020 e 2030 e ⇒ gli Stati membri dovrebbero fissare i rispettivi contributi all'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione tenendo conto della formula fornita nella presente direttiva. ⇐ ~~e dovrebbe continuare a rimanere invariata la facoltà degli~~ Gli Stati membri ☒ dovrebbero avere la facoltà ☒ di fissare i contributi ⇒ gli obiettivi ⇐ nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. ⇒ La presente direttiva modifica il modo in cui gli Stati membri devono esprimere i contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione. A fini di coerenza e monitoraggio dello stato di avanzamento, i contributi degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione dovrebbero essere espressi come consumo di energia finale e primaria. ⇐ Gli Stati membri dovrebbero fissare i propri contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale. Ne consegue che il consumo di energia primaria nell'Unione dovrebbe essere ridotto del 26 % e il consumo di

~~energia finale del 20 % rispetto ai livelli del 2005.~~ Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 è necessaria ed è prevista nel regolamento (UE) 2018/1999.

↓ 2012/27/UE, considerando 13

⇒ nuovo

- (25) Sarebbe auspicabile che l'obiettivo ~~del 20 %~~ di efficienza energetica sia conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno ~~chiedere~~imporre agli Stati membri di definire ~~obiettivi, regimi e programmi nazionali indicativi~~ ⇒ politiche e misure nazionali ⇐ in materia di efficienza energetica. Tali ⇒ politiche e misure ⇐ ~~obiettivi~~ e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune. ~~È opportuno pertanto che la Commissione effettui un attento monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di efficienza energetica mediante il suo quadro legislativo rivisto e nell'ambito del processo Europa 2020. Nel fissare gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci. Nello svolgimento di esercizi di modellizzazione, la Commissione dovrebbe consultarsi in maniera tempestiva e trasparente con gli Stati membri riguardo alle ipotesi di modelli e ai progetti di risultati dei modelli. È necessario migliorare la modellizzazione dell'impatto delle misure di efficienza energetica e dell'insieme delle tecnologie e delle loro prestazioni.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 14
(adattato)

~~La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹ afferma che Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia per il trasporto aereo nazionale che è sproporzionatamente elevato, vale a dire che supera più di tre volte la media della Comunità per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 15
⇒ nuovo

(26) ~~Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19 % del prodotto interno lordo dell'Unione.~~ ⇒ Il settore pubblico è responsabile di una percentuale compresa tra circa il 5 e il 10 % del consumo totale di energia finale dell'Unione. Le autorità pubbliche spendono approssimativamente 1 800 miliardi di EUR l'anno. Questa cifra rappresenta circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione. ⇐ Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

¹ ~~GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 16
(adattato)

~~Tenuto conto che le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica 2011 hanno sottolineato che gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia dell'Unione ed al fine di cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, quali l'architettura, la consulenza e l'ingegneria, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi.~~

↓ nuovo
↻ Consiglio

(27) Per dare l'esempio, il settore pubblico dovrebbe fissare i propri obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica. I miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico dovrebbero rispecchiare gli sforzi richiesti a livello dell'Unione. Per raggiungere l'obiettivo relativo all'energia finale, l'Unione dovrebbe ridurre il consumo del 19 % entro il 2030 rispetto al consumo energetico medio negli anni 2017, 2018 e 2019. L'introduzione di un obbligo che imponga al settore pubblico una riduzione annua del consumo di energia di almeno l'1,7 % dovrebbe garantire che questo settore svolga il suo ruolo esemplare. Gli Stati membri mantengono piena flessibilità quanto alla scelta delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per conseguire la riduzione del consumo di energia finale. Imporre una riduzione annua del consumo di energia finale è amministrativamente meno oneroso che definire metodi di misurazione dei risparmi energetici.

(28) Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. ➡ [...] ⚠ ➡ Gli enti pubblici sono definiti come le autorità nazionali, regionali o locali e le entità direttamente finanziate e amministrare da tali autorità, ma non aventi carattere industriale o commerciale. A tal fine, per "amministrate da tali autorità" si intende che un'autorità nazionale, regionale o locale detiene la maggioranza per quanto concerne la decisione sulla scelta della direzione dell'entità e per "finanziate da tali autorità" si intende che tali entità sono per lo più finanziate mediante fondi pubblici ⚠. L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture.

➡ Solo il consumo di energia finale degli enti pubblici è soggetto all'obbligo. Sarà escluso, ad esempio, il consumo di energia per gli alloggi sociali e il teleriscaldamento, quando il consumo di energia finale non proviene da enti pubblici. ⚠ Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione. ➡ Gli Stati membri dovrebbero fornire una pianificazione e relazioni annuali sul consumo degli enti pubblici in forma aggregata per settore. L'aggregazione dovrebbe essere effettuata, ove possibile, a livello di codici NACE, quali E36, E37-39, H49, M72, O84, P85, Q86, Q87-88, R90-92, nonché separatamente per attività quali i trasporti pubblici (una piccola porzione del codice H) o l'illuminazione stradale ➡, ⚠ che non hanno un proprio codice NACE. ⚠

(29) Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici.

(30) Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell'articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.

(31) Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento. ➡ L'obbligo di trasformare gli edifici in edifici a energia quasi zero non esclude o vieta una differenziazione tra i livelli degli edifici a energia quasi zero per gli edifici nuovi o ristrutturati. La definizione di edifici a energia quasi zero, compreso il livello ottimale in funzione dei costi, figura nella direttiva 2010/31/UE. ☺

↓ 2012/27/UE, considerando 17

⇒ nuovo

(32) ~~È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico.~~ ⇒ L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni¹. Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia². La comunicazione della Commissione intitolata "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa"³ affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. ⇐ Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ~~ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas serra~~ ⇒ raggiungere la neutralità climatica ⇐ entro il 2050 ~~rispetto al 1990~~. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà ~~del governo centrale~~ ⇒ degli enti pubblici ⇐ nel territorio di uno Stato membro ~~e da esso occupati~~ in modo da migliorarne la prestazione energetica. ⇒ Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. ⇐ Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia~~⁴. ⇒ Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per

¹ COM(2020) 562 final.

² Cfr. IRP, "Resource Efficiency and Climate Change", 2020, e UNEP, "Emissions Gap Report", 2019. Queste cifre si riferiscono all'uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell'energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.

³ COM(2020) 662 final.

⁴ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione. ⇐ L'obbligo di ristrutturare gli edifici ~~del governo centrale~~ ⇒ degli enti pubblici ⇐ previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti ~~minimi di prestazione energetica~~ ⇒ relativi agli edifici a energia quasi zero ⇐. ~~Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure alternative efficienti in termini di costi per conseguire un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del loro governo centrale. L'obbligo di ristrutturare la superficie degli edifici del governo centrale dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio.~~

↓ nuovo

- (33) Per fissare il tasso di ristrutturazione, gli Stati membri devono avere una visione d'insieme degli edifici che non equivalgono a edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare e tenere aggiornato un inventario degli edifici pubblici nell'ambito di una banca dati generale degli attestati di prestazione energetica. L'inventario dovrebbe consentire anche agli attori privati, comprese le società di servizi energetici, di proporre soluzioni di ristrutturazione, che possono essere aggregate dall'Osservatorio del parco immobiliare dell'Unione.

↓ 2012/27/UE, considerando 18

⇒ nuovo

↻ Consiglio (nuovo considerando 34 bis)

(34) ⇒ Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050¹. Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita². Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni, tecnicamente e finanziariamente. ⇐ Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto.

↻ (34 bis) Tutti i principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE restano pienamente applicabili nel quadro della presente direttiva. ☺

¹ <https://www.unfpa.org/world-population-trends>

² https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf

- (35) Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che ~~i governi centrali~~ ⇒ le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ⇐ che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare ~~e~~, adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico ⇒ e applichino il principio "l'efficienza energetica al primo posto", anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per i quali non sono previsti requisiti specifici nell'allegato IV ⇐. Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio. Dovrebbero essere fatte salve, tuttavia, le disposizioni delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici. ⇒ Gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli che si frappongono agli appalti congiunti all'interno dello Stato membro o a livello transfrontaliero se così facendo è possibile ridurre i costi e accrescere i benefici del mercato interno creando opportunità commerciali per i fornitori, compresi quelli di servizi energetici. ⇐

- (36) Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio "l'efficienza energetica al primo posto" nelle loro procedure di appalto.
- (37) È altresì importante che gli Stati membri monitorino il modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto dei requisiti di efficienza energetica negli appalti di prodotti, edifici, lavori e servizi, assicurando che siano pubblicate le informazioni relative all'impatto sull'efficienza energetica delle offerte vincenti che superano le soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici. È così offerta la trasparenza che consente ai portatori di interessi e ai cittadini di valutare il ruolo del settore pubblico nel garantire che l'efficienza energetica sia al primo posto negli appalti pubblici.

¹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

- (38) Il Green Deal europeo riconosce l'importanza dell'economia circolare per gli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione. Il settore pubblico può contribuire a tali obiettivi usando il proprio potere d'acquisto per scegliere, se del caso, prodotti, edifici, servizi e lavori rispettosi dell'ambiente attraverso gli strumenti disponibili per gli appalti pubblici verdi, concorrendo così in modo sostanziale a ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale.
- (39) È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche.
- (40) Dato che gli edifici sono responsabili di emissioni di gas a effetto serra prima e dopo la loro vita utile, gli Stati membri dovrebbero considerare anche l'intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio degli edifici. Ciò s'inscrive nel ruolo esemplare che il settore pubblico è chiamato a svolgere sforzandosi di essere più attento alle prestazioni dell'intero ciclo di vita, agli aspetti dell'economia circolare e all'impatto ambientale. Gli appalti pubblici possono quindi essere un'opportunità per affrontare la questione del carbonio incorporato negli edifici nel loro ciclo di vita. A questo proposito le amministrazioni aggiudicatrici sono attori importanti che possono intervenire nelle procedure di appalto acquistando nuovi edifici concepiti per contenere il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita.

- (41) Il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita misura le emissioni di gas a effetto serra associate all'edificio in diverse fasi del suo ciclo di vita. Esso misura pertanto il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che causano i cambiamenti climatici. Questo concetto è anche chiamato "valutazione dell'impronta di carbonio" o "misurazione del carbonio nell'intero ciclo di vita". Racchiude le emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione e le emissioni dirette e indirette di carbonio rilasciate nella fase d'uso. Depositi decennali di risorse ad alta intensità di carbonio, gli edifici sono una banca considerevole di materiali, ed è quindi importante progettarli in modo da facilitare il riutilizzo e il riciclaggio alla fine della vita utile.
- (42) Il potenziale di riscaldamento globale è espresso come indicatore numerico in $\text{kgCO}_2\text{e/m}^2$ (di superficie coperta utile interna) per ogni fase del ciclo di vita, calcolato come media di un anno di un periodo di riferimento di 50 anni. La scelta dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978. L'elenco degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche interessate è definito nell'indicatore 1.2 di Level(s), il quadro comune dell'Unione. Per fornire le informazioni richieste dovrebbe essere possibile usare lo strumento nazionale di calcolo che già esista o sia necessario a fini di informativa o rilascio delle licenze edilizie. Dovrebbe essere possibile utilizzare altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'Unione Level(s).

↓ 2012/27/UE, considerando 20
(adattato)

~~La valutazione della possibilità di introdurre un regime di «certificati bianchi» a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché diffusi in tutta l'Unione. L'obiettivo di tale regime a livello di Unione potrebbe essere conseguito meglio, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per le imprese di pubblica utilità del settore energetico o mediante altre misure politiche alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune a livello di Unione, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto dell'organizzazione nazionale degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. Tale quadro comune dovrebbe offrire alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i clienti finali e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò accresce la concorrenza sul mercato dell'energia, in quanto le imprese in questione possono differenziare il loro prodotto, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, in particolare per garantire che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio debbano essere obbligati a raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico allo stadio finale stabilito dalla presente direttiva.~~

~~Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori di energia, alle piccole società di vendita di energia al dettaglio ed ai settori energetici di piccole dimensioni per evitare oneri amministrativi sproporzionati. La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità. Quale strumento per sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica le parti obbligate in virtù dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica potrebbero adempiere ai loro obblighi versando annualmente a un fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti in base a tale regime.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 21
(adattato)

~~Considerato l'imperativo generale di ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e risanare il bilancio, nell'attuazione di misure particolari rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva è opportuno riservare debita attenzione al rapporto costo/efficacia a livello di Stato membro di misure di attuazione in materia di efficienza energetica in base ad un livello adeguato di analisi e valutazione.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 22
(adattato)

~~L'obbligo di realizzare risparmi delle vendite annuali di energia ai clienti finali rispetto alle vendite abituali di energia non costituisce un limite alle vendite o al consumo di energia. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere la totalità o una parte, in volume, delle vendite dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità¹, dal calcolo delle vendite di energia ai clienti finali, posto che taluni settori o sottosettori di tali attività possono essere esposti ad un rischio elevato di rilocazione delle emissioni di carbonio. È opportuno che gli Stati membri siano consapevoli dei costi dei regimi per potere essere in grado di valutare con esattezza i costi delle misure.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 23
(adattato)

~~Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 e al fine di limitare l'onere amministrativo, ciascuno Stato membro può riunire tutte le singole misure politiche per l'attuazione dell'articolo 7 in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica.~~

¹ ~~GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.~~

↓ 2018/2002, considerando 7 (adattato)

⇒ nuovo

- (43) ⇒ La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ disciplina le installazioni che contribuiscono alla produzione di energia o all'uso di energia a fini di produzione, ed esige che le informazioni sull'energia utilizzata o prodotta dall'installazione siano incluse nelle domande di autorizzazione integrata (articolo 12, paragrafo 1, lettera b)). La medesima direttiva, all'articolo 11, precisa che l'uso efficiente di energia è uno dei principi generali a cui sono informati gli obblighi fondamentali del gestore e uno dei criteri per determinare le migliori tecniche disponibili in applicazione dell'allegato III. ⇐ L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla capacità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Rafforzare ~~tale~~ l'efficienza consentirà di utilizzare meglio l'energia rinnovabile.

↓ 2018/2002, considerando 8

- (44) Il miglioramento dell'efficienza energetica può contribuire a migliorare i risultati economici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero puntare a ridurre il consumo di energia a prescindere dai livelli di crescita economica.

¹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

↓ 2018/2002, considerando 10
(adattato)
⇒ nuovo

- (45) ~~In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'~~obbligo di risparmio energetico stabilito dalla presente direttiva ~~2012/27/UE~~ dovrebbe essere aumentato e essere esteso oltre il applicato anche dopo il ~~2020~~ 2030 . ~~Tale proroga creerebbe una maggiore~~ Così facendo si assicura stabilità per gli investitori e si stimolano ~~o creerebbero così~~ gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione profonda degli edifici con l'obiettivo a lungo termine di facilitare la trasformazione efficiente in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico ha ~~svolto~~ un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, crescita a livello locale , competitività e nel contrasto alla povertà energetica. e Esso dovrebbe ~~essere mantenuto per~~ garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e ~~per~~ rompere il legame tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.

↓ 2018/2002, considerando 11

- (46) Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, quali sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

↓ 2018/2002, considerando 12
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

(47) — Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente ~~nuovi~~ risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo ~~dal 2021~~ ☒ fino ☒ al 2030, pari a ~~1~~ ☒ nuovi ☒ risparmi ~~annuali~~ di almeno lo 0,8 % del consumo ~~finale~~ di energia ~~finale~~ ⇒ fino al 31 dicembre 2023 e di almeno ⇒ l'1,1 % a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'1,3 % a decorrere dal 1° gennaio 2026 e ◐ l'1,5 % a decorrere dal 1° gennaio ⇒ 2028 ◐ ◐ [...] ◐ ◐. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il ~~nuovo~~ periodo d'obbligo, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente, a condizione che le azioni individuali che attivano i risparmi energetici siano introdotte nel ~~nuovo~~ periodo ☒ successivo ☒. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un regime obbligatorio di efficienza energetica ovvero misure politiche alternative o entrambi. ~~Dovrebbero inoltre essere previste varie opzioni, tra cui la possibilità che l'energia utilizzata nei trasporti sia inclusa, in tutto o in parte, nello scenario di riferimento del calcolo, per consentire flessibilità agli Stati membri nelle modalità di calcolo del volume dei loro risparmi energetici, garantendo al contempo che siano ancora realizzati cumulativamente i risparmi energetici nell'uso finale prescritti pari ai nuovi risparmi annuali di almeno lo 0,8 %.~~

↓ 2018/2002, considerando 13
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

(48) ~~Sarebbe tuttavia sproporzionato imporre tale obbligo a Cipro e Malta. Il mercato dell'energia degli Stati membri insulari di piccole dimensioni presenta di fatto caratteristiche specifiche che limitano sostanzialmente la gamma delle misure disponibili per soddisfare l'obbligo di risparmio energetico, caratteristiche quali l'esistenza di un unico distributore di energia elettrica, l'assenza di sistemi del gas naturale e di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, nonché le piccole dimensioni delle società di distribuzione di petrolio. A tali caratteristiche specifiche si aggiungono le piccole dimensioni dei mercati dell'energia di tali Stati membri.~~
⇒ Per il periodo che va dal 2021 al 31 dicembre 2023 ⇐ Cipro e Malta dovrebbero ~~per~~ per ~~essere tenuti soltanto~~ a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale ~~, per il periodo dal 2021 al 2030,~~ equivalenti a ~~pari ai~~ pari ai ~~nuovi risparmi dello 0,24 % del consumo finale di energia finale~~ solo ~~per il periodo dal 2021 al~~ 2023 ~~...~~ ... ~~;~~ ; ~~e nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,45 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.~~ ...

↓ 2018/2002, considerando 14

⇒ nuovo

- (49) Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i ⇒ gestori di sistemi di trasmissione, i ⇐ distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali distributori o venditori non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti ⇒ gestori di sistemi di trasmissione, ⇐ distributori o venditori o soltanto alcune categorie degli stessi siano designati come parte obbligate. ⇒ Per responsabilizzare e tutelare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle bollette, ad esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento. ⇐

(50) Quando definiscono le misure politiche per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, è opportuno che gli Stati membri rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente, nonché il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/852¹. Gli Stati membri non dovrebbero promuovere attività non ecosostenibili come l'uso di combustibili fossili solidi. L'obbligo di risparmio energetico mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici promuovendo incentivi che incoraggino l'attuazione, da parte degli Stati membri, di una combinazione di politiche sostenibili e pulite che sia resiliente e mitighi i cambiamenti climatici. I risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili non saranno pertanto ammissibili nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico a decorrere dalla data di recepimento della presente direttiva. Ciò consentirà di allineare tale obbligo agli obiettivi del Green Deal europeo, al piano per l'obiettivo climatico e alla strategia per l'ondata di ristrutturazioni, oltre a tradurre la necessità di intervento evidenziata dall'Agenzia internazionale per l'energia nella sua relazione sull'azzeramento delle emissioni nette². Scopo della limitazione è incoraggiare gli Stati membri a investire i fondi pubblici unicamente in tecnologie sostenibili e adeguate alle esigenze future. È importante che gli Stati membri forniscano agli attori del mercato un quadro strategico chiaro e certezze per gli investimenti. L'applicazione del metodo di calcolo nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico dovrebbe consentire a tutti gli attori del mercato di adeguare le proprie tecnologie in tempi ragionevoli. Laddove gli Stati membri sostengano l'uso di tecnologie efficienti per i combustibili fossili o la loro sostituzione precoce, ad esempio attraverso regimi di sussidi o regimi obbligatori di efficienza energetica, i risparmi energetici potrebbero non essere più ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. Non sarebbero ammissibili i risparmi energetici derivanti ad esempio dalla promozione della cogenerazione a gas naturale, ma la limitazione non si applicherebbe all'uso indiretto di combustibili fossili, come nel caso in cui l'energia elettrica è prodotta anche a partire da combustibili fossili. Dovrebbero continuare ad essere ammissibili le misure politiche volte a modificare i comportamenti per ridurre il consumo di combustibili fossili, ad esempio per mezzo di campagne di informazione e uno stile di guida ecologico. Nei risparmi energetici derivanti da misure politiche incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono rientrare misure quali la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e il

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

² Agenzia internazionale per l'energia (2021), "Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector", <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>.

miglioramento dell'involucro edilizio, che dovrebbero avvalersi soltanto di tecnologie capaci di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia. È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell'ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, il che significa ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua.

↓ 2018/2002, considerando 15
(adattato)
⇒ nuovo

- (51) Le misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei trasporti degli Stati membri sono ammissibili a essere prese in considerazione per ottemperare al loro obbligo di risparmio energetico nell'uso finale. Tali misure includono politiche che sono intese, tra l'altro, a promuovere un veicolo più efficiente, il trasferimento modale verso trasporti in bicicletta, a piedi e verso il trasporto collettivo, ovvero una pianificazione urbanistica e della mobilità che riduca la richiesta di trasporti. Inoltre, sono in grado altresì di essere ammissibili anche regimi che accelerino la diffusione di veicoli nuovi e più efficienti o politiche atte a promuovere il passaggio a carburanti ~~che offrono migliori prestazioni e~~ ⇒ con livelli ridotti di emissioni che ⇐ riducono l'uso di energia per chilometro, ⇒ a eccezione delle politiche riguardanti il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili, ⇐ fatto salvo il rispetto delle norme in materia di rilevanza e addizionalità di cui all'allegato V della ~~direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla~~ presente direttiva. ⇒ Le misure politiche che promuovono la diffusione di veicoli nuovi alimentati a combustibili fossili non dovrebbero essere considerate ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. ⇐ ~~Tali misure dovrebbero essere coerenti con i quadri strategici nazionali degli Stati membri istituiti a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.~~

¹ ~~Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).~~

↓ 2018/2002, considerando 16
(adattato)

- (52) Le misure adottate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e che danno luogo a miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili possono essere considerate un modo efficiente in termini di costi con cui gli Stati membri adempiono l'obbligo di risparmio energetico ai sensi della ~~direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla~~ presente direttiva.

↓ 2018/2002, considerando 17
(adattato)
⇒ nuovo

- (53) In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale di cui all'articolo ~~87~~, paragrafo 1, della ~~direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla~~ presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo nazionale per l'efficienza energetica ⇒ , al quale si potrebbe attingere per attuare misure politiche in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali ⇐.

¹ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

↓ 2018/2002, considerando 18
(adattato)
⇒ nuovo

- (54) ~~Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 4 e 5, come introdotto dalla presente direttiva,~~ Gli Stati membri e le parti obbligate dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili ⇒ , a eccezione delle tecnologie che fanno ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili, ⇐ per soddisfare i requisiti di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale, anche mediante la promozione di tecnologie sostenibili in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, infrastrutture efficienti di riscaldamento e ☒ raffrescamento ☒ ~~raffreddamento~~ e audit energetici o sistemi di gestione equivalenti, a condizione che i risparmi energetici dichiarati soddisfino i requisiti di cui all'articolo ~~87~~ e all'allegato V della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero puntare a un livello elevato di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione delle misure politiche alternative. ⇒ Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare azioni che diano luogo a risparmi energetici nella lunga durata. ⇐

↓ 2018/2002, considerando 19

- (55) Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non dovrebbero essere considerati nel calcolo dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale prescritti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

↓ 2018/2002, considerando 20

⇒ nuovo

- (56) I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che i risparmi comunque prodotti non siano presi in considerazione nel raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte dovrebbero essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione ⇒ attuate ai fini dell'articolo 8 della presente direttiva ⇐. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della misura in questione. La misura politica in questione dovrebbe essere valutata a fronte di questo scenario di base. Gli Stati membri dovrebbero tener conto ⇒ dei requisiti minimi stabiliti dal pertinente quadro normativo a livello dell'Unione, nonché ⇐ del fatto che altre misure politiche possono essere attuate nello stesso arco di tempo nel quale possono avere un impatto sul volume del risparmio energetico, in modo che tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione di una particolare misura politica oggetto di valutazione possano essere attribuiti a quella sola misura politica. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero di fatto contribuire a realizzare i risparmi energetici dichiarati.

↓ 2018/2002, considerando 21

⇒ nuovo

- (57) È importante considerare, se del caso, tutte le fasi della catena energetica nel calcolo dei risparmi energetici, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. ⇒ Dagli studi condotti e dalla consultazione dei portatori di interessi è emersa l'esistenza di un potenziale significativo. Tuttavia le condizioni fisiche ed economiche differiscono notevolmente tra Stati membri, e spesso anche al loro interno, e vi sono molteplici gestori di sistemi. Date le circostanze è auspicabile adottare un approccio decentrato, conformemente al principio di sussidiarietà. Le autorità nazionali di regolazione dispongono delle conoscenze, delle competenze giuridiche e delle capacità amministrative necessarie per promuovere lo sviluppo di una rete elettrica efficiente sotto il profilo energetico. Organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) possono anch'essi fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico. ⇐

↓ nuovo

- (58) Per i numerosi gestori dei sistemi del gas naturale valgono considerazioni analoghe. Il ruolo del gas naturale e il tasso di fornitura e copertura del territorio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le autorità nazionali di regolazione sono pertanto nella posizione migliore per monitorare l'evoluzione del sistema e orientarla verso una maggiore efficienza, mentre organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G) possono fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.

↓ 2018/2002, considerando 22

⇒ nuovo

- (59) La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico. Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione e tale percentuale dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione e il settore dell'energia, che rappresenta il 44 % dei consumi, è il maggior consumatore di risorse idriche. È opportuno esplorare approfonditamente ⇒ e concretizzare, ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il profilo dei costi, ⇐ il potenziale risparmio energetico ottenibile ricorrendo a tecnologie e processi intelligenti ⇒ , così come è opportuno prendere in considerazione il principio "l'efficienza energetica al primo posto". Tecnologie di irrigazione avanzate potrebbero inoltre ridurre in modo sostanziale il consumo di acqua del settore agricolo e la quantità di energia necessaria per trattarla e trasportarla ⇐.

↓ 2018/2002, considerando 23
(adattato)
⇒ nuovo

- (60) Conformemente all'articolo 9 del trattato ~~sul funzionamento dell'Unione europea~~, le politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare ⇒ parità di accesso alle ⇐ ~~che le~~ misure di efficienza energetica ~~siano accessibili ai~~ ☒ per tutti i ☒ consumatori in condizioni di povertà energetica. Il miglioramento dell'efficienza energetica ~~degli edifici~~ dovrebbe ~~andare a particolare vantaggio delle famiglie~~ ⇒ essere perseguito in via prioritaria presso gli utenti finali e i clienti ⇐ vulnerabili, ~~comprese quelle che si trovano~~ ⇒ presso le persone ⇐ in condizioni di povertà energetica e, se del caso, ⇒ presso le famiglie a reddito medio, le persone che vivono ⇐ negli alloggi sociali ⇒ e nelle zone rurali e remote e gli anziani ⇐. ⇒ In tale contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. ⇐ Gli Stati membri possono ~~già~~ esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla povertà energetica, e tale possibilità ~~dovrebbe essere~~ ☒ era già stata ☒ estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica, e ☒ Essa ☒ dovrebbe essere trasformata in obbligo ⇒ al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica ⇐, consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto ⇒ al tipo di misura politica, ⇐ all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative. ⇒ Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre misure politiche nella propria combinazione di politiche non abbiano effetti negativi sui clienti vulnerabili, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione. ⇐

↓ nuovo

☞ Consiglio

(61) La presente direttiva fa riferimento al concetto di "clienti vulnerabili", che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. ☞ Ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica da apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri. Ciò consente agli Stati membri di includere le famiglie considerate finanziariamente deboli nel contesto nazionale. ☹ Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di "utente finale", che va ad aggiungersi a quello di "cliente finale", chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di "clienti vulnerabili" non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di "clienti vulnerabili", gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali.

↓ 2018/2002, considerando 24

⇒ nuovo

- (62) All'incirca 50 ⇒ 34 ⇐ milioni di famiglie nell'Unione ~~si trovano in condizioni di povertà energetica~~ ⇒ non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 2019¹ ⇐. ⇒ Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità. ⇐ Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario ⇒ e tecnico ⇐ adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. ⇒ È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica. ⇐ Il parco immobiliare dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.

¹ Raccomandazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).

↓ 2012/27/UE, considerando 24

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (63) Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (ad esempio, le piccole e medie imprese - PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici. Per le [...] imprese con un consumo energetico medio annuo [...] superiore a una determinata soglia. gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva poiché tali disposizioni non vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti. ⇒ Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione. Gli audit energetici possono essere indipendenti oppure rientrare in un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico. In tal caso i sistemi in questione dovrebbero rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato V. Possono inoltre essere considerati compatibili con gli audit energetici, anche nel quadro di un sistema di gestione dell'energia, i meccanismi e i regimi specifici istituiti per monitorare le emissioni e il consumo di carburante di taluni operatori dei trasporti, ad esempio, nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché rispettino i requisiti minimi di cui all'allegato VI. ⇐

↓ nuovo

- (64) Il criterio usato per definire l'applicazione dei sistemi di gestione dell'energia e audit energetici dovrebbe essere il consumo medio di un'impresa, in modo da affinare la capacità di tali meccanismi di individuare opportunità economicamente efficaci di risparmio energetico. Le imprese che si situano al di sotto delle soglie di consumo definite per i sistemi di gestione dell'energia e per gli audit energetici dovrebbero essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici e a mettere in atto le raccomandazioni che ne scaturiscono.
-

↓ 2012/27/UE, considerando 25

- (65) Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza.

(66) Un settore di rilievo che richiama sempre più attenzione è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Nel 2018 il consumo di energia dei centri di dati nell'UE è stato di 76,8 TWh. Si prevede che entro il 2030 salirà a 98,5 TWh, con un aumento del 28 %. Questo dato, espresso in termini assoluti, può essere visto anche in termini relativi: nell'UE i centri di dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo prosegue sulla traiettoria attuale, raggiungeranno il 3,21 % entro il 2030¹. La strategia digitale europea ha già evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore delle TIC, in particolare dei centri di dati, è opportuno che gli Stati membri raccolgano e pubblichino dati pertinenti sulle prestazioni energetiche e l'impronta idrica dei centri di dati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare dati soltanto sui centri di dati con un'impronta significativa, per i quali interventi adeguati di progettazione o efficientamento – nel caso, rispettivamente, degli impianti nuovi e di quelli esistenti – possono tradursi in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. Sulla base dei dati raccolti può essere creato un indicatore di sostenibilità dei centri di dati.

¹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market>

(67) Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati possono essere usati per misurare quattro dimensioni fondamentali di un centro di dati sostenibile, vale a dire l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota di energia che proviene da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto e l'uso di acqua dolce. Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati dovrebbero servire a sensibilizzare i titolari e i gestori di centri di dati, i produttori di apparecchiature, gli sviluppatori di software e servizi, gli utenti dei servizi dei centri di dati a tutti i livelli nonché i soggetti e le organizzazioni che implementano, usano o acquistano servizi cloud e altri servizi offerti dai centri di dati. Dovrebbero inoltre infondere fiducia quanto ai miglioramenti tangibili derivanti da sforzi e misure tesi ad aumentare la sostenibilità dei centri di dati nuovi o esistenti. Dovrebbero infine costituire le basi per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su elementi concreti. L'uso degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati da parte degli Stati membri dovrebbe essere facoltativo.

↓ 2018/2002, considerando 25

⇒ nuovo

(68) La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico e la bicicletta. ⇒ Gli Stati membri dovrebbero valutare anche la possibilità di migliorare la connettività nelle zone rurali e remote. ⇐

↓ 2018/2002, considerando 26

⇒ nuovo

- (69) È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e ~~fornire~~ loro informazioni precise su come raggiungerla. ⇒ È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell'Europa. ⇐ L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.
-

↓ 2018/2002, considerando 27

- (70) I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.
-

↓ 2018/2002, considerando 28

(adattato)

- (71) Nell'attuazione della ~~direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla~~ presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell'economia circolare.
-

↓ 2018/2002, considerando 29

- (72) Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici innovativi per grandi e piccoli clienti.

↓ 2018/2002, considerando 30
(adattato)

- (73) ~~Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Un New deal per i consumatori di energia», nell'ambito dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni precise, affidabili e chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere modificati per~~ Occorre prevedere la fornitura di informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, ove tecnicamente fattibile ed efficiente in termine di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati. La presente direttiva precisa che l'efficienza in termini di costi della ripartizione delle spese in base alle misurazioni dipende dalla proporzionalità dei relativi costi al potenziale risparmio energetico. La valutazione dell'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, per esempio una prossima ristrutturazione.

↓ 2018/2002, considerando 31
(adattato)

- (74) La presente direttiva precisa inoltre che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione o il consumo dovrebbero valere per i consumatori di riscaldamento, raffrescamento ~~raffreddamento~~ o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. ~~La definizione del termine «cliente finale» può riferirsi solo alle persone fisiche o giuridiche che acquistano energia sulla base di un contratto individuale diretto con un fornitore di energia. Ai fini delle pertinenti disposizioni, è opportuno pertanto introdurre il termine «utente finale» in riferimento a un più ampio gruppo di consumatori e si dovrebbero intendere, oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale, anche gli occupanti di edifici o unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale in cui gli occupanti non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. Il termine «contabilizzazione divisionale» dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici.~~

↓ 2018/2002, considerando 32
(adattato)

- (75) Per raggiungere la trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica e facilitare pertanto l'attuazione della contabilizzazione divisionale, gli Stati membri dovrebbero fare in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi relativi al consumo di riscaldamento, raffrescamento ~~raffreddamento~~ e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali. Oltre alla trasparenza, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure volte a rafforzare la concorrenza nella fornitura di servizi di contabilizzazione divisionale, contribuendo in tal modo ad assicurare che i costi sostenuti dagli utenti finali siano ragionevoli.

↓ 2018/2002, considerando 33
(adattato)

- (76) ~~Entro il 25 ottobre 2020~~ È opportuno che i contatori di calore e i ripartitori dei costi di riscaldamento ~~contabilizzatori di calore~~ di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Le disposizioni della ~~modifiche della direttiva 2012/27/UE introdotte dalla~~ presente direttiva concernenti la contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico, la contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico, l'obbligo di lettura da remoto, le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico, i costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico, e i requisiti minimi per le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico dovrebbero applicarsi solo al riscaldamento, al raffrescamento ~~raffreddamento~~ e all'acqua calda per uso domestico forniti da una fonte centrale. Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità *walk-by* o *drive-by*) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l'accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

↓ 2018/2002, considerando 34

- (77) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia.

↓ 2018/2002, considerando 35

- (78) Le informazioni sulla fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti del loro consumo energetico. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffuso di reclamo tra i consumatori e un fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori con i loro fornitori di energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per consentire ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

↓ 2012/27/UE, considerando 26

~~Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, è opportuno tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficaci in termini di costi, ad esempio i contatori intelligenti. Qualora siano stati installati, i contatori intelligenti non dovrebbero essere usati dalle società per una fatturazione retroattiva ingiustificata.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 27
(adattato)

~~Per quanto riguarda l'energia elettrica, e conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica¹, che giudica positivamente l'introduzione dei contatori intelligenti, almeno l'80 % dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi intelligenti di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas, e conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale², che giudica positivamente l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri e qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 28
(adattato)

~~L'uso di contatori o contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo individuale di riscaldamento nei condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato comporta benefici se i clienti finali dispongono di un mezzo per controllare il proprio consumo individuale. Pertanto, il loro uso ha un senso solo negli edifici in cui i radiatori sono attrezzati di valvole termostatiche.~~

¹ ~~GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.~~

² ~~GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 29
(adattato)

~~In alcuni condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato l'uso di contatori di calore individuali precisi sarebbe complicato dal punto di vista tecnico e costoso, dato che l'acqua calda usata per il riscaldamento entra negli appartamenti e ne esce in vari punti. È lecito ritenere che la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini è, tuttavia, possibile dal punto di vista tecnico qualora l'installazione di misuratori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne dell'edificio per la produzione di acqua calda. In tali edifici la misurazione del consumo individuale di calore può essere effettuata mediante contabilizzatori di calore individuali installati su ciascun radiatore.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 30
(adattato)

~~La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di assicurare che i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettono con precisione il loro consumo di energia effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito è soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Quando si procede ad un allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni, come definiti nella direttiva 2010/31/UE, contatori individuali di questo tipo dovrebbero, tuttavia, essere sempre forniti. La direttiva 2006/32/CE impone inoltre che sia fornita una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 31
(adattato)

~~Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE impongono agli Stati membri di assicurare l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati della fornitura di energia elettrica e di gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi, almeno l'80 % dei consumatori deve essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario. Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali devono essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 32
(adattato)

~~L'impatto sul risparmio energetico delle disposizioni in materia di contatori e fatturazione di cui alle direttive 2006/32/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE è stato limitato. In molte parti dell'Unione tali disposizioni non hanno comportato per i clienti la ricezione di informazioni aggiornate riguardo al loro consumo energetico, né una fatturazione basata sul consumo effettivo con la frequenza che, in base agli studi, è necessaria per consentire ai clienti di regolare il proprio consumo energetico. Nei settori del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda nei condomini l'insufficiente chiarezza di tali disposizioni ha inoltre condotto a numerosi reclami da parte dei cittadini.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 33
(adattato)

~~Al fine di rafforzare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, tenuto conto delle opportunità associate al processo di attuazione di sistemi di misurazione intelligenti e all'introduzione dei contatori intelligenti negli Stati membri, è importante rendere più chiari i requisiti del diritto dell'Unione in questo settore. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi connessi all'attuazione di sistemi di misurazione intelligente corredati di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda. L'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti consente la fatturazione frequente basata sul consumo effettivo. È opportuno, tuttavia, chiarire altresì i requisiti relativi all'accesso alle informazioni e ad una fatturazione equa ed accurata basata sul consumo effettivo nei casi in cui i contatori intelligenti non siano disponibili entro il 2020, anche in relazione alla misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in condomini dotati di impianti di teleriscaldamento/tele raffreddamento o di un proprio sistema comune di riscaldamento installato in tali edifici.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 34
(adattato)

(79) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del trattato ~~sul~~ ~~funzionamento dell'Unione europea.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 35
(adattato)
⇒ nuovo

- (80) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffrescamento ~~teleraffreddamento~~ ⇒ efficienti ⇐ presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria ~~che sono largamente inutilizzate~~ nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento ~~teleraffreddamento~~ ⇒ efficienti ⇐. Tali valutazioni dovrebbero essere ~~aggiornate, su richiesta della Commissione, per fornire agli investitori informazioni relative ai piani nazionali di sviluppo e contribuire a creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti~~ ⇒ coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con le strategie di ristrutturazione a lungo termine ⇐. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica. ⇒ Gli altri impianti con un apporto energetico medio annuo significativo dovrebbero parimenti essere dotati di soluzioni tecniche al fine di sfruttare il calore di scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-benefici dimostri un surplus costi-benefici. ⇐ Il calore di scarto potrebbe ~~per~~ essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ~~del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali~~¹ e le autorizzazioni a norma della ~~direttiva 2009/72/CE~~ direttiva (UE) 2019/944.

¹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

↓ 2012/27/UE, considerando 36
(adattato)

- (81) Può essere appropriato che ~~le centrali nucleari o~~ gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ~~del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio,~~¹ siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o ☒ teleraffrescamento ~~☒ teleraffreddamento~~ non è efficiente in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.

↓ 2012/27/UE, considerando 37
⇒ nuovo

- (82) È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a ~~20~~ ⇒ 5 ⇐ MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.

¹ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

- (83) Ai fini delle valutazioni globali nazionali gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la valutazione del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti a livello regionale e locale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e agevolare la concretizzazione del potenziale individuato in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi.
- (84) È opportuno che i requisiti relativi al teleriscaldamento e al teleraffrescamento efficienti siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine e con le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e che rispettino il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/85. Tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero tendere a una migliore capacità di interazione con le altre componenti del sistema energetico, al fine di ottimizzare l'uso di energia e prevenire gli sprechi energetici sfruttando appieno le possibilità di immagazzinare calore o freddo negli edifici, ivi compreso il calore in eccesso proveniente da installazioni di servizio e centri di dati circostanti. Per tale ragione i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti dovrebbero assicurare l'aumento dell'efficienza energetica primaria, come pure la progressiva integrazione dell'energia rinnovabile e del calore o del freddo di scarto. La presente direttiva introduce pertanto requisiti progressivamente più rigorosi per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento, i quali dovrebbero essere d'applicazione per determinati periodi e diventare applicabili su base permanente dal 1° gennaio 2050.

↓ 2012/27/UE, considerando 38
(adattato)
⇒ nuovo

- (85) La cogenerazione ad alto rendimento ~~dovrebbe essere~~ ☒ è ☒ definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica. ⇒ È opportuno che i requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine in materia di clima. ⇐ Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.
-

↓ 2012/27/UE, considerando 39
(adattato)

- (86) Per ~~aumentare la~~ ☒ assicurare ☒ trasparenza ~~affinché i~~ ☒ e consentire ai ☒ clienti finali ~~siano in grado~~ di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.
-

↓ 2012/27/UE, considerando 40
(adattato)

- (87) È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e ☒ teleraffrescamento ☒ ~~teleraffreddamento~~, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio "innanzitutto pensare piccolo" ("Think Small First").

↓ 2012/27/UE, considerando 41

(88) La maggior parte delle imprese dell'Unione sono PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.

↓ 2012/27/UE, considerando 42
(adattato)

~~La direttiva 2010/75/UE contempla l'efficienza energetica tra i criteri per determinare le migliori tecniche disponibili che dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione, tra cui gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Tuttavia, detta direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio in situ in relazione alle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri potrebbero includere informazioni relative ai livelli di efficienza energetica nelle loro relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE.~~

(89) Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati conformemente al regolamento ~~(CE) n. 714/2009 (UE) 2019/943~~ del Parlamento europeo e del Consiglio¹, ~~del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica²~~, e al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale³~~. È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione. Conformemente all'articolo ~~93~~, paragrafo 2, della direttiva ~~(UE) 2019/944~~ ~~2009/72/CE~~ e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all'efficienza energetica.

¹ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

² ~~GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.~~

³ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

↓ nuovo

➡ Consiglio (nuovo considerando
90 bis)

(90) È necessario stabilire disposizioni in materia di fatturazione, punto unico di contatto, risoluzione extragiudiziale delle controversie, povertà energetica e diritti contrattuali di base, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni relative all'energia elettrica ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico e di regolarli di conseguenza.

➡ (➡ [...] ➡ ➡ 90 ➡ bis) La presente direttiva rafforza la tutela dei consumatori introducendo diritti contrattuali di base per il teleriscaldamento, il teleraffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, coerentemente con il livello dei diritti, della protezione e della responsabilizzazione che la direttiva (UE) 2019/944 ha introdotto per i clienti finali nel settore dell'energia elettrica. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti. Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. L'introduzione di diritti contrattuali di base può contribuire, tra l'altro, alla corretta comprensione dell'assunto di base della qualità dei servizi offerti dal fornitore nel contratto, comprese la qualità e le caratteristiche dell'energia fornita. Inoltre, può contribuire a ridurre al minimo i costi nascosti o supplementari che potrebbero derivare dall'introduzione di servizi aggiornati o nuovi dopo la firma del contratto e senza una chiara comprensione e un accordo da parte del cliente. Tali servizi potrebbero riguardare, tra l'altro, l'energia fornita, i servizi di contabilizzazione e fatturazione, l'acquisto e l'installazione o i servizi ausiliari e di manutenzione e i costi relativi alla rete, ai dispositivi di contabilizzazione, alle apparecchiature locali di riscaldamento o raffrescamento. I requisiti contribuiranno a migliorare la comparabilità delle offerte e garantiranno lo stesso livello di diritti contrattuali di base a tutti i cittadini europei in materia di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico, senza limitare le competenze nazionali. ➡

- (91) È opportuno garantire una maggiore protezione dei consumatori mettendo a disposizione di tutti meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.
- (92) È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.
- (93) È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. Tale contributo può comprendere attività di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari oppure l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico nazionale ed europeo, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- (94) È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.
- (95) Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l'energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Le persone in stato di bisogno devono poter disporre di un sostegno per l'accesso a tali servizi¹.
- (96) Bisogna garantire che le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri.

¹ Pilastro europeo dei diritti sociali, principio 20, "Accesso ai servizi essenziali": https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it

- (97) I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima¹ e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.
- (98) I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali.
- (99) Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da sesso, genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, segnatamente per quanto riguarda la povertà energetica.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final).

↓ 2012/27/UE, considerando 44
(adattato)

↻ Consiglio (nuovo considerando
99 bis)

~~La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l'efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione e costituisce dunque un meccanismo per ridurre o reindirizzare il consumo che comporta risparmi energetici sia nel consumo finale sia, attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di produzione, nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia.~~

↻ (99 bis) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, tutti gli Stati membri hanno effettuato una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture del gas e dell'energia elettrica e hanno individuato misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione. I risultati di queste azioni rappresentano una solida base per l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni di investimento. ↻

↓ 2012/27/UE, considerando 45
(adattato)
⇒ nuovo

(100) ~~La gestione della domanda può basarsi sulle risposte dei clienti finali ai segnali di prezzo e sull'automazione degli edifici. Le condizioni della gestione della domanda e dell'accesso alla medesima dovrebbero essere migliorate, anche per i piccoli consumatori finali. Tenuto conto del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali. Dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda sia le risorse dal lato della domanda (fornitura e carico utente) sia la produzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità nazionali di regolazione del settore energetico regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale. ⇒ Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali sia applicato il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Ciò aiuterebbe questi ultimi a valutare soluzioni più efficaci di efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni sul lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione. ⇐~~

↓ 2012/27/UE, considerando 46

⇒ nuovo

- (101) Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione ⇒ e/o regimi equivalenti di qualificazione e adeguati programmi di formazione ⇐ dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica ⇒ , in stretta collaborazione con le parti sociali, con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi ⇐.

↓ 2012/27/UE, considerando 47
(adattato)
⇒ nuovo

(102) È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici ⇒ certificati ⇐, ~~può contribuire a tale obiettivo.~~ Anche i di contratti tipo ⇒ disponibili ⇐, lo scambio di migliori pratiche e gli orientamenti, ~~in particolare per quanto riguarda i~~ ⇒ contribuiscono fortemente alla diffusione dei servizi energetici e dei ⇐ contratti di rendimento energetico, ⊗ e ⊗ possono contribuire a stimolare la domanda ⇒ e ad accrescere la fiducia nei fornitori di servizi energetici ⇐. ~~Come in altre forme di finanziamento tramite terzi,~~ In un contratto di ⊗ rendimento ⊗ prestazione energetica il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato totalmente o in parte da terzi. ⇒ Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia nell'Unione, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio valutare la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per le ristrutturazioni di edifici non residenziali con superficie coperta utile superiore a 1 000 m². Così facendo si accresce la fiducia nei confronti delle imprese di servizi energetici e si apre la strada al moltiplicarsi dei progetti di questo tipo in futuro. ⇐

↓ nuovo

(103) Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto della comunicazione della Commissione "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa", è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione.

(104) I contratti di rendimento energetico si scontrano ancora con impedimenti considerevoli in diversi Stati membri a causa dei restanti ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Occorre pertanto far fronte alle ambiguità dei quadri legislativi nazionali, alla carenza di competenze, soprattutto per quanto concerne le procedure di gara, e all'incompatibilità con prestiti e contributi.

(105) È opportuno che gli Stati membri continuino a sostenere il settore pubblico nell'adozione dei contratti di rendimento energetico fornendo contratti tipo che tengano conto delle norme europee o internazionali disponibili, degli orientamenti in materia di gare di appalto e della guida al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche¹ pubblicata nel maggio 2018 da Eurostat e dalla Banca europea per gli investimenti, tutti strumenti dimostratisi utili per affrontare gli ostacoli regolamentari che ancora esistono negli Stati membri in relazione a tali contratti.

↓ 2012/27/UE, considerando 48
(adattato)
⇒ nuovo

~~(106)~~ ⇒ Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia ~~è~~ è necessario ~~individuare e~~ intensificare gli sforzi per ~~rimuovere~~ rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di ~~altri~~ altri accordi di finanziamento da parte di terzi ~~per~~ per ~~che aiutano a~~ realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. ~~È opportuno inoltre affrontare a livello nazionale la questione degli ostacoli alla ristrutturazione del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti interessati.~~

¹

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1

↓ nuovo

(107) Gli Stati membri hanno riferito nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica 2014 e 2017 i progressi verso l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto concerne la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia proseguire gli sforzi in tal senso e cogliere le possibilità di efficientamento energetico che emergono dalle statistiche Eurostat relative al 2016, segnatamente il fatto che più di quattro europei su dieci vivono in appartamenti e più di tre su dieci sono locatari.

↓ 2012/27/UE, considerando 49
(adattato)
⇒ nuovo

(108) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno ⇒ i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ⇐ i fondi strutturali e il fondo ☒ della politica ☒ di coesione ⇒ , il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU, ⇐ per stimolare gli investimenti ⇒ pubblici e privati ⇐ nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà ⇒ povertà ⇐ energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale ⇒ e alla ripresa verde ⇐. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica. ⇒ La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica. ⇐

↓ 2012/27/UE, considerando 50
(adattato)

- (109) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; risorse assegnate all'efficienza energetica ☒ nell'ambito di fondi e programmi europei ☒ ~~nel quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale,~~ e strumenti finanziari europei dedicati, come il Fondo europeo per l'efficienza energetica.
-

↓ 2012/27/UE, considerando 51

- (110) Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla Banca europea per gli investimenti e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse ottenute da istituti finanziari per effetto leva; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

↓ 2012/27/UE, considerando 52

(111) Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare tali contributi, risorse ed entrate per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi (ad esempio garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito dedicate, sistemi di finanziamento da parte di terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.

↓ 2012/27/UE, considerando 53

(112) Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.

↓ 2012/27/UE, considerando 54

⇒ nuovo

- (113) Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari ⇒ e i programmi di finanziamento ⇐ dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.

↓ 2012/27/UE, considerando 55

(adattato)

- (114) Per l'attuazione dell'obiettivo ~~del 20 %~~ di efficienza energetica, la Commissione ~~dovrà~~ ⊗ dovrebbe ⊗ monitorare l'impatto delle ~~nuove~~ ⊗ pertinenti ⊗ misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione, al fine di mantenere gli incentivi nel sistema per lo scambio di quote a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e preparare i settori del sistema per lo scambio delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2014/746/UE della Commissione¹ ~~decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio²~~, al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.

¹ Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

² GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

↓ 2012/27/UE, considerando 56
(adattato)

~~La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di adottare e di sforzarsi di conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% entro il 2016, che deve essere ottenuto tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Tale direttiva stabilisce che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri è seguito, se opportuno e ove necessario, da proposte di misure supplementari ad opera della Commissione, ivi inclusa una proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se da una relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla tale direttiva, dette proposte devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi. La valutazione d'impatto che accompagna la presente direttiva indica che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9%, che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20% di risparmio energetico entro il 2020 adottato in seguito, e pertanto non è necessario prendere in esame il livello degli obiettivi.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 57
(adattato)

~~Il programma "Energia intelligente — Europa" istituito con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)¹, ha contribuito a creare un ambiente favorevole alla corretta attuazione delle politiche energetiche sostenibili dell'Unione, eliminando gli ostacoli sul mercato quali un'insufficiente consapevolezza e capacità degli attori del mercato e delle istituzioni, ostacoli tecnici o amministrativi a livello nazionale al corretto funzionamento del mercato interno dell'energia o mercati del lavoro non sufficientemente sviluppati per adeguarsi alle esigenze poste dall'economia a basse emissioni di carbonio. Molti di tali ostacoli sono ancora presenti.~~

¹ ~~GUL 310 del 9.11.2006, pag. 15.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 58
(adattato)

~~Al fine di cogliere le notevoli potenzialità di risparmio energetico dei prodotti connessi all'energia, è opportuno accelerare ed ampliare l'attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹, e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti². La priorità dovrebbe essere data ai prodotti che offrono le maggiori potenzialità di risparmio energetico quali indicati dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, nonché alla revisione, se del caso, delle misure esistenti.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 59
(adattato)

~~Al fine di precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire requisiti di prestazione energetica a norma della direttiva 2010/31/UE nel rispetto della direttiva 2009/125/CE e delle sue misure di attuazione, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/125/CE.~~

¹ ~~GUL 285 del 31.10.2009, pag. 10.~~

² ~~GUL 153 del 18.6.2010, pag. 1.~~

↓ 2018/2002, considerando 36
(adattato)
⇒ nuovo

(115) Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari dell'Unione ben concepiti ed efficienti ~~quali~~ ⇒ nell'ambito del ~~↳ i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, ☒~~ programma InvestEU ~~☒~~ e da finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva con un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, dovrebbero progettare, realizzare e finanziare programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica.

↓ nuovo

(116) Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici attuali ed è probabile che evolva. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico.

(117) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità per tutti i consumatori di meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

↓ 2018/2002, considerando 38
(adattato)
⇒ nuovo

- (118) Per poter valutare l'efficacia della ~~direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla~~ presente direttiva, dovrebbe essere sancito ~~introdotta~~ l'obbligo di un riesame generale ~~di tale~~ della presente direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio ⇒ 2027 ⇐ ~~2024~~. Tale riesame dovrebbe ~~aver luogo~~ ~~successivamente al bilancio mondiale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2023, per~~ consentire l'introduzione ~~dei~~ necessari allineamenti ~~a~~ ~~questo processo~~, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.
-

↓ 2018/2002, considerando 39
(adattato)

- (119) Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva ~~2012/27/UE~~, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.

↓ 2018/2002, considerando 40

(adattato)

⇒ nuovo

(120) Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica e altri vettori energetici rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica che tengono conto del mix energetico sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul "contenuto di energia fisica", mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'"efficienza di conversione tecnica". Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'"energia primaria totale". Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della ~~direttiva 2012/27/UE~~ presente ~~della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica~~. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. Il valore del PEF si riferisce al 2018 e si basa sui dati interpolati dalla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES per il 2015 e il 2020 e adeguati con i dati di Eurostat fino al 2016. L'analisi riguarda gli Stati membri e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati dell'ENTSO-E della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica.

↓ 2018/2002, considerando 41

(121) I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione non dovrebbero essere dichiarati, a meno che risultino da una misura che vada oltre il minimo richiesto dall'atto giuridico dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello di Stato membro o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie a economie di scala. È pertanto necessario chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti purché superino i risparmi che si sarebbero verificati in assenza della misura politica e purché lo Stato membro dimostri che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha di fatto contribuito ai risparmi energetici dichiarati.

↓ 2018/2002, considerando 42
(adattato)

(122) Conformemente alla strategia per l'Unione dell'energia e ai principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica per l'attuazione di regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, compreso l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure. Nella ~~direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla~~ presente direttiva, "una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica" dovrebbe sottintendere l'obbligo di creare un sottogruppo di una popolazione statistica per quanto riguarda le misure di risparmio energetico in questione, in modo tale che esso rappresenti accuratamente l'intera popolazione relativamente a tutte le misure di risparmio energetico e consenta pertanto di trarre conclusioni ragionevolmente affidabili sulla fiducia nella totalità delle misure.

↓ 2018/2002, considerando 43

⇒ nuovo

(123) L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'importo dell'energia fornita da combustibili fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ai fini del loro obbligo di risparmio energetico cumulativo, gli Stati membri possono tenere conto ~~ove applicabile,~~ dei risparmi energetici derivanti da ~~⇒ misure politiche che promuovono le tecnologie~~ ~~← energie rinnovabili generate sugli o negli edifici per uso proprio~~ per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico ~~⇒~~, secondo il metodo di calcolo fornito dalla presente direttiva ~~←~~. ~~⇒ Non dovrebbero essere contabilizzati i risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili.~~ ~~←~~

↓ nuovo

(124) Alcune modifiche introdotte dalla presente direttiva potrebbero rendere necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 al fine di garantire la coerenza dei due atti giuridici. È opportuno razionalizzare le nuove disposizioni, che vertono principalmente sulla fissazione dei contributi nazionali, sui meccanismi per colmare i divari e sugli obblighi di comunicazione, e trasferirle al predetto regolamento una volta che sarà stato modificato. Potrebbe anche essere necessario riesaminare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva. I requisiti supplementari di comunicazione e monitoraggio non dovrebbero creare nuovi sistemi paralleli di comunicazione ma rientrerebbero nel quadro di monitoraggio e comunicazione esistente istituito dal regolamento (UE) 2018/1999.

(125) Per promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che la Commissione continui a sostenere lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete e pratiche innovative attraverso una piattaforma in linea.

↓ 2012/27/UE, considerando 60
(adattato)

~~Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione pari al 20 % entro il 2020 e gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre il 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri senza l'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.~~

↓ 2018/2002, considerando 45
(adattato)
⇒ nuovo

(126) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento ~~degli obiettivi~~ ☒ dell'obiettivo ☒ di efficienza energetica dell'Unione ~~del 20 % entro il 2020 e almeno del 32,5 % entro il 2030~~ e l'apertura verso ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica ~~oltre tali date,~~ ⇒ e verso la neutralità climatica ⇐ non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2012/27/UE, considerando 61
(adattato)

- (127) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato ~~sul funzionamento dell'Unione europea~~ riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base della presente direttiva ~~2004/8/CE~~ e riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva. ~~È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.~~
-

↓ 2018/2002, considerando 37
(adattato)

- (128) ~~Al fine di rendere possibile l'aggiornamento degli allegati della direttiva 2012/27/UE e dei valori di riferimento armonizzati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione.~~ È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ~~e che tali consultazioni siano condotte~~ nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono ~~dovrebbero ricevere~~ tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno ~~dovrebbero avere~~ sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

↓ 2012/27/UE, considerando 62
(adattato)

(129) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire ~~deverrebbero essere attribuite~~ alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

↓ 2012/27/UE, considerando 63
(adattato)

~~È opportuno abrogare tutte le disposizioni sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE. Queste ultime disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine per il conseguimento dell'obiettivo del 9%. È opportuno altresì sopprimere l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di cercare soltanto di acquistare prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica.~~

↓ 2012/27/UE, considerando 64
(adattato)

~~È opportuno limitare l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali rispetto alle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate discende da dette direttive.~~

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

↓ nuovo

(130) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

↓ 2012/27/UE, considerando 65
(adattato)
⇒ nuovo

(131) La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale interno e di applicazione delle direttive di cui all'allegato XV, parte B ~~2004/8/CE e 2006/32/CE~~.

↓ 2012/27/UE, considerando 66
(adattato)

~~Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,~~

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 1
(adattato)
⇒ nuovo

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'obiettivo principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze.

La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia, e prevede Prevede inoltre la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.

La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva .

2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva ☒ si applicano le definizioni seguenti ☒ ~~si intende per:~~

- 1) "energia": tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come ~~quali~~ definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia~~¹;

- 2) "efficienza energetica al primo posto": "efficienza energetica al primo posto" come definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;
- 3) "sistema energetico": il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;

¹ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- 42) "consumo di energia primaria": ~~il consumo interno lordo~~ ⇒ l'energia lorda disponibile ⇐, ad esclusione ⇒ dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo ⇐ degli usi non energeticoi ⇒ finale e ⇒ [...] ⇐ ⇒ dell'energia ambientale ⇐ ⇐;
- 53) "consumo di energia finale": ~~tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti~~ ⇒ (compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali) ⇐, le famiglie, i servizi ⇒ pubblici e privati ⇐, e l'agricoltura ⇒, la silvicoltura, la pesca e gli altri utenti finali (consumatori finali di energia) ⇐. Sono escluse ⇒ il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l'energia ⇒ [...] ⇐ ambientale ⇒ [...] ⇐ ⇐ ⇒ e ⇐ le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse ⇒ ⇐ e ⇒ il settore energetico, nonché le perdite addebitabili al trasporto e alla distribuzione (si applicano le definizioni di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008) ⇐ ;
- ⇒ 5 bis) "energia ambientale": la differenza tra il calore prodotto dalle pompe di calore e l'energia elettrica che consumano. Resta inteso che l'energia ambientale può riferirsi alle applicazioni sia di riscaldamento degli ambienti che di raffrescamento degli ambienti. Pertanto, l'energia ambientale si riferisce all'energia estratta con pompe di calore dall'ambiente (suolo, aria o acqua) per il riscaldamento o il raffrescamento degli ambienti. L'energia elettrica utilizzata dalle pompe di calore per il raffrescamento, nonché l'energia elettrica utilizzata dalle pompe di calore per il riscaldamento, sono incluse nel consumo di energia elettrica per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. ⇐
- 64) "efficienza energetica": ~~il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;~~
- 75) "risparmio energetico": ~~la~~ quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

- ~~86)~~ "miglioramento dell'efficienza energetica":¹ l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;
- ~~97)~~ "servizio energetico":¹ la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
- ~~108)~~ "enti pubblici":¹ ~~[...] ¹ 2004/18/CE ² [...] ³ del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁴ ⁵ le autorità nazionali, regionali o locali e le entità direttamente finanziate e amministrate da tali autorità, ma non aventi carattere industriale o commerciale ⁶ ;~~
- ~~9)~~ "governo centrale", tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;
- ~~114)~~ "superficie coperta utile totale":¹ la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

↓ nuovo

- 12) "amministrazioni aggiudicatrici": le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 6, punto 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
- 13) "enti aggiudicatori": gli enti aggiudicatori come definiti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE;

¹ ~~GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114.~~

- ~~1414~~) "sistema di gestione dell'energia": ~~l'un~~insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo ⇒ , compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi ⇐;
- ~~1512~~) "norma europea": ~~è~~ norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
- ~~1613~~) "norma internazionale": ~~una~~ norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;
- ~~1714~~) "parte obbligata": ~~il, un~~ distributore di energia o ~~la, una~~ società di vendita di energia al dettaglio ⇒ o il gestore del sistema di trasmissione ⇐ vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo ~~97~~;
- ~~1815~~) "parte incaricata": ~~l'un~~entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;
- ~~1916~~) "parte partecipante": ~~l'un~~impresa o ~~l'un~~organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;
- ~~2017~~) "autorità pubblica responsabile dell'attuazione": ~~l'un~~organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del ☒ monitoraggio ☒ ~~controllo~~ dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;

- ~~2118~~) "misura politica": ~~lo~~~~uno~~ strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- ~~2219~~) "azione individuale": ~~l'~~~~un'~~azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;
- ~~2320~~) "distributore di energia": ~~la,~~~~una~~ persona fisica o giuridica, compreso ~~il~~~~un~~ gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
- ~~2421~~) "gestore del sistema di distribuzione": ~~il,~~~~un~~ "gestore del sistema di distribuzione" ~~come~~~~quale~~ definito, rispettivamente, all'articolo 2, punto 29, ~~nd~~della direttiva (UE) 2019/944~~2009/72/CE~~ per quanto riguarda l'energia elettrica e all'articolo 2, punto 6, ~~nd~~della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas .
- ~~2522~~) "società di vendita di energia al dettaglio": ~~la,~~~~una~~ persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
- ~~2623~~) "cliente finale": ~~la,~~~~una~~ persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
- ~~2724~~) "fornitore di servizi energetici": ~~la,~~~~una~~ persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o ~~altre~~ misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
- ~~2825~~) "audit energetico": ~~la,~~~~una~~ procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico efficaci sotto il profilo dei costi-benefici ⇒ , a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati;

- ~~26)~~ "piccole e medie imprese" o "PMI", imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese¹; la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR
- ~~2927)~~ "contratti di rendimento energetico": gli accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove ~~siano erogati investimenti~~ ⇒ per ⇐ (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura ⇒ sia versato un corrispettivo ⇐ in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
- ~~3028)~~ "sistema di misurazione intelligente", ~~un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica~~ ⇒ : il "sistema di misurazione intelligente" come definito nella direttiva (UE) 2019/944 ⇐;
- ~~3129)~~ "gestore del sistema di trasmissione": ~~il~~ ~~un~~ "gestore del sistema di trasmissione" ☒ o il "gestore del sistema di trasporto" ☒ ~~come~~ ~~quale~~ definito, rispettivamente, ☒ all'articolo 2, punto 35, ☒ ~~in~~ della direttiva (UE) 2019/944~~2009/72/EC~~ ☒ per quanto riguarda l'energia elettrica ☒ e nella direttiva 2009/73/CE ☒ per quanto riguarda il gas ☒;
- ~~3230)~~ "cogenerazione": la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

¹ ~~GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36~~

- ~~3331~~) "domanda economicamente giustificabile": ~~la, una~~ domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di ☒ raffrescamento ☒ ~~raffreddamento~~ e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;
- ~~3432~~) "calore utile": ~~il~~ calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di ☒ riscaldamento o di raffrescamento ☒ ~~calore o di raffreddamento~~;
- ~~3533~~) "☒ energia elettrica ☒ ~~elettricità~~ da cogenerazione": ~~il~~ ☒ energia elettrica ☒ ~~elettricità~~ generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato III;
- ~~3634~~) "cogenerazione ad alto rendimento": ~~la~~ cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato IIIH;
- ~~3735~~) "rendimento complessivo": ~~la~~ somma annua della produzione di ☒ energia elettrica ☒ ~~elettricità~~ e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di ☒ energia elettrica ☒ ~~elettricità~~ e di energia meccanica;
- ~~3836~~) "rapporto ☒ energia elettrica ☒ ~~elettricità~~/calore": ~~il~~ rapporto tra ☒ energia elettrica ☒ ~~elettricità~~ da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;
- ~~3937~~) "unità di cogenerazione": ~~l', un'~~ unità che è in grado di operare in cogenerazione;
- ~~4038~~) "unità di piccola cogenerazione": ~~l', un'~~ unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MW_e;
- ~~4139~~) "unità di micro-cogenerazione": ~~l', un'~~ unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kW_e;
- ~~(40)~~ ~~"coefficiente di edificazione", il rapporto tra la superficie coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;~~

- 4241) "teleriscaldamento e teleraffrescamento ~~teleraffreddamento~~ efficienti": il, un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento ~~teleraffreddamento~~ che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore ⇨ che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24 ⇨;
- 4342) "riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ efficienti": l, un'opzione di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficace ~~efficiente~~ in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
- 4443) "riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ individuali efficienti": l, un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffrescamento ~~teleraffreddamento~~ efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

↓ nuovo

→ Consiglio

- 45) "centro di dati": la struttura o il gruppo di strutture [...] utilizzate per l'alloggiamento, l'interconnessione e il funzionamento di sistemi/server informatici e relative apparecchiature per l'archiviazione, il trattamento e/o la distribuzione di dati, nonché per le attività correlate¹ ;

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0132>.

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

4644) "ammodernamento sostanziale": ~~l'un~~ ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;

4745) "aggregatore  indipendente ": ~~un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.~~ ⇒ : l'"aggregatore indipendente" come definito all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2019/944; ⇐

↓ nuovo

⇒ Consiglio

48) "povertà energetica": l'impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, compresa un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti;

49) "utente finale": la persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per proprio uso finale, oppure la persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia;

50) "divergenza di interessi": l'assenza di una distribuzione equa e ragionevole degli obblighi e dei benefici finanziari connessi agli investimenti nell'efficienza energetica tra i soggetti interessati, ad esempio i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di unità immobiliari, oppure i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di condomini o edifici polifunzionali.

Principio "l'efficienza energetica al primo posto"

1. Conformemente al principio "l'efficienza energetica al primo posto", gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto di soluzioni di efficienza energetica nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative a grandi investimenti — vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 150 milioni di EUR o a 250 milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto — nei seguenti settori:

a) sistemi energetici;

b) settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica.

☞ Nell'attuazione del presente paragrafo, gli Stati membri possono tener conto della raccomandazione della Commissione sul principio "l'efficienza energetica al primo posto".¹

2. Gli Stati membri [...] valutano l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" [...] ogni due anni, se le decisioni strategiche [...] e di pianificazione e [...] quelle relative a grandi investimenti sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.

3. Nell'applicare il principio "l'efficienza energetica al primo posto", gli Stati membri:

¹ Raccomandazione della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre, C(2021) 7014 final.

- a) promuovono metodologie di analisi costi-benefici che consentano di valutare adeguatamente i più ampi benefici sociali delle soluzioni di efficienza energetica e garantiscono l'applicazione di tali metodologie laddove siano richieste valutazioni del rapporto tra costi e benefici;
- b) individuano [...] il soggetto [...] o i soggetti responsabili di monitorare l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e gli effetti delle decisioni strategiche [...] e di pianificazione e [...] di quelle relative a grandi investimenti sul consumo di energia e sull'efficienza energetica;
- c) riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio a livello nazionale e regionale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative a grandi investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali.

Articolo ~~43~~

Obiettivi di efficienza energetica

↓ nuovo

↻ Consiglio

1. Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno al 9 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 787 Mtep. Gli Stati membri si adoperano per contribuire collettivamente agli obiettivi indicativi dell'Unione in materia di consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 1023 Mtep¹ nel 2030.

¹ L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 9 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari.

↓ nuovo

Gli Stati membri comunicano inoltre le quote di consumo di energia dei settori di uso finale dell'energia ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, segnatamente industria, famiglie, servizi e trasporti, nei propri contributi nazionali di efficienza energetica. Indicano altresì le proiezioni riguardanti il consumo di energia del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ 3. c Nel definire tali obiettivi ⇒ contributi ⇐ gli Stati membri tengono conto:

↓ 2013/12/UE, articolo 1 e allegato,
lettera a)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

a) del fatto che nel ⇒ 2030 ⇐ ~~2020~~ il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a ~~1483~~ ⇒ 787 Mtep di energia finale ⇒ [...] c ⇒ e non dovrebbe essere superiore c a 1023 ⇐ MtepMtoe di energia primaria e non superiore a ~~1086 Mtoe di energia finale~~;

↓ 2012/27/UE (adattato)

- b) delle misure previste dalla presente direttiva;
- e) ~~delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e~~
- ce) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione;=

~~Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria quali:~~

↓ nuovo
↻ Consiglio

- d) di qualsiasi fattore pertinente che influisca sugli sforzi di efficientamento ↻ [...] ↻ :
- i) il livello collettivo di ambizione necessario per raggiungere gli obiettivi climatici;
- ii) la distribuzione equa degli sforzi nell'Unione;
- iii) l'intensità energetica dell'economia;

↓ 2012/27/UE (adattato)

iv) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci ~~efficienti~~ in termini di costi;

↓ nuovo

e) di altre circostanze nazionali che incidano sul consumo di energia, in particolare:

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

⌚ Consiglio

ib) l'evoluzione e la previsione del PIL ⌚ e in materia di demografia ⌚ ;

ii) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia ⇒ , l'evoluzione del mix energetico e la diffusione di nuovi combustibili sostenibili ⇄;

iii) lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, dell'energia nucleare, della cattura e dello stoccaggio del carbonio; e

↓ nuovo

↻ Consiglio

iv) ~~la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica~~ ↻ [...] ↻ ↻ ↻

↻ v) il potenziale di risparmio energetico economico; ↻

↻ vi) le condizioni climatiche attuali e le previsioni in materia di cambiamenti climatici. ↻

↓ 2012/27/UE

~~e) le azioni intraprese in fasi precoci~~

↓ 2013/12/UE, articolo 1 e allegato,
lettera b) (adattato)

~~2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale entro il 2020.~~

↓ 2012/27/UE (adattato)

~~3. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:~~

~~a) fa la somma degli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;~~

~~b) valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;~~

~~e) — tiene conto dell'analisi complementare risultante:~~

~~i) — dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;~~

~~ii) — dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;~~

↓ 2013/12/UE, articolo 1 e allegato,
lettera c) (adattato)

~~d) — confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale nel 2020.~~

↓ 2019/504, articolo 1

~~5. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in conformità degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri tengono conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 128 Mtoe di energia primaria e/o 846 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ 4. Nell'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il loro contributo si collochi entro un margine di ⇒ [...] ⇄ ⇒ 2,5 ⇄ punti percentuali rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I. ⇄

¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

➔ 5. La Commissione valuta che il contributo collettivo degli Stati membri sia almeno pari all'obiettivo vincolante dell'Unione ➔ in materia di consumo di energia finale ☹ di cui al paragrafo 1. Se conclude che non è sufficiente, entro due mesi dalla notifica da parte degli Stati membri, la Commissione comunica, a ciascuno Stato membro con un contributo nazionale inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I, un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto ➔ [...] ☹ ➔ in materia di consumo di energia finale ☹ basato sui seguenti elementi:

- a) la restante riduzione collettiva del consumo di energia ➔ finale ☹ necessaria per conseguire l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1;
- b) l'intensità relativa di gas a effetto serra per unità di PIL nel 2019 tra gli Stati membri interessati dalla comunicazione della Commissione;
- c) il PIL di tali Stati membri nel 2019.

➔ [...] ☹

➔ [...] ☹ ➔ Tali Stati membri ☹ aggiornano entro sei mesi la loro notifica di cui al paragrafo 2 con i loro nuovi contributi nazionali indicativi ➔ di efficienza energetica in materia di consumo di energia finale ☹ , unitamente a un aggiornamento della loro traiettoria indicativa per tali contributi e, se del caso, alle loro misure supplementari.

Se uno Stato membro ha notificato un contributo nazionale indicativo ➔ in materia di consumo di energia finale ☹ pari o superiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I, la Commissione non rivede tale contributo. ☹

➔ Nell'applicare il meccanismo di cui al presente paragrafo, la Commissione garantisce che non vi sia differenza tra la somma dei contributi nazionali di tutti gli Stati membri e l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1. ☹

➡ [...] Ⓞ

➡ 6 Ⓞ . Se, sulla base della valutazione in applicazione dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che non sono stati compiuti progressi sufficienti nell'apporto dei contributi di efficienza energetica, gli Stati membri che si situano al di sopra delle loro traiettorie indicative ➡ in materia di consumo di energia finale Ⓞ di cui al paragrafo 2 provvedono affinché entro un anno dalla data di ricezione della valutazione della Commissione siano attuate misure supplementari tese a riportarli sul giusto percorso. Le misure supplementari includono, ma non in via esaustiva, ➡ [...] Ⓞ ➡ almeno una delle seguenti misure Ⓞ :

- a) misure nazionali che determinino risparmi energetici aggiuntivi, ivi compresa una maggiore assistenza allo sviluppo di progetti per l'attuazione di misure di investimento a favore dell'efficienza energetica;
- b) l'innalzamento dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 8;
- c) l'adeguamento dell'obbligo per il settore pubblico;
- d) il versamento di un contributo finanziario volontario al fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 28, o ad altri strumenti di finanziamento dedicati all'efficienza energetica, di importo annuo corrispondente agli investimenti richiesti per riportarsi sulla traiettoria indicativa.

Lo Stato membro che si situi al di sopra della sua traiettoria indicativa ➡ in materia di consumo di energia finale Ⓞ di cui al paragrafo 2 include nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 una spiegazione delle modalità con cui colmerà il divario al fine di garantire l'apporto dei suoi contributi nazionali di efficienza energetica.

La Commissione valuta se le misure nazionali di cui al presente paragrafo sono sufficienti a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione. Se le misure nazionali sono ritenute insufficienti la Commissione, ove opportuno, propone misure ed esercita la sua competenza a livello dell'Unione per garantire nello specifico il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2030.

☞ [...] ☞ ☞ 7 ☞ . La Commissione valuta entro il 31 dicembre 2026 eventuali cambiamenti metodologici che abbiano interessato i dati comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, il metodo di calcolo dei bilanci energetici e i modelli energetici per l'uso di energia in Europa e, ove necessario, propone adeguamenti tecnici di calcolo degli obiettivi dell'Unione per il 2030 al fine di mantenere il livello di ambizione stabilito al paragrafo 1.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 2

~~6. La Commissione valuta gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 1, paragrafo 1, in vista della presentazione di una proposta legislativa entro il 2023 al fine di rivedere tali obiettivi al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti da evoluzioni economiche o tecnologiche, ovvero se necessario per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione.~~

CAPO II

~~EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA~~ ☒ **RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO** ☒

↓ nuovo

↻ Consiglio

Articolo 5

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

1. a. Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,7 % l'anno o, in alternativa, di almeno l'[1,9 %] l'anno se si escludono i trasporti pubblici o le forze armate, rispetto all'anno X-2 (posto che X è l'anno di [...]). Per adempiere a tale obbligo, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di riferimento che comprende il consumo di energia finale di tutti gli enti pubblici per l'anno X-2.

1.b. Nel periodo di transizione di quattro anni dopo la data di recepimento del presente articolo, l'obiettivo di cui al paragrafo 1.a sarà indicativo. Durante il periodo di transizione gli Stati membri possono utilizzare i dati sul consumo stimato e quattro anni dopo la data di recepimento del presente articolo gli Stati membri adeguano lo scenario di riferimento e allineano il consumo stimato di energia finale di tutti gli enti pubblici al consumo effettivo di energia finale di tutti gli enti pubblici.

➔ 1.c. L'obbligo di cui al paragrafo 1.a e i requisiti di cui ai paragrafi 1.a e 1.b non comprendono, fino al 31 dicembre 2026, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali [da definire all'articolo 2 con riferimento a ESTAT] che servono meno di 50 000 abitanti e, fino al 31 dicembre 2029, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali [da definire all'articolo 2 con riferimento a ESTAT] che servono meno di 5 000 abitanti. ◀

➔ 1.d. ▶ Nel calcolo del consumo di energia finale dei loro enti pubblici gli Stati membri possono tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.

2. Gli Stati membri includono nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 ➔ [...] ▶ il volume della riduzione del consumo di energia che ➔ gli enti pubblici sono tenuti a realizzare per settore ➔ [...] ▶ e le misure previste a tal fine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi ➔ strumenti di pianificazione a lungo termine, quali ▶ piani per la decarbonizzazione ➔ o piani sostenibili nel settore dell'energia ▶, previa consultazione dei portatori di interessi e del pubblico, in particolare dei gruppi ➔ vulnerabili ▶ a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti ➔ [...] ▶ .

4. Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici nell'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici.

5. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita delle proprie attività strategiche e di investimento.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

Articolo ~~65~~

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, ciascuno Stato membro garantisce che ~~dal 1° gennaio 2014~~ ⇒ almeno ⇐ il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o ☒ raffreddati ☒ ~~raffreddati~~ di proprietà ~~del proprio governo centrale e da esso occupati~~ ⇒ dei suoi enti pubblici ⇐ sia ristrutturato ogni anno per ~~rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito~~ ⇒ trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero ⇐ in ~~applicazione~~ ☒ conformità ☒ dell'articolo 4 ⇒ 9 ⇐ della direttiva 2010/31/UE.

↻ 1 bis. Gli Stati membri possono escludere gli alloggi sociali dall'obbligo di cui al paragrafo 1. Qualora decida in tal senso, lo Stato membro comunica alla Commissione, nel suo piano di ristrutturazione degli edifici a norma dell'articolo 3 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), altre politiche e misure di efficienza energetica volte a migliorare i livelli minimi di prestazione energetica degli alloggi sociali. ↻

¹ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

↓ nuovo

⇒ Consiglio

Gli enti pubblici che occupano un edificio non di loro proprietà ⇒ [...] ⇐ ⇒ negozano con ⇐ il proprietario ⇒ [...] ⇐ ⇒ e si prefiggono che ⇐ l'edificio ⇒ [...] ⇐ ⇒ sia trasformato ⇐ in un edificio a energia quasi zero ⇒ [...] ⇐ .

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m² di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m² a partire dal 9 luglio 2015.~~

~~Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3 % ⇒ La quota di almeno il 3 % ⇐ è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici ☒ aventi ☒ ~~con~~ una superficie coperta utile totale superiore a 500 m² e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m², di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi ⇒ degli enti pubblici ⇐ dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE ⇒ 2024, non sono edifici a energia quasi zero ⇐.~~

~~Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici del governo centrale conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione.~~

~~Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici del governo centrale con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile.~~

~~2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di edifici:~~

~~a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;~~

~~b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;~~

~~c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.~~

➔ 2. Gli Stati membri possono decidere di non ristrutturare fino al livello di cui al paragrafo 1:

a) edifici di proprietà di enti pubblici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. ☺

☞ Per qualsiasi edificio non compreso nelle lettere da a) a c), gli Stati membri possono decidere di non ristrutturarlo fino al livello di cui al paragrafo 1 se valutano autonomamente che non è fattibile sul piano tecnico, economico o funzionale trasformare tale edificio in un edificio a energia quasi zero. Nel caso in cui decidano di farlo, gli Stati membri non possono contabilizzare la ristrutturazione di tale edificio ai fini del rispetto del requisito di cui al paragrafo 1. ☹

~~3. Se uno Stato membro ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici del governo centrale nel corso di un determinato anno, esso può contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni precedenti o seguenti.~~

3. ☞ Se uno Stato membro ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici di proprietà di enti pubblici nel corso di un determinato anno, può contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione di uno dei tre anni seguenti. ☹

☞ [...] ☹ ☞ 4. ☹ ⇒ ☞ [...] ☹ ⇐ Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici ~~del governo centrale~~ gli edifici nuovi ~~occupati e~~ posseduti in sostituzione di edifici specifici ~~del governo centrale~~ ⇒ degli enti pubblici ⇐ demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti ~~e gli edifici che sono stati venduti, demoliti o messi in disuso nel corso di uno dei due anni precedenti per via di un uso più intenso di altri edifici.~~ ⇒ ☞ [...] ☹ ☞ Tale disposizione ☹ si ☞ [...] ☹ ☞ applica ☹ esclusivamente se più ☞ [...] ☹ ☞ efficiente ☹ sotto il profilo dei costi e più ☞ [...] ☹ ☞ sostenibile ☹ in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO₂ nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali. ⇐

~~5. Ai fini del presente articolo, entro il 31 dicembre 2013, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m² e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m², ad eccezione degli edifici esentati a norma del paragrafo 2. L'inventario è aggiornato con cadenza almeno biennale. L'inventario comprende quanto meno i seguenti dati:~~

- a) la superficie coperta in m²; e
- b) ~~la~~ l'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio ~~e dati energetici pertinenti~~ rilasciato in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE.

~~6. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire entro il 2020 un volume di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati almeno equivalente a quello richiesto al paragrafo 1, su cui riferiscono su base annua.~~

~~Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati membri possono stimare il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento del governo centrale prima e dopo la ristrutturazione e in base a stime riguardanti la superficie del loro parco immobiliare. Le categorie di riferimento degli edifici del governo centrale sono rappresentative di tale parco immobiliare.~~

~~Gli Stati membri che optano per l'approccio alternativo comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2013, le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendono raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del governo centrale.~~

~~7. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a:~~

~~a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;~~

~~b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;~~

~~c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.~~

☞ 6. Gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che consegua ogni anno un volume di risparmi energetici negli edifici degli enti pubblici almeno equivalente a quello prescritto al paragrafo 1.

Nell'attuazione dell'approccio alternativo, gli Stati membri provvedono affinché, ogni anno, sia introdotto un passaporto di ristrutturazione a norma dell'[articolo 10]¹ della direttiva 2010/31/UE per gli edifici che rappresentano almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici. Per tali edifici, la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero² deve essere realizzata al più tardi entro il 2040.

Ai fini dell'approccio alternativo, gli Stati membri possono stimare il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento degli enti pubblici prima e dopo la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero in conformità dell'[articolo 9]³ della direttiva 2010/31/UE.

Gli Stati membri che optano per l'approccio alternativo notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, i risparmi energetici previsti per conseguire l'equivalente dei risparmi energetici negli edifici di cui al paragrafo 1 entro il 2030. 🗨

¹ Numero dell'articolo da aggiornare al termine del processo di adozione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

³ Numero dell'articolo da aggiornare al termine del processo di adozione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

~~☒~~ Appalti pubblici ~~☒~~ ~~Acquisto da parte di enti pubblici~~

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~il governo centrale acquisti~~ ⇒ le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino ⇐ esclusivamente prodotti, servizi, ~~ed edifici~~ ☒ e ☒ ⇒ lavori ⇐ ad alta efficienza energetica, ~~nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'~~ ☒ conformemente ai requisiti di cui all' ~~☒~~ allegato ~~IVIII~~ ☒ della presente direttiva ~~☒~~ ↻, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile ◐ .

~~L'obbligo di cui al primo comma si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.~~

↓ nuovo

Gli Stati membri provvedono altresì affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui al primo comma applichino il principio "l'efficienza energetica al primo posto" di cui all'articolo 3, anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per cui l'allegato IV non prevede requisiti specifici.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se [...] compromette la sicurezza pubblica o ostacola la risposta alle emergenze di salute pubblica. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. L'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori~~¹.

3. ~~Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.~~ ⇒ Fatto salvo l'articolo [...] 27 , paragrafo 4, della presente direttiva, Gli Stati membri ~~incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità~~ ⇒ [...] , in caso di appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, incoraggiano le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori [...] a valutare la fattibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.

¹ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

4. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti ~~contemplato nell'insieme~~ ~~di~~ ☒ che rientra pienamente nell'ambito di applicazione di ☒ un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ~~della direttiva~~ ~~2010/30/UE~~, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.

↓ nuovo

☞ Consiglio

5. Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto ☞, nel concludere i contratti di cui al paragrafo 1, ☹ le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi ☞ o dei criteri nazionali equivalenti disponibili ☹.

Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 ☞ pubblicando tali informazioni nei rispettivi avvisi su Tenders Electronic Daily (TED), conformemente alle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2014/23/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 ☹.

¹ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un nuovo edificio e possono altresì rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m².

Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.

6. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali necessarie affinché le singole amministrazioni aggiudicatrici non siano dissuase dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

7.b) ⇒ Gli Stati membri eliminano eventuali ostacoli di ordine regolamentare o non regolamentare all'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda ⇐ le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e ad altri meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

↓ nuovo

Nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 3
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

CAPO III

⊠ EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA ⊠

Articolo ~~87~~

Obbligo di risparmio energetico

1. Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

- a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;
- b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre ~~2030~~ ⇒ [...] ⇐ ⇐ 2030 ⇐ pari ⇐ : ⇐
- ⇐ i) ⇐ allo 0,8 % del consumo ~~energetico~~ annuo ~~finale~~ medio ⊠ di energia finale ⊠ realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019. In deroga a tale requisito, Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre ~~2030~~ ⇒ 2023 ⇐ pari allo 0,24 % del consumo ~~energetico~~ annuo ~~finale~~ medio ⊠ di energia finale ⊠ realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; ⇐
- ⇐ ii) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; ⇐

- iii) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; ⌂
- iv) dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019. ⌂
- c) In deroga ai requisiti di cui alla lettera b), punti da ii) a iv), Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,45 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019. ⌂

⌄ nuovo

➤ [...] ⌂

⬇ 2018/2002, articolo 1, punto 3
(adattato)
⇒ nuovo
➤ Consiglio

Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a) ➤ [...] ⌂ e ➤ e ⌂ b) ⇒ ➤ [...] ⌂ ⌄, purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmi energetici cumulativi prescritto nell'uso finale.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al ~~⇒~~ tasso di risparmio di cui al ~~⇐~~ primo comma, lettera ~~⊖ [...] ⊖ b) ⊖ [...] ⊖ ⊖ b), punto ii), ⊖~~ per periodi decennali dopo il 2030, ~~a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2028 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.~~

~~210.~~ Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi ~~⊗~~ energetici ~~⊗~~ di energia prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo ~~97-bis~~ o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo ~~107-ter~~. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative. ~~9.~~ Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi ~~⇒~~ energetici ~~⇐~~ derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli ~~97-bis~~ e ~~107-ter~~ e ~~all'articolo 28, paragrafo 11, dell'articolo 20, paragrafo 6,~~ siano calcolati conformemente all'allegato V.

↓ nuovo

⊖ Consiglio

3. Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria ~~⊖, ma non solo, ⊖~~ presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali ~~⊖~~ o le famiglie finanziariamente deboli ~~⊖~~. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

☞ Fatti salvi la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, ☞ ☞ [...] ☞
☞ in ☞ sede di elaborazione delle misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.

Gli Stati membri realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica dei seguenti indicatori per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili:

- a) incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_md01]);
- b) arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_md07]); e
- c) struttura delle spese destinate ai consumi per quintile di reddito e per scopo dei consumi nella classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) (Eurostat, HBS, [hbs_str_t223], dati per [CP045] Energia elettrica, gas e altri combustibili).

4. Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle rispettive relazioni intermedie in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento gli Stati membri forniscono informazioni sugli indicatori applicati, sulla quota media aritmetica e sui risultati delle misure politiche introdotte a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 3
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

5. Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020. ⇒ I risparmi energetici realizzati in un dato periodo d'obbligo non sono contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per i precedenti periodi d'obbligo di cui al paragrafo 1. ⇐

6. Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b) ⇒ , punto i) ⇐ , possono calcolare il volume di risparmi energetici ⇐ prescritto ⇐ richieste ⇒ di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ⇒ punto i), ⇐ ⇐ in uno o più dei modi seguenti:

- a) applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo ~~finale~~ di energia ~~finale~~ , ~~realizzate~~ nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
- b) escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo;
- c) ricorrendo a una delle opzioni di cui al paragrafo 8.

7. Ove si avvalgano ⇐ di una ⇐ delle possibilità previste al paragrafo 6 , ~~lettere a), b) o c)~~, ⇒ in relazione ai risparmi energetici prescritti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ⇒ punto i), ⇐ ⇐ gli Stati membri stabiliscono:

- a) il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo di risparmi energetici ~~nessu~~ nell'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio ⇐ energetico ⇐ netto ~~di energia~~ non sia inferiore al requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b) ⇒ , punto i) ⇐ ; e

- b) il proprio scenario di base del calcolo che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti.

84. Fatto salvo il paragrafo 95, ciascuno Stato membro può:

- a) effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;
- b) escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto \Rightarrow al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), \Leftarrow i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 2314, paragrafo 4, ~~lettera b)~~, all'articolo 2414, paragrafo 45, ~~lettera a)~~, e all'articolo 2515, ~~paragrafo 1~~, paragrafi da 51 a 96 e paragrafo 119. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione;
- d) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e che possono essere misurate e verificate;

- e) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020;
- f) escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto ⇒ al paragrafo 1, primo comma, ⇒ [...] ⇒ lettera a) e ⇒ lettera b), ⇒ punto i), ⇐ il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili;
- g) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto ⇒ al paragrafo 1, primo comma, ⇒ [...] ⇒ lettera a) e ⇒ lettera b), ⇒ punto i), ⇐ i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli articoli 97 bis e 107 ter, notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni conformemente all'articolo 24.

95. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 84 per il periodo ~~ipercodi~~ di cui al paragrafo 1, primo comma, ⇒ [...] ⇒ lettera a) e ⇒ lettera b) ⇒ punto i) :

- a) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 84, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 84 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

- b) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b) ~~☉~~, punto i) ~~☾~~, gli Stati membri possono avvalersi del paragrafo ~~84~~, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo ~~84~~, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo ~~84~~ nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi ~~62~~ e ~~73~~.

Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo ~~84~~, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo ~~finale~~ di energia finale nel periodo d'obbligo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre ~~2030~~ ⇒ 2023 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b) ~~☉~~, punto i) ~~☾~~ ⇐ non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso ~~di risparmio~~ annuale ☒ di risparmi ☒ di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

~~106~~. ⇒ Negli aggiornamenti dei ⇐ ~~Nei~~ rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima ⇒ in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 ed ⇐ elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 ⇒ e nelle rispettive relazioni intermedie ⇐, gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 ~~di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo~~ e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso ~~di risparmio~~ annuale ☒ di risparmi ☒ e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo ~~84~~ del presente articolo sono state applicate.

↓ nuovo

↻ Consiglio

11. Nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di risparmi energetici prescritto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera **a)** [...], **b)**, e al paragrafo 3 del presente articolo, nonché una descrizione delle misure politiche da attuare per realizzare il volume totale prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale e i relativi metodi di calcolo conformemente all'allegato V della presente direttiva. Gli Stati membri usano il modello fornito loro a tal fine dalla Commissione.

12. Se, in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999 oppure della proposta o della versione definitiva dell'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, o in base alla valutazione delle proposte o delle versioni definitive dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che le misure politiche non assicurano la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine del periodo d'obbligo, essa può, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri le cui misure politiche ritiene insufficienti a garantire l'adempimento dei loro obblighi di risparmio energetico.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 3

~~7. I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.~~

↓ nuovo

↻ Consiglio

13. Lo Stato membro che entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 non abbia realizzato i risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale realizza i risparmi mancanti, in aggiunta a quelli prescritti, entro la fine del periodo d'obbligo successivo. ↻ In alternativa, lo Stato membro che abbia realizzato risparmi energetici cumulativi nell'uso finale superiori al livello prescritto entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 è autorizzato a riportare il quantitativo ammissibile non superiore al 10 % di tale eccedenza nel periodo d'obbligo successivo senza che l'impegno obiettivo sia aumentato. ↻

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 3

⇒ nuovo

~~8. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri che consentono alle parti obbligate di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b), possono, ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, contabilizzare i risparmi di energia ottenuti in un determinato anno dopo il 2010 e prima del periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, come se fossero stati ottenuti dopo il 31 dicembre 2013 e prima del 1o gennaio 2021, purché si applichino tutte le seguenti condizioni:~~

~~a) il regime obbligatorio di efficienza energetica era in vigore in un dato momento tra il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2014 ed è stato inserito nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica dello Stato membro presentato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2;~~

~~b) i risparmi sono stati generati a norma del regime obbligatorio;~~

~~e) i risparmi sono calcolati conformemente all'allegato V;~~

~~d) gli anni, per i quali i risparmi sono contabilizzati, sono stati indicati nei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.~~

~~11. In sede di elaborazione delle misure politiche per adempiere ai propri obblighi di realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica, conformemente ai criteri da essi definiti, prendendo in considerazione le proprie prassi attuali nel settore, imponendo, nella misura adeguata, che una parte delle misure di efficienza energetica a norma dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, delle misure politiche alternative o dei programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica e, se del caso, negli alloggi sociali.~~

~~Nelle rispettive relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 gli Stati membri forniscono informazioni in merito ai risultati delle misure volte ad alleviare la povertà energetica nell'ambito della presente direttiva.~~

~~1412.~~ ⇒ Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, ⇐ Gli Stati membri dimostrano ⇒ quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli: ⇐

a) che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;=

↓ nuovo

b) in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'articolo 4;

c) che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente ai requisiti del presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 4

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~97~~^{bis}

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo ~~87~~, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo ~~87~~, paragrafi ~~84~~ e ~~95~~, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo ~~87~~, paragrafo 1.

⇒ Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica possono anche designare un'autorità pubblica responsabile dell'attuazione incaricata della gestione del regime. Ⓒ

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo ~~2820~~, paragrafo ~~116~~.

2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra ⇒ i gestori dei sistemi di trasmissione, ⇐ i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo ~~87~~, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo ~~106~~, lettera a), del presente articolo.

3. Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nell'adempire il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

↴ nuovo

➡ Consiglio

4. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia ➡, a condizione che essi comportino risparmi energetici nell'uso finale e siano calcolati conformemente all'allegato V, ➡ e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitigano gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese.

5. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con le autorità locali o i comuni ➡ e con i servizi sociali ➡ onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici. ➡ Gli Stati membri garantiscono l'ammissibilità delle misure per le singole unità situate in condomini. ➡

6. Gli Stati membri ~~che~~ **che** hanno imposto alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ~~impongono~~ **impongono** alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ed esigono informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali (con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza) nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 4
(adattato)
⇒ nuovo

74. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate.
⇒ Ai fini della conversione del volume di risparmi energetici, ~~si~~ **si** applicano i ~~poteri~~ **poteri** calorifici netti ~~fattori di conversione~~ **fattori di conversione** di cui all'allegato ~~VI~~ **VI** del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione¹ e il fattore di energia primaria a norma dell'articolo 29, ~~IV~~ **IV** ⇒ a meno che non sia giustificabile l'uso di altri coefficienti di conversione ~~⇒~~.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

85. Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica finalizzati allo svolgimento di in base ai quali si svolge una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate. ⇒ Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per l'edilizia e i trasporti stradali [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)¹], il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico del soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile [conformemente all'articolo 1, punto 21, della COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)]. ⇐

↓ nuovo

9. Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi, ma non solo, i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

¹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.

106. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono

☒ autorizzare le parti obbligate a ☒:

- a) ~~consentire alle parti obbligate di~~ contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi ☒ energetici ☒ ~~di energia~~ segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;
- b) ~~consentire alle parti obbligate di~~ contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi ☒ d'obbligo ☒ ~~obbligatori~~ stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1.

Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.

117. Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

Articolo ~~107~~^{ter}

Misure politiche alternative

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo ~~87~~, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l'articolo ~~87~~, paragrafi ~~84~~ e ~~95~~, i risparmi energetici prescritti all'articolo ~~87~~, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.

2. Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica ~~in questione~~ sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.

↓ nuovo

3. Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi, ma non solo, i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

4. Quando riferiscono in merito a una misura fiscale, gli Stati membri dimostrano in che modo il suo impianto garantisce l'efficacia del segnale di prezzo, ad esempio l'aliquota d'imposta e la visibilità nel tempo. Qualora l'aliquota d'imposta diminuisca, gli Stati membri spiegano in che modo la misura fiscale continua a determinare nuovi risparmi energetici.

Articolo 11~~8~~

~~Audit energetici e~~ Sistemi di gestione dell'energia ☒ e audit energetici ☒

↓ nuovo

☞ Consiglio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 100 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell'energia. Il sistema di gestione dell'energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell'energia siano oggetto di un audit energetico. Gli audit energetici sono svolti in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti qualificati o accreditati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 26, oppure sono eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale. Gli audit energetici hanno luogo almeno ogni quattro anni a decorrere dalla data dell'audit energetico precedente.

Gli esiti degli audit energetici, ivi comprese le raccomandazioni risultanti da tali audit, sono trasmessi agli amministratori dell'impresa. Gli Stati membri provvedono affinché gli esiti e le raccomandazioni messe in atto siano pubblicati nella relazione annuale dell'impresa, ☞ [...] ☞ ☞ a eccezione delle informazioni soggette alle normative nazionali a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza ☞ .

⇒ Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri impongono che, se in un dato anno un'impresa ha un consumo annuo superiore rispettivamente a 100 TJ e 10 TJ, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità nazionali incaricate dell'attuazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri possono promuovere l'uso di una piattaforma nuova o esistente per facilitare la raccolta dei dati richiesti a livello nazionale. ↻

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

34. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

- a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o
- b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell'allegato VI. ⇒ Gli Stati membri ⇒ designano un'autorità o un organismo competente per garantire il rispetto dei termini per lo svolgimento ↻ ⇒ [...] ↻ degli audit energetici ⇒ di cui al paragrafo 2 e la corretta applicazione dei criteri minimi di cui all'allegato VI ↻ . ⇐

Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

~~42.~~ Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI ~~⇒ alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 ⇐~~ a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.

~~3. Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.~~

~~Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.~~

~~4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.~~

↓ nuovo

5. Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le imprese che non sono PMI e alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

~~65.~~ Si considera che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo ~~4~~ ⇒ 2 ⇐ gli audit energetici svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi fondati sull'allegato VI ed eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di ~~☒~~ portatori di interessi ~~☒~~ ~~sogetti interessati~~ e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine, o dalla Commissione.

L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

7. Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico sono esentate dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizione che il contratto di rendimento energetico ⇒ include i necessari elementi del sistema di gestione dell'energia e che il contratto ⇐ rispetti i requisiti fissati all'allegato XIV.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

~~86.~~ Le imprese ~~che non sono PMI e~~ che attuano un sistema di gestione ~~dell'energia e~~ ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate dai requisiti di cui ~~al paragrafo 4~~ ⇒ ai paragrafi 1 e 2 ⇐, a condizione ~~che gli Stati membri assicurino~~ che il sistema di gestione ☒ ambientale ☒ in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI.

~~97.~~ Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o ☒ teleraffrescamento ☒ ~~teleraffreddamento~~ esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.

Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇐

⇒ Articolo 11 bis

Centri di dati ⇐

⇒ [...] ⇐ ⇒ 1. Gli ⇐ Stati membri impongono ai titolari e ai gestori di ogni centro di dati sul loro territorio con un consumo di energia significativo di rendere pubbliche, entro il 15 marzo 2024 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni elencate nell'allegato VI ⇒ [...] ⇐ ⇒ bis ⇐, che gli Stati membri comunicano poi alla Commissione. ⇒ 1 ⇐

¹ La Commissione sta attualmente lavorando al concetto di consumo di energia significativo per i centri di dati. Il risultato di tale lavoro potrebbe far parte del testo legislativo o di un atto delegato in una fase successiva.

⇒ 2. I centri di dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa, della sicurezza civile e della protezione della popolazione non sono soggetti alle disposizioni del paragrafo 1. ☺

⇒ 3. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione istituisce una banca dati UE sui centri di dati contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1. Tale banca dati UE è accessibile al pubblico. ☺

↓ 2012/27/UE

Articolo ~~129~~

↓ 2019/944, articolo 70, punto 1, lettera a)

Misurazione del gas naturale

↓ 2019/944, articolo 70, punto 1, lettera b)

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

↓ 2012/27/UE (adattato)

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

- a) è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficace efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;
- b) si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
-

↓ 2019/944, articolo 70, punto 1, lettera c)

2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:

↓ 2012/27/UE

- a) provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;
- b) garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;
- ce) richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 6
(adattato)

Articolo ~~139-bis~~

Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

2. Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffrescamento ~~raffreddamento~~ o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico

1. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffrescamento ~~raffreddamento~~ oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffrescamento ~~raffreddamento~~ o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano ripartitori individuali dei costi di riscaldamento che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.

2. Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al primo comma del paragrafo 1.

3. Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffrescamento ~~raffreddamento~~, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffrescamento ~~raffreddamento~~ e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata come segue:

- a) l'acqua calda per uso domestico;
- b) il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;
- c) per il riscaldamento o il raffrescamento ~~raffreddamento~~ degli appartamenti.

Articolo ~~159~~ quater

Obbligo di lettura da remoto

1. Ai fini degli articoli ~~139 bis~~ e ~~149 ter~~, i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione ~~installati dopo il 25 ottobre 2020~~ sono leggibili da remoto. ~~Continuano ad applicarsi~~ Si applicano le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo ~~149 ter~~, paragrafo 1.

2. Entro il 1° gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.

↓ 2012/27/UE

Articolo ~~1610~~

↓ 2019/944, articolo 70, punto 2, lettera
a)

Informazioni di fatturazione per il gas naturale

↓ 2019/944, articolo 70, punto 2, lettera
b) (adattato)

1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, ~~entro il 31 dicembre 2014~~, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.

↓ 2012/27/UE

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

↓ 2019/944, articolo 70, punto 2, lettera
c)

2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

- a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione; e
- b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

3. Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri:

- a) richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;
- b) provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;
- c) provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VII;
- d) possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

- e) richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 8
(adattato)

Articolo ~~1710~~ bis

**Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento
~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico**

1. Laddove siano installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato ~~VIII~~ VII bis, per tutti gli utenti finali, ~~vale a dire per le persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.~~

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la ripartizione delle spese in base alle misurazioni del consumo sulla base di ripartitori dei costi di riscaldamento di cui all'articolo ~~149~~ ter, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2. Gli Stati membri:

- a) prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;

- b) provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
- c) provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato ~~VIII~~^{VII bis}, punto 3; e
- d) promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione.

Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;

3. Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 9

Articolo ~~18~~

↓ 2019/944, articolo 70, punto 3

**Costi dell'accesso alle informazioni sulla ~~dis~~misurazione e ~~sulla~~ fatturazione
del gas naturale**

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 9

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

Articolo ~~194~~ bis

Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione ~~misurazione~~, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento ~~raffreddamento~~ e l'acqua calda per uso domestico

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffrescamento ~~raffreddamento~~ e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo ~~149~~ ter è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.
3. Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.

↓ nuovo

↻ Consiglio

CAPO IV

INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 20

Diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio², gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali e, ove esplicitamente menzionati, agli utenti finali siano riconosciuti i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a) l'identità [...] e l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;

b) i servizi forniti e i livelli minimi di qualità del servizio [...] inclusi ;

¹ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

² Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

- c) i tipi di servizio di manutenzione ➤ [...] ➤ ➤ inclusi nel contratto senza oneri aggiuntivi ➤ ;
- d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;
- e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;
- f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;
- g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 21;
- h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nel sito web dell'impresa ➤ ; ➤
- i) i dati di contatto che consentono al cliente di individuare gli sportelli unici pertinenti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punto i). ➤

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali e gli utenti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, ➤ tra cui prezzi e tariffe, ➤ comprensibile e in un linguaggio semplice e conciso.

3. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali ➡ e hanno la possibilità di risolvere il contratto se non accettano le nuove condizioni ☹. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. ➡ La risoluzione del contratto non comporta costi aggiuntivi per il cliente finale. ☹

4. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

5. Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

6. I fornitori offrono ai clienti finali e agli utenti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. Gli utenti finali che ne facciano richiesta hanno accesso alle condizioni generali. I clienti finali e gli utenti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. Ai clienti finali con disabilità sono fornite in formato accessibile tutte le informazioni pertinenti relative al loro contratto con il fornitore.

¹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

7. I clienti finali e gli utenti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

↻ 7 bis. In caso di disconnessione pianificata, i fornitori forniscono ai clienti interessati informazioni adeguate sulle misure alternative con sufficiente anticipo e senza costi aggiuntivi. Tali misure alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a moratorie della disconnessione. ⌂

↓ 2012/27/UE (adattato)

Articolo ~~21~~¹²

~~Programma di i~~Informazione e coinvolgimento dei consumatori ⊗ sensibilizzazione ⊗

↓ nuovo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l'energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

~~21.~~ Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei ~~piccoli clienti di energia~~ clienti finali, ~~comprese le utenze domestiche~~ e degli utenti finali. Dette misure ~~possono rientrare~~ rientrano in una strategia nazionale ~~⇒ quale il piano nazionale integrato per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o la strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi della direttiva 2010/31/UE~~.

~~22.~~ Ai fini del ~~paragrafo 1~~ presente articolo, dette misure comprendono ~~uno o più degli elementi elencati alle lettere a) o b)~~:

~~a)~~ un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, ~~che possono includere~~ ad esempio:

- i) incentivi fiscali;
- ii) accesso a finanziamenti, buoni, contributi o sovvenzioni;
- iii) erogazione di informazioni ~~⇒ in formato accessibile alle persone con disabilità~~;
- iv) progetti esemplari;
- v) attività sul luogo di lavoro;

↓ nuovo

vi) attività formative;

vii) strumenti digitali.

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ Ai fini del presente articolo, tra le suddette misure si ~~annovera la~~ creazione di un quadro di sostegno per ~~i consumatori e le loro associazioni durante l'eventuale introduzione dei contatori intelligenti mediante la comunicazione di~~ attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1 ~~, in particolare per~~:

↓ nuovo

i) creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare quelli civili e quelli non civili di piccole dimensioni, consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica, ad esempio per la ristrutturazione energetica di edifici e la diffusione delle energie rinnovabili nell'edilizia;

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

ii) comunicazione di

~~ii)~~ cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;

~~iii)~~ ⇒ divulgazione di ~~informazioni sulle misure di efficienza energetica~~ e sugli strumenti di finanziamento ~~;~~

↓ nuovo

iv) predisposizione di punti unici di contatto al fine di fornire ai clienti finali e agli utenti finali tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali punti unici di contatto possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

32. Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli ~~operatori~~ attori del mercato forniscano ai consumatori finali di energia , compresi i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.

↓ nuovo

☞ Consiglio

4. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, gli utenti finali, i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Se il cliente finale è un consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti ivi stabiliti. ☞ A tal fine, si può ricorrere ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie già esistenti negli Stati membri, a condizione che siano altrettanto efficaci. ☹

Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

La partecipazione delle imprese ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

¹ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

~~Articolo 19~~

~~Altre misure per promuovere l'efficienza energetica~~

~~5.~~ ⇒ Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, ⇐
Ggli Stati membri ~~valutano e, se necessario,~~ adottano le misure ~~adeguate~~ ⇒ necessarie ⇐ per
eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, ~~fatti~~
~~salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, in~~
~~particolare~~ per quanto riguarda:

~~a)~~ la divergenza di interessi ~~separazione degli incentivi~~ tra proprietari e locatari
~~inquilini di un immobile~~ o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare ,
con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza
energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno
individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e
dei benefici, ~~incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni~~
~~in multiproprietà.~~

~~Tali~~ Le misure destinate a eliminare ~~gli~~ tali ostacoli possono comprendere
l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, ~~e~~
l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure
amministrative ⇒, ~~incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per~~
~~i beni in multiproprietà~~ ↻, ~~e la possibilità di ricorrere a soluzioni di finanziamento da parte di~~
~~terzi~~ ⇐. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione
specifiche, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica ⇒ rivolta ad attori del
mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1 ⇐.

~~2. La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione incoraggia la condivisione delle migliori pratiche nazionali a tale riguardo.~~

↓ nuovo

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale che veda la partecipazione dei partner pubblici e sociali pertinenti, quali organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e autorità locali e regionali, nonché autorità e agenzie pubbliche competenti, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.

Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

~~65.~~ La Commissione incoraggia lo scambio e l'ampia diffusione di informazioni sulle migliori ⇒ buone ⇐ pratiche in materia di efficienza energetica ⇒ e sui metodi per mitigare la divergenza di interessi ⇐ negli Stati membri.

↓ nuovo

↻ Consiglio

Articolo 22

Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica

1. **↻ Fatte salve le loro politiche economiche e sociali nazionali, ↻ [...] ↻ gli ↻ Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.**

Nel definire il concetto di "clienti vulnerabili" ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944, nonché dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.

2. Al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri **↻ [...] ↻ possono attuare ↻ misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all'articolo 21 e all'articolo 8, paragrafo 3, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.**

3. Al fine di sostenere i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri **↻ possono ↻ :**

a) **↻ [...] ↻ mettere ↻ in atto misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mitigare gli effetti distributivi di altre politiche e misure, quali le misure fiscali attuate conformemente all'articolo 10, o dell'applicazione dello scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e dei trasporti conformemente alla direttiva ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)];**

- b) ➔ [...] ➔ fare ➔ il miglior uso possibile dei fondi pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione, compresi, se del caso, i contributi finanziari che gli Stati membri ricevono dal Fondo sociale per il clima a norma degli articoli [9 e 14 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, COM(2021) 568 final] e i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione dell'EU ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)], investendoli in via prioritaria in misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- c) ➔ [...] ➔ realizzare ➔ , ove opportuno, investimenti tempestivi e orientati al futuro in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, prima che si manifestino gli effetti distributivi di altre politiche e misure;
- d) ➔ [...] ➔ promuovere ➔ l'assistenza tecnica e il varo di strumenti finanziari e di finanziamento abilitanti, quali regimi di ripagamento in bolletta, riserve locali per perdite su crediti, fondi di garanzia e fondi mirati a ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni che determinano guadagni energetici minimi;
- e) ➔ [...] ➔ promuovere ➔ l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico;
- f) ➔ [...] ➔ garantire ➔ l'accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni subordinato a guadagni energetici minimi.

4. Gli Stati membri creano ➔ o incaricano ➔ una rete ➔ esistente ➔ di esperti di vari settori, tra cui sanità, edilizia e settore sociale, al fine di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica ➔ [...] ➔ ➔ e ➔ strumenti finanziari e di assistenza tecnica ➔ volti ad alleviare la povertà energetica ➔ . Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio della parità di genere e rifletta ➔ [...] ➔ ➔ i ➔ punti di vista ➔ di tutti ➔ .

Gli Stati membri possono incaricare la rete di esperti  di offrire consulenza in merito a  :

- a)  [...]  le  definizioni nazionali dei concetti di "povertà energetica", "condizioni di povertà energetica" e "clienti vulnerabili", includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri;
- b)  [...]  lo sviluppo o il miglioramento degli  indicatori e  [...]  degli  insiemi di dati rilevanti per la questione della povertà energetica che dovrebbero essere usati e comunicati;
- c)  [...]  metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità  [...]  del costo della vita  e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare riferimento ai clienti vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali;
- d)  [...]  [...]  [...]  misure per prevenire o porre rimedio alle situazioni in cui determinati gruppi  [...]  si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti ai suoi effetti negativi.

 2012/27/UE (adattato)

~~3. La Commissione riesamina l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme che includono, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo nell'incentivare i programmi di formazione per l'efficienza energetica e presenta, se del caso, ulteriori misure. La Commissione incoraggia le parti sociali europee nelle loro discussioni in materia di efficienza energetica.~~

CAPO VIII

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo ~~23~~⁴⁴

~~Promozione dell'efficienza per il~~ ☒ Valutazione e pianificazione del ☒ riscaldamento e dell
☒ raffrescamento ☒ ~~raffreddamento~~

↓ nuovo
☒ Consiglio

1. Nell'ambito ☒ [...] ☒ dei ☒ [...] ☒ piani nazionali integrati per l'energia e il clima e ☒ [...] ☒
☒ dei rispettivi aggiornamenti (a partire dal giugno 2024), ☒ a norma del regolamento
(UE) 2018/1999, lo Stato membro trasmette alla Commissione una valutazione globale del
riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione globale contiene le informazioni di cui
all'allegato IX ed è corredata della valutazione effettuata in applicazione dell'articolo 15, paragrafo
7, della direttiva (UE) 2018/2001.

☒ 2. Gli Stati membri provvedono affinché ai portatori di interessi interessati dalla valutazione
globale sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e
raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure, nel rispetto delle normative
nazionali a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. ☒

↓ 2012/27/UE (adattato)
☒ Consiglio

~~1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione una
valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché
del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprende le informazioni di cui
all'allegato VIII. Qualora abbiano già effettuato una valutazione equivalente, la notificano alla
Commissione.~~

~~La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.~~

~~Su richiesta della Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni. La Commissione presenta tale richiesta almeno un anno prima della data prevista.~~

~~2. Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Si tiene conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e regionali del calore.~~

☞ [...] ☺

3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio ☒ e ☒ basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica ~~conformemente all'allegato IX, parte 4.~~ L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e ☒ raffrescamento ☒ ~~raffreddamento~~. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente~~¹.

¹ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

↓ nuovo

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di effettuare le analisi costi-benefici, forniscono metodologie e ipotesi dettagliate conformemente all'allegato X e definiscono e rendono pubbliche le procedure di analisi economica.

↓ 2012/27/UE (adattato)

4. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffrescamento raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente al paragrafo 1, 5 e all'articolo 24, paragrafi 4 e 6.

Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 24, paragrafo 4 ~~al paragrafo 5~~, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.

↓ nuovo

☞ Consiglio

5. Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato IX. Lo Stato membro comunica le politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri incoraggiano le autorità regionali e locali a elaborare piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni ☞ o nelle comunità ☞ con popolazione complessiva superiore a 50 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:

- a) essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante ☞ il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, ☞ il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata;
- b) includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);
- c) essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del grande pubblico;
- d) prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;
- e) prevedere il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate.

Gli Stati membri provvedono affinché ai pertinenti portatori di interessi interessati dalla pianificazione sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri forniscono alle autorità regionali e locali un sostegno che può includere meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.

Articolo 24

Fornitura di riscaldamento e raffrescamento

1. Onde garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria e aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è un sistema che soddisfa i seguenti criteri:

- a) fino al 31 dicembre 2025, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;
- b) dal 1° gennaio 2026, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, l'80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;
- c) dal 1° gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, o un sistema con una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno all'80 % e con una quota complessiva di energia rinnovabile e calore di scarto pari almeno al 35 % ;

d) dal 1° gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile o il 75 % calore di scarto o il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto, e che usa per almeno il 95 % energia rinnovabile, calore di scarto e calore da cogenerazione ad alto rendimento ;

e) dal 1° gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile, esclusivamente calore di scarto o esclusivamente una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto .

2. Gli Stati membri possono inoltre scegliere, in alternativa ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), un criterio di sostenibilità della prestazione basato sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, tenendo conto delle misure attuate per adempiere all'obbligo di cui [all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva Rinnovabili COM(2021) 557 final¹]. Nella scelta di tale criterio, un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente è un sistema che ha la seguente quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti:

a. fino al 31 dicembre 2025: 200 grammi/kWh

b. dal 1° gennaio 2026: 150 grammi/kWh

c. dal 1° gennaio 2035: 100 grammi/kWh

d. dal 1° gennaio 2045: 50 grammi kWh

e. dal 1° gennaio 2050: 0 grammi/kWh

¹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Gli Stati membri possono scegliere di applicare il suddetto criterio relativo alle emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo per ciascun periodo di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo. Nel farlo, essi notificano alla Commissione la loro scelta almeno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva per il periodo di cui alla lettera a) e almeno sei mesi prima dell'inizio dei periodi di cui alle lettere da b) a e) per il periodo in questione. Tale notifica comprende le misure attuate per adempiere all'obbligo di cui [all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva Rinnovabili COM(2021) 557 final]¹ se non sono state comunicate in precedenza nel più recente aggiornamento dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. ☺

☺ [...] ☺ ☺ 3 ☺ . Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o ☺ [...] ☺ ☺ le relative unità di alimentazione ammodernate ☺ in modo sostanziale ☺ [...] ☺ ☺ soddisfino ☺ i criteri di cui al paragrafo 1 quando entra in funzione o riprende a funzionare dopo l'ammodernamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di nuova realizzazione o ☺ [...] ☺ ☺ le relative unità di alimentazione ammodernate ☺ in modo sostanziale non ☺ [...] ☺ ☺ determinino ☺ un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili diversi dal gas naturale.

¹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

☞ [...] ☞ 4 ☞ . Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1° gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, i gestori di tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti che erogano ☞ complessivamente ☞ più di 5 MW di ☞ [...] ☞ ☞ calore e di freddo ☞ e non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), elaborino un piano volto ☞ [...] ☞ ☞ a garantire un consumo più efficiente dell'energia ☞ primaria e ☞ [...] ☞ ☞ ad aumentare la quota ☞ di energia rinnovabile ☞ nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento ☞ . Il piano prevede misure atte a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), ed è approvato dall'autorità competente.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

☞ Consiglio

☞ [...] ☞ ☞ 5 ☞ . ⇒ Al fine di valutare la fattibilità economica dell'aumento dell'efficienza energetica della fornitura di calore e raffrescamento, ☞ Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici ⇒ a livello di impianto ☞ conformemente all'allegato XIX, parte 2, ~~quando, dopo il 5 giugno 2014~~ ⇒ laddove si progettino ex novo o si ammodernino in modo sostanziale i seguenti impianti ☞:

a) ~~è progettato un nuovo impianto~~ di generazione di energia termica con potenza ~~termica~~ totale ⇒ assorbita media annua ☞ superiore a 20 ⇒ ☞ [...] ☞ ☞ 10 ☞ ☞ MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

~~b) un impianto esistente di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW è sottoposto ad un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e i benefici della sua conversione alla cogenerazione ad alto rendimento;~~

~~e) — un impianto industriale con potenza termica totale superiore a 20 MW, che genera calore di scarto a un livello di temperatura utile è progettato o sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;~~

~~d) — è progettata una nuova rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o nell'ambito di una rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento esistente è progettato un nuovo impianto di produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW o quando un impianto esistente di questo tipo è sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

b) impianti industriali con potenza totale assorbita media annua superiore a [...] MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco ed extra loco;

c) installazioni di servizio con potenza totale assorbita media annua superiore a [...] MW, quali impianti di trattamento delle acque reflue e impianti GNL, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco e extra loco;

d) centri di dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW, al fine di valutare i costi e i benefici dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, nonché i costi e i benefici del collegamento dell'impianto a una rete di teleriscaldamento o a un sistema di teleraffrescamento efficiente/basato sulle energie rinnovabili. L'analisi valuta soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo.

Per valutare il calore di scarto in loco ai fini delle lettere da b) a d) è possibile ricorrere ad audit energetici in conformità dell'allegato VI anziché all'analisi costi-benefici di cui al presente paragrafo.

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere ~~b), c) e d)~~ ⇒ b) e c) ⇐ del presente paragrafo.

Gli Stati membri ~~possono richiedere~~ ⇒ prescrivono ⇐ che l'analisi costi-benefici ~~di cui alle lettere e) e d)~~ sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento ~~delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento~~ ⇒ dell'installazione ⇐.

⇒ [...] ⇐ ⇒ 6 ⇐ . 6. Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo ⇒ [...] ⇐ ⇒ 5 ⇐ 5:

a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;

~~b) le centrali nucleari;~~

be) gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;5

↓ nuovo

c) i centri di dati il cui calore di scarto è o sarà usato in una rete di teleriscaldamento o direttamente per il riscaldamento degli ambienti, la preparazione di acqua calda per uso domestico o altri scopi nell'edificio o nel gruppo di edifici che ospita il centro di dati.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dalle disposizioni del paragrafo 5 ⇒ [...] ⇐ ⇒ 5 ⇐ , lettere ~~e) e d)~~ ⇒ c) e d) ⇐.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013 e comunicano in seguito qualsiasi modifica successiva.

☞ [...] 7 . 7. Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 87 della direttiva (UE) 2019/944~~2009/72/CE~~ o criteri equivalenti in materia di permessi per:

- a) tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
- b) garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 45; e
- c) tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo ☞ [...] 5 5.

☞ [...] 8 . 8. Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione e dei criteri in materia di permessi di cui al paragrafo ☞ [...] 7 7, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una notifica motivata della sua decisione entro tre mesi dalla data di adozione. ⇒ La Commissione può formulare un parere sulla notifica entro tre mesi dalla data di ricevimento. ⇐

☞ [...] 9 . 9 I paragrafi ☞ 5, 6, 7 e ☞ 8 ☞ [...] del presente articolo si applicano agli impianti ☒ alle installazioni ☒ contemplate dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti di detta direttiva.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] 10 . Gli Stati membri raccolgono informazioni sulle analisi costi-benefici svolte conformemente al paragrafo ⇒ [...] 5 , lettere a), b), c) e d). Tali informazioni dovrebbero includere quanto meno dati sui volumi disponibili di fornitura di calore e sui parametri relativi al calore, sul numero previsto di ore operative annue e sull'ubicazione geografica dei siti. I dati sono pubblicati tenendo debitamente conto della loro potenziale riservatezza.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] 11 . Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato IIIH, lettera f), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato XIX. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

Alla Commissione è conferito il potere di rivedere, mediante atti delegati conformemente all'articolo ~~31~~²³ della presente direttiva, i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui ~~alla decisione di esecuzione 2011/877/UE¹ della Commissione al regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione² sulla base della direttiva 2004/8/CE entro il 31 dicembre 2014.~~

☞ [...] ☞ ☞ 12 ☞ . Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo ~~25~~⁵

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1. ~~Gli Stati membri provvedono affinché~~ Le autorità nazionali di ☒ regolazione ☒ ~~regolamentazione~~ del settore energetico ~~tengano nella dovuta considerazione~~ ⇒ applicano il principio " ☐ l'efficienza energetica ☐ al primo posto", conformemente all'articolo 3 della presente direttiva, ☐ nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva (UE) ~~2019/944~~^{2009/72/CE} e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica ⇒ , comprese le decisioni sulle tariffe di rete ☐ ☞ , in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel far ciò, le autorità nazionali di regolazione dell'energia possono tenere conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'integrazione del mercato ☞ .

¹ ~~GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91.~~

² Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54).

In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.

Tali servizi di sistema possono essere stabiliti dall'operatore del sistema e non hanno effetti negativi sulla sicurezza del sistema.

↕ nuovo

➔ Consiglio

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione del gas e dell'energia elettrica si attengano al principio "l'efficienza energetica al primo posto", conformemente all'articolo 3, nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni ➔ [...] ➔ relative a grandi investimenti ➔ . ➔ [...] ➔ Le autorità nazionali di regolazione o altre autorità nazionali designate verificano che le metodologie utilizzate dai ➔ gestori dei sistemi di trasmissione e ➔ [...] ➔ dai ➔ gestori dei sistemi di distribuzione ➔ [...] ➔ valutino ➔ alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici ➔ [...] ➔ e tengano ➔ conto dei benefici più generalizzati ➔ [...] ➔ delle soluzioni di efficienza energetica. Le autorità nazionali di regolazione e altre autorità designate, ➔ quando approvano, verificano o monitorano i progetti ➔ e i piani di sviluppo delle reti a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, e dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, appurano altresì che ➔ [...] ➔ ➔ i ➔ gestori dei sistemi di trasmissione o ➔ [...] ➔ i ➔ gestori dei sistemi di distribuzione ➔ [...] ➔ si siano attenuti al principio "l'efficienza energetica al primo posto".

3. ¹ Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione eseguano una mappatura delle perdite di rete e adottino misure economicamente efficaci per ottimizzare le reti, ove fattibile dal punto di vista tecnico e finanziario. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione riferiscono all'autorità nazionale di regolazione del settore energetico in merito a tali misure e al risparmio energetico che si prevede di ottenere grazie alla riduzione delle perdite di rete. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione al fine di ottimizzare le reti ove fattibile dal punto di vista tecnico e finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione valutino misure di miglioramento dell'efficienza energetica dei loro sistemi esistenti di trasmissione o distribuzione del gas o dell'energia elettrica e migliorino l'efficienza energetica in sede di progettazione e funzionamento delle infrastrutture. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi esistenti mediante una regolamentazione basata sugli incentivi in conformità dei principi relativi alle tariffe di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

4. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico includono nella relazione annuale stilata in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera i), della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2009/73/CE una sezione specifica sui progressi compiuti in termini di miglioramento dell'efficienza energetica nel funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas. In tale relazione le autorità di regolazione del settore energetico forniscono una valutazione delle perdite di rete durante il funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas e delle misure poste in essere dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, ove opportuno, formulano raccomandazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica.

¹ A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, tutti gli Stati membri hanno effettuato una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture del gas e dell'energia elettrica e hanno individuato misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione. I risultati di queste azioni rappresentano una solida base per l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni di investimento.

↓ 2012/27/UE (adattato)
☞ Consiglio

5. Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato ~~XII~~, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento ~~(UE) 2019/943(CE) n. 714/2009~~ ☞ e dell'obbligo di cui all'articolo 59, paragrafo 7, lettera a) della direttiva (UE) 2019/944 al fine di consentire che i necessari investimenti nelle reti siano effettuati in modo da garantirne la sostenibilità economica ☞ .

~~2.~~ Gli Stati membri provvedono entro il 30 giugno 2015 affinché:

- ~~a) sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, incluse le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni;~~
- ~~b) siano individuate misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione.~~

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 11

~~2 bis. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione definisce una metodologia comune, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, al fine di incoraggiare gli operatori di rete a ridurre le perdite, ad attuare un programma di investimenti nelle infrastrutture che sia efficiente in termini di costi e di energia, nonché a tenere in debita considerazione l'efficienza energetica e la flessibilità della rete.~~

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

~~63.~~ Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

~~74. Gli Stati membri~~ ⇒ Le autorità nazionali di regolazione ⇐ assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica ⇒ e gas ⇐ ~~e di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali.~~

↓ 2019/944, articolo 70, punto 5, lettera a)

~~85.~~ I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

~~Gli Stati membri possono agevolare in particolare la connessione alla rete dell'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione. Se opportuno, gli Stati membri adottano provvedimenti per incoraggiare i gestori di rete ad adottare un semplice procedimento di "installazione e notifica" per l'installazione di unità di micro-cogenerazione, al fine di semplificare ed abbreviare le procedure di autorizzazione per i singoli cittadini e installatori.~~

~~6. Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo.~~

9. Se del caso, ~~gli Stati membri~~ ⇒ le autorità nazionali di regolazione ⇐ possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda ⇒ di calore ⇐.

10. Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

11. Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica ~~degli impianti~~ ☒ delle installazioni ☒ che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE ~~e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento~~¹.

~~Gli Stati membri possono incoraggiare gli operatori di impianti di cui al primo comma a migliorare la media annua delle loro quote operative nette.~~

¹ ~~GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.~~

CAPO VII

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 26

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

~~1. Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questioni energetiche e gli installatori di elementi edili connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.~~

~~2. Gli Stati membri provvedono a che i regimi di cui al paragrafo 1 garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.~~

↓ nuovo

→ Consiglio

1. Gli Stati membri → [...] → istituiscono la rete garantendo che il livello di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica sia consono alle esigenze del mercato. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, segnatamente fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi → nonché fornitori di lavori di ristrutturazione integrata ai sensi della direttiva 2010/31/UE, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'UE.

→ [...] → Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, → [...] → siano accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008¹, se del caso .

2. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di certificazione o i regimi nazionali di qualificazione equivalenti, compresi, se del caso, i programmi di formazione, tengano conto delle norme europee o internazionali esistenti.

¹ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

↓ 2012/27/UE

⇒ nuovo

3. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione ~~e/o accreditamento~~ o i regimi equivalenti di qualificazione ⇒ o i programmi di formazione adeguati ⇐ di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi ~~di qualificazione e/o certificazione~~, conformemente all'articolo ~~27+8~~, paragrafo 1.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

4. Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni ⇒ [...] ⇐ ⇒ cinque ⇐ anni gli Stati membri valutano se i regimi garantiscono a fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi ⇒ nonché fornitori di lavori di ristrutturazione integrata ⇐ ai sensi della direttiva 2010/31/UE il livello di competenza necessario, e rendono pubblica la valutazione e le raccomandazioni che ne scaturiscono. ⇒ Gli Stati membri possono includere tali valutazioni nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. ⇐

~~Articolo 17~~

Informazione e formazione

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali consumatori, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi quali definiti alla direttiva 2010/31/UE.~~

~~4. Gli Stati membri, con la partecipazione dei soggetti interessati, ivi incluse le autorità locali e regionali, promuovono adeguate iniziative d'informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e gli aspetti pratici legati all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.~~

Articolo ~~27~~¹⁸

Servizi energetici

1. Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso ad esso delle PMI ~~a tale mercato:~~

~~a)~~ diffondendo informazioni chiare e accessibili su:

~~a)~~ contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;

~~b)~~ strumenti finanziari, incentivi, contributi , fondi di rotazione, garanzie, regimi assicurativi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica;

↓ nuovo

c) fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 26;

d) metodologie di monitoraggio e verifica e regimi di controllo della qualità disponibili.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

~~2.b) incoraggiando~~ ☒ Gli Stati membri incoraggiano ☒ lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte di organizzazioni professionali ⇒ , basati ove opportuno su norme europee o internazionali ⇐;

~~3.e) rendendo~~ ☒ Gli Stati membri rendono ☒ pubblico e ~~aggiornando~~ ☒ aggiornano ☒ periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e delle relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo ~~2616~~, o ~~predisponendo~~ ☒ predispongono ☒ un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni.;

↓ nuovo

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a fare ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile superiore a 1 000 m².

Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

5.d) ~~sostenendo~~ ☒ Gli Stati membri sostengono ☒ il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

a) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII ⇒ e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche ⇐;

b) fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;

↓ nuovo

c) rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

6. Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici ~~se del caso~~ ☒ adottando misure volte a ☒:

a) individuare ~~individuando~~ e pubblicare ~~pubblicando~~ il punto o i punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;

b) ~~adottando, se necessario, misure per~~ eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico;

~~e) — prendendo in considerazione la creazione o la designazione di un meccanismo indipendente, come un mediatore, per garantire il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie nate in relazione a contratti relativi ai servizi energetici;~~

↕ nuovo

c) istituire organismi consultivi e intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, e promuoverne il ruolo al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta, nonché rendere pubbliche e accessibili agli attori del mercato le informazioni su tali meccanismi di sostegno.

7. Per favorire il buon funzionamento del mercato dei servizi energetici gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico o designare un mediatore che assicuri il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte in merito a contratti relativi a servizi energetici e contratti di rendimento energetico.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

~~d) consentendo agli intermediari di mercato indipendenti di svolgere un ruolo nello stimolare lo sviluppo del mercato sul lato della domanda e dell'offerta.~~

83. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di ~~altre~~ misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

Articolo ~~2820~~

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 ~~☒~~ TFUE ~~☒~~ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento ⇒ e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica ⇐.

2. Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e ~~dei regimi di supporto tecnico~~ ⇒ degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale ⇐ per incrementare ⇒ gli investimenti nel ⇐ l'efficienza energetica in vari settori ⇒ e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili ↻ a norma dell'articolo 22, paragrafo 1 ⇐, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro ⇐.

⇒ 3. Gli Stati membri adottano misure che ~~[...]~~ ~~promuovono e incoraggiano~~ un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte, tenendo conto degli orientamenti della Commissione adottati conformemente al paragrafo 8. Gli Stati membri ~~incoraggiano~~ ⇒ provvedono affinché ~~la fornitura~~ alle banche e ~~gli altri~~ istituti finanziari ~~alle altre istituzioni finanziarie~~ ricevano ~~di~~ informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. ~~Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di strumenti di garanzia dei prestiti per gli investimenti nell'efficienza energetica.~~

~~43.~~ La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di ~~regolazione~~ ~~regolamentazione~~, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 12
(adattato)
⇒ nuovo

~~53-bis.~~ Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere.

~~63-ter.~~ Gli interventi di cui al paragrafo ~~53-bis~~ comprendono ~~gli~~ elementi elencati di seguito ~~gli~~:

- a) la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico ~~nella gestione del rischio finanziario~~;

- b) la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:
- i) l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;
 - ii) il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.

~~73-quater~~. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva:

- a) valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all'articolo ~~118~~ al fine di incidere sul processo decisionale;
- b) sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti ⇒ messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e ⇐ proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti ⇒ e dalla comunicazione della Commissione dal titolo "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa" ⇐.

~~83-quinquies~~. Entro il ~~1° gennaio 2020~~ ⇒ 31 dicembre 2024 ⇐ la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri ⇒ e agli attori del mercato ⇐ su come mobilitare gli investimenti privati.

↓ nuovo

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'ambito di vari programmi dell'Unione e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i finanziamenti dell'Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

94. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica. ~~Scopo del~~ fondo è ~~destinato a~~ dare attuazione a misure in materia di efficienza energetica [...] ~~volte a sostenere gli Stati membri nell'apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all'articolo 4, paragrafo 2, comprese, se del caso, misure in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 33, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali~~. Il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere finanziato dai proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per i settori dell'edilizia e dei trasporti.

105. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

116. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 87, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

127. Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi ~~per concretizzare l'obiettivo di cui all'articolo 5 di migliorare la prestazione energetica degli edifici~~ a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.

Coefficienti di conversione ☒ e fattori di energia primaria ☒

1. Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i ⇒ poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione¹ e i fattori di energia primaria ⇐ ~~fattori di conversione~~ stabiliti ⇒ al paragrafo 2 ⇐ ~~all'allegato IV~~, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri ⇒ valori o ⇐ fattori di ~~conversione~~.

↓ nuovo

2. Si applica un fattore di energia primaria quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale.

3. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria. Gli Stati membri applicano un coefficiente di base di 2,1 se non utilizzano il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso in base a circostanze nazionali motivate.

4. Per i risparmi di altri vettori energetici in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria.

5. Gli Stati membri che fissano come coefficiente proprio un valore di base fornito in conformità della presente direttiva si avvalgono di un metodo trasparente, sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria. Tali circostanze sono corroborate, verificabili e fondate su criteri obiettivi e non discriminatori.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

5. Quando fissano un coefficiente proprio gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri che si scostano dal valore di base comunicano alla Commissione il coefficiente utilizzato, il metodo di calcolo e i dati sottostanti nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. La revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione, quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo ~~30~~¹³

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi ~~degli articoli da 7 a 11 bis e dell'articolo 18, paragrafo 3,~~ ⇒ della presente direttiva ⇐ e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il ⇒ [data di recepimento] ⇐ ~~5 giugno 2014~~ e le notificano immediatamente eventuali modifiche successive.

Articolo ~~31~~²²

Atti delegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ~~32~~²³ per ⊗ quanto riguarda la revisione dei ⊗ ~~livelli~~ valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al secondo comma dell'articolo ~~24~~¹⁴, paragrafo 10.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 13
(adattato)
⇒ nuovo

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ~~32~~³²²³ per modificare ⇒ o integrare ⇐ la presente direttiva adattando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui ⇒ all'articolo 29 e ⇐ agli allegati ⊗ II, III, V, da VII a XI, e XIII ⊗ ~~da I a V, da VII a X, e XII.~~

↓ nuovo

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare o integrare la presente direttiva istituendo, previa consultazione dei portatori di interessi, un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri di dati ubicati sul suo territorio. Il sistema stabilisce la definizione degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati e, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 10, della presente direttiva, fissa le soglie minime di consumo di energia significativo nonché gli indicatori chiave e il relativo metodo di misurazione.

↓ 2012/27/UE

Articolo ~~32~~³²²³

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 14,
lettera a)

⇒ nuovo

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo ~~3122~~ è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ~~24 dicembre 2018~~ ⇒ [data di pubblicazione in GU] ⇐. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

↓ 2012/27/UE

3. La delega di potere di cui all'articolo ~~3122~~ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 14,
lettera b)

~~43 bis~~. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹.

¹ ~~GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1~~

↓ 2012/27/UE

54. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

65. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3122 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 3324

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 15,
lettera a)

14-bis. Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.

~~5. La Commissione esamina la necessità di continuare a prevedere le esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per la prima volta nella valutazione del primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e successivamente ogni tre anni. Se dall'esame emerge che determinati criteri per tali esenzioni non possono più essere giustificati tenendo conto della disponibilità di carichi calorifici e delle condizioni reali di funzionamento degli impianti oggetto dell'esenzione, la Commissione propone misure adeguate.~~

2. Entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta le misure vigenti finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione tiene conto di quanto segue:

- a) tendenze in materia di efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;
- b) interconnessioni fra le misure adottate;
- c) variazioni dell'efficienza energetica e delle emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento;
- d) politiche e misure vigenti e previste in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello nazionale e dell'UE; e
- e) misure indicate dagli Stati membri nelle valutazioni globali in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della presente direttiva e comunicate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

La [...] valutazione può essere corredata di misure atte a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

↓ 2012/27/UE (adattato)

~~36.~~ Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente alla metodologia di cui all'allegato ~~III~~, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffrescamento teleraffreddamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato ~~III~~.

↓ 2012/27/UE (adattato)

~~7.~~ Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, corredata, se necessario, da proposte di ulteriori misure.

~~8.~~ La Commissione riesamina l'efficacia dell'attuazione dell'articolo 6 entro il 5 dicembre 2015, tenendo conto dei requisiti di cui alla direttiva 2004/18/CE e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

~~9.~~ Entro il 30 giugno 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 7. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

- ~~a)~~ modificare la data finale stabilita all'articolo 7, paragrafo 1;
- ~~b)~~ riesaminare i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;
- ~~e)~~ stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

~~10. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Tale valutazione è seguita, se del caso, da proposte di ulteriori misure.~~

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 15,
lettera b) (adattato)
⇒ Consiglio

~~12. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione valuta l'efficacia dell'attuazione della definizione di piccole e medie imprese ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.~~

~~413.~~ Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione effettua una valutazione del potenziale di efficienza energetica nella conversione, nella trasformazione, nella trasmissione, nel trasporto e nello stoccaggio di energia, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

~~514.~~ ☒ Fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni in materia di mercati al dettaglio della direttiva 2009/73/CE, ☒ ~~Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, a meno che nel frattempo siano state proposte modifiche delle disposizioni sul mercato al dettaglio della direttiva 2009/73/CE sulle norme comuni in materia di mercato interno del gas,~~ effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a misurazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica della direttiva (UE) 2009/72/CE, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 2
(adattato)

~~64.~~ Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito ~~i propri obiettivi principali~~ ☒ il proprio obiettivo principale ☒ per il 2020 in materia di efficienza energetica.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 15,
lettera b)
⇒ nuovo

~~74.~~ Entro il 28 febbraio ~~2024~~ ⇒ 2027 ⇐ e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tale valutazione comprende:

~~a) — una valutazione dell'opportunità di adeguare, dopo il 2030, i requisiti e l'approccio alternativo di cui all'articolo 5;~~

~~a)~~ una valutazione concernente l'efficacia generale della direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 ~~sui cambiamenti climatici derivante dalla 21^a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici¹~~ e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione;~~2~~

¹ ~~GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.~~

↓ nuovo

- b) gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di rivederli al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti dalle evoluzioni economiche o tecnologiche, oppure se necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione per il 2040 o il 2050 o i suoi impegni internazionali in materia di decarbonizzazione;
- c) l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a realizzare nuovi risparmi annui conformemente all'articolo 8, primo comma, lettera c), per i periodi decennali dopo il 2030;
- d) l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, in vista della revisione del tasso di ristrutturazione di cui a detto articolo;
- e) l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a realizzare una quota dei risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, per i periodi decennali dopo il 2030;
- f) l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a conseguire una riduzione del consumo di energia finale conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.
-

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 15, lettera b)

La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

~~Articolo 25~~

Piattaforma in linea

~~La Commissione istituisce una piattaforma in linea al fine di promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale. Tale piattaforma sostiene lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete, nonché pratiche innovative.~~

Articolo ~~34~~²⁶

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo ~~35~~²⁸

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva~~ ☒ agli articoli [...] nonché agli allegati [...] ☒ [articoli e allegati modificati nella sostanza rispetto alla direttiva abrogata] entro il ⇒ [...] ⇐ ~~giugno 2014~~.

~~Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, ultimo comma, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafo 2 nonché all'allegato V, punto 4, entro le date ivi specificate.~~

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli ~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste~~ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale ~~un siffatto~~ riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali ~~essenziali~~ di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo ~~36~~27

~~Modifiche e Abrogazioni~~ e

~~La direttiva 2006/32/CE~~ 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XV, parte A, è abrogata a decorrere ~~con effetto dal~~ [...] [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma] ~~5 giugno 2014, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine~~ ai termini di recepimento nel diritto interno ~~nazionale~~ delle direttive di cui all'allegato XV, parte B . ~~L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017.~~

~~La direttiva 2004/8/CE è abrogata con effetto dal 5 giugno 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale.~~

I riferimenti ~~alle direttive 2006/32/CE e 2004/8/CE~~ ☒ alla direttiva abrogata ☒ si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIXV.

~~2. L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE è soppresso con effetto dal 5 giugno 2014.~~

~~3. La direttiva 2009/125/CE è così modificata:~~

~~(1) è inserito il considerando seguente:~~

~~"(35 bis) La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia¹, impone agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi che sono parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. Essa è coerente con gli obiettivi della presente direttiva che tali requisiti possano in talune circostanze limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi alla presente direttiva e alle relative misure di attuazione, purché tali requisiti non costituiscano un ostacolo al mercato ingiustificato.~~

~~(2) alla fine dell'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:~~

~~"Ciò fa salvi i requisiti di prestazione energetica e i requisiti di impianto fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE."~~

¹ ~~GUL 153 del 18.6.2010, pag. 13.~~

Articolo ~~37~~²⁹

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

☒ Gli articoli [...] e gli allegati [...] [articoli e allegati rimasti invariati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano a decorrere dal [...] [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma]. ☒

Articolo ~~38~~³⁰

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

↓ nuovo

ALLEGATO I
**CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA
DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O PRIMARIA**

1. Il livello dei contributi nazionali è calcolato sulla base della formula indicativa:

$$FEC_{C_{2030}} = C_{EU}(1 - Target)FEC_{B_{2030}}$$

$$PEC_{C_{2030}} = C_{EU}(1 - Target)PEC_{B_{2030}}$$

dove C_{EU} è un fattore di correzione, $Target$ è il livello specifico di ambizione nazionale e $FEC_{B_{2030}}$ e $PEC_{B_{2030}}$ sono gli scenari di riferimento 2020 (rispettivamente per l'energia finale e primaria) scelti come assunti di base per il 2030.

2. La formula indicativa rappresenta i criteri oggettivi che corrispondono ai fattori elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iv), ciascuno dei quali serve a definire il livello specifico di ambizione nazionale in percentuale ($Target$) e ha lo stesso peso nella formula (0,25):

a) contributo forfettario (" F_{flat} ");

b) contributo in funzione del PIL pro capite (" F_{wealth} ");

c) contributo in funzione dell'intensità energetica (" $F_{intensity}$ ");

d) contributo in funzione del potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi (" $F_{potential}$ ").

3. F_{flat} rappresenta l'obiettivo dell'Unione per il 2030 che include gli sforzi supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione nel consumo di energia finale (FEC, *final energy consumption*) e nel consumo di energia primaria (PEC, *primary energy consumption*) rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020.

4. F_{wealth} è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice del PIL reale pro capite nel periodo 2017-2019 secondo Eurostat, espresso in parità di potere d'acquisto (PPA), e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.
5. $F_{\text{intensity}}$ è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice di intensità di energia finale (FEC o PEC per PIL reale in PPA) nel periodo 2017-2019 e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.
6. $F_{\text{potential}}$ è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del risparmio di energia finale o primaria nello scenario PRIMES MIX 55 % per il 2030. Il risparmio è espresso in relazione alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020.
7. Per ciascun criterio di cui al punto 2, lettere da a) a d), si applicano un limite minimo e un limite massimo. Il livello di ambizione per ogni fattore è compreso tra il 50 % e il 150 % del corrispondente livello medio di ambizione dell'Unione.
8. Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati usati per calcolare i fattori è Eurostat.
9. F_{total} è la somma ponderata di tutti e quattro i fattori (F_{flat} , F_{wealth} , $F_{\text{intensity}}$ e $F_{\text{potential}}$). L'obiettivo è quindi calcolato come il prodotto del fattore totale F_{total} per l'obiettivo dell'UE.
10. Un fattore di correzione dell'energia primaria e finale C_{EU} è applicato a tutti gli Stati membri per tarare la somma di tutti i contributi nazionali agli obiettivi dell'Unione per il consumo di energia primaria e finale nel 2030. Il fattore C_{EU} è uguale per tutti gli Stati membri.



ALLEGATO III

***PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ELETTRICITÀ ~~ELETRICITÀ~~ \boxtimes ENERGIA
ELETTRICA \boxtimes DA COGENERAZIONE***

Parte I

Principi generali

I valori usati per calcolare l'elettricità \boxtimes energia elettrica \boxtimes da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

- a) La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori \boxtimes nei casi seguenti \boxtimes :
 - i) nelle unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75 %; e
 - ii) nelle unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80 %.

- b) Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i) (unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2II), o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) (unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2II), l'energia elettrica da la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

$$E_{\text{CHP}} = H_{\text{CHP}} * C$$

dove:

E_{CHP} corrisponde alla quantità di energia elettrica ~~elettrica~~ da cogenerazione;

C corrisponde al rapporto energia elettrica ~~elettrica~~/calore;

H_{CHP} corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione deve essere basato sul rapporto effettivo energia elettrica ~~elettrica~~/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi a), b), c), d) ed e) di cui alla parte 2II, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di energia elettrica ~~elettrica~~ dell'unità:

Tipo di unità	Rapporto <input checked="" type="checkbox"/> energia elettrica <input checked="" type="checkbox"/> elettrica /calore di base, C
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Turbina a vapore a contropressione	0,45
Turbina di condensazione a estrazione di vapore	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

- h) Pile a combustibile
- i) Motori a vapore
- j) Cicli Rankine a fluido organico
- k) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, punto ~~32~~ ~~30~~.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'~~energia~~ elettrica ~~da cogenerazione~~, gli Stati membri utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione, ~~del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio~~¹.

¹ Decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55).

ALLEGATO IIII

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a) Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

- la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;
- la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento;

↓ nuovo

↻ Consiglio

- ↻ in caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di unità di cogenerazione successivamente al recepimento del presente allegato, ↻ le emissioni dirette di biossido di carbonio della produzione da cogenerazione alimentata a combustibili fossili sono inferiori a 270 gCO₂ per 1 kWh di energia prodotta mediante la generazione combinata (compresi riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica ed energia meccanica);

– in caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di un'unità di cogenerazione, gli Stati membri provvedono affinché non si produca un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili diversi dal gas naturale.

↓ 2012/27/UE (adattato)

b) Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato III è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\frac{CHPH\eta}{RefH\eta} + \frac{CHPE\eta}{RefE\eta}} \right) \times 100 \%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP H η è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il ~~rendimento annuo di~~ calore utile $\langle \boxtimes \rangle$ annuo prodotto $\langle \boxtimes \rangle$ diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del ~~rendimento annuo di~~ calore utile e $\langle \boxtimes \rangle$ dell'energia elettrica $\langle \boxtimes \rangle$ di ~~elettricità~~ da cogenerazione;

Ref H η è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP E_{η} è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come ~~l'energia elettrica~~ \times ~~elettricità~~ annua da cogenerazione divisa per il ~~combustibile~~ \times ~~carburante~~ di alimentazione usato per produrre la somma del ~~rendimento annuo di~~ calore utile e ~~l'energia elettrica~~ \times ~~di elettricità~~ da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'~~energia elettrica~~ \times ~~elettricità~~ annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di ~~energia elettrica~~ \times ~~elettricità~~ equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo ~~2414~~, paragrafo 10;

Ref E_{η} è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di ~~energia elettrica~~ \times ~~elettricità~~.

c) **Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo**

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato ~~III~~ per escludere le quote di calore ed ~~energia elettrica~~ \times ~~elettricità~~ non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato ~~III~~.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: "CHP H_{η} " con " H_{η} " e "CHP E_{η} " con " E_{η} ", dove:

H_{η} corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il ~~rendimento annuo di~~ calore ~~annuo prodotto~~ \times diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del ~~rendimento di~~ calore e del ~~l'energia elettrica~~ \times ~~rendimento di~~ elettricità;

E_{η} corrisponde al rendimento elettrico di elettricità del processo, definito come il ~~rendimento annuo di elettricità~~ l'energia elettrica annua prodotta ~~divisa~~ per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del ~~rendimento di calore~~ e dell'energia elettrica. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo ~~2414~~, paragrafo 10.

- d) Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.
- e) Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

f) Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica elettricità e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di energia elettrica elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

- i)1) per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di energia elettrica elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;
- ii)2) ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;
- iii)3) i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;
- iv)4) i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

ALLEGATO IV

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E GLI APPALTI PUBBLICI, SERVIZI ED EDIFICI DA PARTE DEL GOVERNO CENTRALE

Il governo centrale ⇒ Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ⇐ che acquistano prodotti, servizi, e edifici ⇒ e lavori ⇐, ~~nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica nonché un livello sufficiente di concorrenza:~~

- a) qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva di esecuzione della Commissione collegata, acquistano soltanto prodotti che soddisfano il criterio ~~dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza~~ ⇒ di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del predetto regolamento ⇐;
- b) qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistano soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;

~~e) — acquista apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio¹, e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato a tale decisione;~~

↓ nuovo

↻ Consiglio

c) qualora un prodotto o servizio sia contemplato dai criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi  o da criteri equivalenti disponibili a livello nazionale , con riferimento alla sua efficienza energetica, si adoperano al meglio per acquistare soltanto prodotti e servizi che rispettino almeno le specifiche tecniche di livello base stabilite nei pertinenti criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici  o nei criteri equivalenti disponibili a livello nazionale , segnatamente quelli per i centri di dati, le sale server e i servizi di cloud, per l'illuminazione stradale e i segnali stradali luminosi e per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone;

¹ ~~GUL 381 del 28.12.2006, pag. 24.~~

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

- d) acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali¹ regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio². Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di ☒ rumore ☒ rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;
- e) richiedono, nei bandi di gara per appalti di servizi, che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere ~~a~~ a) ☒ , b) ☒ ⇒ e ⇐ ~~d~~ d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;
- f) acquistano o concludono nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ☐ [...] ☐ ☐ al livello di energia quasi zero, fatto salvo l'articolo 6 della presente direttiva ☐ , ⇐ tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:

¹ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

² Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

- i) intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;
- ii) nel caso degli enti pubblici, rivendere l'edificio senza che l'ente pubblico se ne avvalga per fini propri di ente pubblico; o
- iii) salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

ALLEGATO IV

**TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE**

Fonte di energia	kJ (NCV)	kgoe (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28 500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17 200 — 30 700	0,411 0,733	4,778 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20 000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10 500 — 21 000	0,251 0,502	2,917 5,833
1 kg di lignite	5 600 — 10 500	0,134 0,251	1,556 2,917
1 kg di scisti bituminosi	8 000 — 9 000	0,191 0,215	2,222 2,500
1 kg di torba	7 800 — 13 800	0,186 0,330	2,167 3,833
1 kg di mattonelle di torba	16 000 — 16 800	0,382 0,401	4,444 4,667
1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)	40 000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile a basso tenore di zolfo	42 300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44 000	1,051	12,222

1 kg di paraffina	40 000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46 000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale ^(*)	47 200	1,126	13,10
1 kg di GNL	45 190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25 %) ^(*)	13 800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16 800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7 400 10 700	0,177 0,256	2,056 2,972
1 MJ di calore derivato	1 000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3 600	0,086	1 ^(*)
1. <i>Fonte: Eurostat</i>			

~~^(*) Gli Stati membri possono applicare fattori di conversione diversi purché giustificati.~~

~~^(*) 93 % metano.~~

~~(f) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,1 ovvero utilizzare il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso purché possano fornire una motivazione. A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. Tale revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).~~

~~(f) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,5. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.~~



↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2
↻ Consiglio

ALLEGATO V

METODI E PRINCIPI COMUNI DI CALCOLO DELL'IMPATTO DEI REGIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DI ALTRE MISURE POLITICHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 87, 97 BIS E 107 TER E DELL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1120, PARAGRAFO 6

1. Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini degli articoli 87, 97 bis e 107 ter e dell'articolo 28, paragrafo 1120, paragrafo 6.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare i seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

- a) risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L'approccio generico è definito "ex ante";
- b) risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito "ex post";
- c) risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto ~~quando nel caso in cui~~ la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulta ~~ai~~ difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

- ➔ d) Nel calcolare i risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, che possono essere contabilizzati per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri possono stimare i risparmi energetici dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica, delle famiglie finanziariamente deboli o, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali utilizzando stime ingegneristiche basate su condizioni o parametri di occupazione e comfort termico standardizzati, quali i parametri definiti nelle normative edilizie nazionali. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il modo in cui le misure relative agli edifici tengono conto del comfort e dovrebbero fornire spiegazioni in merito alla loro metodologia di calcolo. ☹
- ➔ e) ☹ risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non è usato per risparmi risultanti dall'applicazione di misure fisiche.

2. Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini degli articoli ~~87~~, ~~97 bis~~ e ~~107 ter~~ e dell'articolo ~~28, paragrafo 1~~~~20, paragrafo 6~~, si applicano i seguenti principi:

↓ nuovo

➔ Consiglio

- a) gli Stati membri dimostrano che ➔ [...] ☹ ➔ uno degli obiettivi della ☹ politica ➔ [...] ☹ ➔, sia di quella nuova che di quella esistente, è quello di ☹ realizzare i risparmi energetici nell'uso finale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 ➔ [...] ☹ ➔, e ☹ forniscono prove e documentazione propria che attestino che i risparmi energetici sono determinati da una misura politica, ivi compresi accordi volontari;

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

⇒ nuovo

- b~~a~~) si dimostra che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri tengono conto dell'evoluzione dell'uso e della domanda di energia in assenza della misura politica in questione considerando almeno i fattori seguenti: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello unionale e nazionale;
- c~~b~~) i risparmi derivanti dall'attuazione della normativa unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque e non sono pertanto dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. In deroga a tale requisito, i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato. ~~†~~ ~~risparmi risultanti dall'attuazione del recepimento della direttiva 2010/31/UE possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato, e a condizione che tali risparmi siano stati notificati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;~~ ⇒ Le misure che promuovono miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico conformemente agli articoli 5 e 6 possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato; ⇐

↓ nuovo

☞ Consiglio

- d) le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra possono essere considerate rilevanti, ma gli Stati membri devono dimostrare che esse producono risparmi verificabili e misurabili o stimabili nell'uso di energia finale. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;
- e) gli Stati membri ☞ [...] ☞ possono contabilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, ☞ e a condizione che abbiano attuato misure politiche complementari a norma dell'articolo 9 o 10, ☞ ☞ [...] ☞ ☞ i risparmi energetici nell'uso finale ☞ in determinati settori, compresi i trasporti e l'edilizia, che si sarebbero ☞ [...] ☞ ☞ prodotti ☞ comunque in virtù dello scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS ☞ e, se del caso, di altri requisiti nazionali in materia di ETS ☞ . Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per l'edilizia e i trasporti stradali [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)], il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico di tale soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile [conformemente all'articolo 1, punto 21, della COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)];

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

fe) è possibile includere nel calcolo soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:

- i) i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 443/2009¹ e (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio² del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio³; ⇒ gli Stati membri forniscono ⇒ [...] ⇒ una giustificazione ⇒ e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità alle prescrizioni dell'Unione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli nuovi; ⇐
- ii) i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE; ⇒ gli Stati membri forniscono prove e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità; ⇐

¹ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

ge) sono autorizzate le politiche intese a stimolare maggiori livelli di efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, dei trasporti, dei sistemi di trasporto, dei veicoli e dei combustibili, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati, tranne le misure politiche riguardanti l'uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili attuate a decorrere dal 1° gennaio 2024;

↓ nuovo

→ Consiglio

h) i risparmi energetici determinati da misure politiche la cui attuazione inizia il 1° gennaio 2024 che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili in prodotti, apparecchiature, sistemi di trasporto, edifici o lavori non sono contabilizzati ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), [...]. Nel caso di misure politiche che promuovono combinazioni di tecnologie, la quota di risparmi energetici legati alla tecnologia di combustione di combustibili fossili non è ammissibile.

A titolo di deroga, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, i risparmi energetici derivanti da tecnologie di combustione diretta di combustibili fossili che migliorano l'efficienza energetica nelle imprese ad alta intensità energetica del settore industriale [...] possono essere contabilizzati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, [...] lettere b) e c), [...] fino al 31 dicembre 2030, solo se:

i) l'impresa avrebbe dovuto effettuare un audit energetico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un piano di attuazione comprendente:

- una panoramica di tutte le misure di efficienza energetica economicamente convenienti con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni, sulla base di metodologie di periodo di ammortamento semplice fornite dallo Stato membro;

- un calendario per l'attuazione di tutte le misure di efficienza energetica raccomandate con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni;
 - un calcolo dei risparmi energetici attesi derivanti dalle misure di efficienza energetica raccomandate e
 - misure di efficienza energetica riguardanti l'uso di tecnologie di combustione diretta di combustibili fossili, con informazioni pertinenti necessarie per:
 - provare che la misura individuata non aumenta la quantità di energia necessaria né la capacità di un impianto;
 - giustificare il fatto che l'adozione di tecnologie sostenibili e basate su combustibili non fossili non è tecnicamente fattibile;
 - dimostrare che la tecnologia di combustione diretta di combustibili fossili è conforme alla pertinente legislazione europea più aggiornata relativa alle prestazioni in termini di emissioni e previene effetti di lock-in tecnologico, garantendo la futura compatibilità con combustibili e tecnologie non fossili alternativi climaticamente neutri;
- ii) il proseguimento dell'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili è una misura di efficienza energetica volta a ridurre il consumo energetico con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni, sulla base di metodologie di periodo di ammortamento semplice fornite dallo Stato membro, raccomandate a seguito di un audit energetico a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e incluse nel piano di attuazione;
- iii) l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili è conforme alla pertinente legislazione europea più aggiornata relativa alle prestazioni in termini di emissioni, non produce effetti di lock-in tecnologico e garantisce la futura compatibilità con combustibili e tecnologie alternativi climaticamente neutri;

iv) l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili nell'impresa non comporta un aumento del consumo energetico né della capacità dell'impianto di tale impresa;

v) è fornita la prova che non era tecnicamente fattibile alcuna soluzione alternativa sostenibile basata su combustibili non fossili;

vi) l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili comporta risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale, calcolati conformemente ai requisiti del presente allegato ➡ [...] ⌂ ➡ ; ⌂ ⌂

➡ vii) le prove sono pubblicate (sito web) / messe pubblicamente a disposizione di tutti i cittadini interessati. ⌂

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

⇒ nuovo

ie) le misure che promuovono l'installazione di tecnologie delle energie rinnovabili di piccola scala sugli o negli edifici possono essere prese in considerazione per ~~il~~ soddisfacimento dei requisiti l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico richieste a norma dell'articolo ~~87~~, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili ➡ nell'uso finale ⌂. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;

↓ nuovo

➡ Consiglio

j) le misure che promuovono l'installazione di tecnologie solari termiche possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calore ➡ [...] ⌂ ➡ prodotto ⌂ dalle tecnologie solari termiche ➡ da radiazione solare ⌂ può essere escluso dal relativo consumo di energia per l'uso finale;

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- k) è possibile accreditare appieno le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, ⇒ tranne quelle ⇒ la cui attuazione inizia il 1° gennaio 2024 ⇐ che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili, ⇐ purché si dimostri che tale diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che decorre fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;
- l) nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo, se del caso, che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;
- m) per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

ni) per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo. Per tale calcolo si conteggiano i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra la data di attuazione e \Rightarrow la fine di ciascun periodo d'obbligo \Leftarrow ~~e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030~~, secondo i casi. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo ~~secondo cui~~ \boxtimes mediante il quale \boxtimes si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di un altro metodo, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con esso calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra le rispettive date di attuazione e ~~il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno~~. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all'articolo ~~107-ter~~ e all'articolo ~~28, paragrafo 11, 20, paragrafo 6~~, siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell'uso finale;
- b) la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;
- c) i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;
- d) il volume ~~dei~~ risparmi energetici \boxtimes prescritto \boxtimes ~~richiesti~~ o da conseguire grazie alla misura politica è espresso in termini di consumo \boxtimes di energia \boxtimes ~~energetico~~ finale o primaria~~e~~, usando i \Rightarrow poteri calorifici netti o i fattori di energia primaria \Leftarrow ~~fattori di conversione~~ \Rightarrow di cui all'articolo 29 \Leftarrow ~~stabiliti all'allegato IV~~;

- e) le parti incaricate, le parti partecipanti e le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;
- f) i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;
- g) i risparmi energetici risultanti da un'azione individuale non sono dichiarati da più di una parte;
- h) le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione sono comprovate rilevanti per il conseguimento dei risparmi energetici dichiarati;¹

↓ nuovo

- i) le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione non hanno effetti negativi sui clienti vulnerabili, sulle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali.

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

⇒ nuovo

4. Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell'articolo ~~107~~^{107ter}, si applicano i seguenti principi:
- a) sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive 2003/96/CE¹ o 2006/112/CE del Consiglio²;

¹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

² Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- b) l'elasticità al prezzo \Rightarrow nel breve periodo \Leftarrow per il calcolo dell'impatto delle misure fiscali (tassazione dell'energia) rappresenta la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative \Rightarrow che sono applicabili per lo Stato membro e, se del caso, fondate su studi di accompagnamento condotti da un istituto indipendente. Gli Stati membri che usano un'elasticità al prezzo diversa dall'elasticità nel breve periodo spiegano in che modo i miglioramenti dell'efficienza energetica determinati dall'attuazione di altre normative dell'Unione sono stati inclusi nello scenario di riferimento utilizzato per stimare i risparmi energetici, oppure com'è stato evitato il doppio conteggio dei risparmi energetici derivanti da altre normative dell'Unione; \Leftarrow
- c) i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente; $\underline{=}$
-

\Downarrow nuovo

- d) per valutare i risparmi energetici derivanti da misure fiscali si dovrebbe ricorrere a stime dell'elasticità nel breve periodo onde evitare sovrapposizioni con il diritto dell'Unione e altre misure politiche dell'Unione;
- e) gli Stati membri determinano gli effetti distributivi delle misure fiscali e delle misure equivalenti sui clienti vulnerabili, sulle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali, e illustrano gli effetti delle misure di mitigazione attuate in conformità dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 3;
- f) gli Stati membri forniscono prove, ivi compresi metodi di calcolo, del fatto che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure di tassazione dell'energia o del carbonio o lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)] producano effetti coincidenti;

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2 (adattato)

5. Notifica del metodo

In conformità del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 97 bis e 107 ter e all'articolo 28, paragrafo 1 ~~20, paragrafo 6~~. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

- a) il livello del risparmio energetico prescritto a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, ~~lettera b)~~, o del risparmio che si prevede di conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

↓ nuovo

- b) la ripartizione nel periodo d'obbligo del quantitativo calcolato dei nuovi risparmi energetici prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o dei risparmi energetici che si prevede di realizzare;

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

- cb) le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;
- de) i settori interessati;
- ed) le misure politiche e le singole azioni, compreso il volume totale di risparmio energetico cumulativo previsto per ciascuna misura;

↓ nuovo

- f) le misure politiche oppure i programmi o le misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica e attuati in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali;
- g) la quota e il volume di risparmio energetico da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;
- h) ove applicabile, gli indicatori utilizzati, la quota media aritmetica e i risultati delle misure politiche introdotte conformemente all'articolo 8, paragrafo 3;
- i) ove applicabile, l'impatto e gli effetti negativi delle misure politiche attuate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali;

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

- je) la durata del periodo d'obbligo per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

↓ nuovo

- k) ove applicabile, il volume di risparmi energetici o degli obiettivi di riduzione dei costi dell'energia da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2 (adattato)

⇒ nuovo

- lf) le azioni previste dalla misura politica;
- me) il metodo di calcolo con le modalità per determinare l'addizionalità e la rilevanza, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala ⇒ e, se del caso, i poteri calorifici netti e i coefficienti di conversione usati ⇐ ;
- nh) la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;
- oi) l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;
- pi) i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 97-bis e 107-ter e il modo in cui ne è garantita l'indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;
- qk) nel caso delle imposte:
- i) i settori interessati e le fasce di contribuenti;
 - ii) l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;
 - iii) i risparmi che si prevede di conseguire;
 - iv) la durata della misura fiscale; €
 - v) il metodo di calcolo, ivi compresa l'elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla; ⓧ e <ⓧ

↓ nuovo

vi) in che modo sono state evitate sovrapposizioni con lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)] ed è stato scongiurato il rischio di doppio conteggio.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇒ nuovo

ALLEGATO VI

CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

Gli audit energetici di cui all'articolo 118 si basano sui seguenti ~~orientamenti~~ criteri :

- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

↓ nuovo

- c) individuano misure di efficienza energetica per ridurre il consumo di energia;
- d) individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo;

↓ 2012/27/UE

- ee) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

f) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

↓ nuovo

↻ Consiglio

↻ *ALLEGATO VI BIS* ↻

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

ENERGETICA DEI CENTRI DI DATI

Con riferimento alla prestazione energetica dei centri di dati di cui all'articolo ↻ [...] ↻ ↻ 11 bis ↻ , sono monitorate e pubblicate le seguenti informazioni minime:

- a) denominazione del centro di dati, nome del titolare e dei gestori del centro di dati, ↻ data di entrata in funzione e ↻ comune in cui è ubicato il centro di dati;
- b) superficie coperta del centro di dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro di dati;
- c) prestazione del centro di dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione relativi, tra l'altro, al consumo di energia, all'utilizzo della potenza, ai valori di impostazione della temperatura e all'uso di calore di scarto, acqua ed energia rinnovabile.



↓ 2012/27/UE

ALLEGATO VII

↓ 2019/944, articolo 70, punto 6
(adattato)

**REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FATTURAZIONE E INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE ~~€~~
~~CONSUMO BASATE~~ AL ~~SUL~~ CONSUMO EFFETTIVO DI GAS NATURALE**

↓ 2012/27/UE (adattato)

1. Requisiti minimi in materia di fatturazione

1.1. Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta² o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.

1.2. Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, i clienti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
- b) raffronto ~~confronti~~ tra il consumo corrente ~~attuale~~ di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

- c) i recapiti (compresi i siti Internet) delle informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet, da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a ~~che utilizzano~~ energia.

Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le fatture, i contratti, le transazioni e le ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione contengano, siano accompagnati o rimandino a confronti con rispetto a un cliente finale medio o di riferimento appartenente alla ~~della~~ stessa categoria di utenza da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile.;

1.3. Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi Internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature ~~elettriche~~ a energia al fine di ridurre il consumo delle stesse.

ALLEGATO VIII/VII bis

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ~~RAFFREDDAMENTO~~ E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

Fino al 31 dicembre 2021 ~~Dal 25 ottobre 2020~~, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni ~~tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto~~ trimestre, su richiesta o quando i clienti finali hanno optato per ~~che hanno scelto~~ la fatturazione elettronica, altrimenti oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffrescamento ~~raffreddamento~~ possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/ raffrescamento ~~raffreddamento~~.

3. Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffrescamento, e una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di fornire informazioni in merito alle emissioni di gas a effetto serra per includere solo l'alimentazione da sistemi di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW_{te};
- c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffrescamento raffreddamento;
- d) i recapiti (compresi i siti Internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia;
- e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri;
- f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

↓ 2019/826, articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)
↻ Consiglio

ALLEGATO IX~~VII~~

POTENZIALE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

~~RAFFREDDAMENTO~~

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ di cui all'articolo ~~2314~~, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFRESCAMENTO

~~RAFFREDDAMENTO~~

1. La domanda di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ in termini di energia utile valutata¹ e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno² per settore:
 - a) residenziale;
 - b) dei servizi;
 - c) industriale;
 - d) eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % ~~del totale~~ della domanda nazionale totale di raffrescamento ~~raffreddamento~~ e riscaldamento utile.

¹ Quantità di energia termica necessaria per soddisfare la domanda di riscaldamento e raffrescamento degli utenti finali. ~~The amount of thermal energy needed to satisfy the heating and cooling demand of end users.~~

² Utilizzare i dati più recenti disponibili. ~~The most recent data available should be used.~~

2. L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~:

a) per tecnologia, in GWh/anno¹, per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i) fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

- caldaie per la sola produzione di energia termica;
- cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
- pompe di calore;
- altre tecnologie e fonti in loco;

ii) fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

- caldaie per la sola produzione di energia termica;
- cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
- pompe di calore;
- altre tecnologie e fonti in loco;

iii) fornita extra loco attraverso:

- cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
- calore di scarto;
- altre tecnologie e fonti extra loco;

¹ Utilizzare i dati più recenti disponibili. ~~The most recent data available should be used.~~

- b) identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffrescamento ~~raffreddamento~~, in GWh/anno:
- i) impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;
 - ii) impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato III, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;
 - iii) impianti di incenerimento dei rifiuti;
 - iv) impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffrescamento ~~raffreddamento~~ utilizzando energia da questo tipo di fonti;
 - v) impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW_e che possono fornire calore di scarto;
- c) quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento¹ nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

¹ L'individuazione del "raffrescamento rinnovabile" deve essere effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, dopo che sarà stata stabilita ai sensi dell'articolo 35 della medesima direttiva la metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento; fino ad allora sarà effettuata secondo una metodologia nazionale idonea. ~~The identification of 'renewable cooling' shall, after the methodology for calculating the quantity of renewable energy used for cooling and district cooling is established in accordance with Article 35 of Directive (EU) 2018/2001, be carried out in accordance with that Directive. Until then it shall be carried out according to an appropriate national methodology.~~

3. Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:
- a) la domanda di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;
 - b) punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;
 - c) punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ pianificati ~~progettati~~, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento pianificati ~~progettati~~.
4. Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.

Parte II

OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5. Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~ in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1~~3~~ a 4~~3~~, e all'articolo 15, paragrafo 4~~3~~, lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
6. Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO RAFFREDDAMENTO

7. L'analisi del potenziale economico¹ delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffrescamento raffreddamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo ~~23~~44, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffrescamento raffreddamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

- a) calore e freddo di scarto industriali;
- b) incenerimento dei rifiuti;
- c) cogenerazione ad alto rendimento;
- d) fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;
- e) pompe di calore;
- f) riduzione delle perdite di calore e di freddo freseura da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti [...] ;
- g) teleriscaldamento e teleraffrescamento.

¹ L'analisi del potenziale economico dovrebbe evidenziare il volume di energia (in GWh) che può essere generato annualmente da ciascuna delle tecnologie analizzate. Occorre inoltre tenere conto delle limitazioni e delle interrelazioni all'interno del sistema energetico. L'analisi può far ricorso a modelli basati su ipotesi rappresentative dell'operatività di tecnologie o sistemi di tipo comune. ~~The analysis of the economic potential should present the volume of energy (in GWh) that can be generated per year by each technology analysed. The limitations and interrelations within the energy system should also be taken into account. The analysis may make use of models based on assumptions representing the operation of common types of technologies or systems.~~

8. L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

a) Elementi

- i) L'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo ~~2314~~, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali¹, e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione.
- ii) Lo scenario di riferimento ~~deve~~ dovrebbe fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della ~~specific~~ valutazione globale², oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato.
- iii) Gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:
 - il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;
 - le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
 - i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
 - l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale.

¹ Inclusa la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001. ~~Including the assessment referred to in Article 15, paragraph 7 of Directive (EU) 2018/2001.~~

² La data limite per tenere conto delle politiche per lo scenario di riferimento è la fine dell'anno che precede l'anno entro la fine del quale occorre notificare la valutazione globale. Non è quindi necessario tenere conto delle politiche che entrano in azione nell'anno che precede il termine per la notifica della valutazione globale. ~~The cut-off date for taking into account policies for the baseline scenario is the end of the year preceding to the year by the end of which the comprehensive assessment is due. That is to say, policies enacted within a year prior to the deadline for submission of the comprehensive assessment do not need to be taken into account.~~

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

b) Costi e benefici

I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:

i) benefici:

- il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffrescamento ~~raffreddamento~~ ed energia elettrica);
- i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;
- gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile;

ii) costi:

- i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;
- i costi di capitale delle reti di energia associate;
- i costi variabili e fissi di funzionamento;

- i costi energetici;
- i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;
- i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

c) Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento

Si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e considerando anche il ruolo del riscaldamento e del raffrescamento ~~raffreddamento~~ individuale efficiente.

- i) L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffrescamento ~~raffreddamento~~ più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento.

~~ii) Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici in ottemperanza dell'articolo 14. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.~~

d) Limiti e approccio integrato

- i) Il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita.
- ii) L'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico – comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 – sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~.

- e) Ipotesi
- i) Ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione.
 - ii) Il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali.
 - iii) Gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi ~~nazionali~~ dell'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale.
 - iv) I prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i ~~reali~~ costi e benefici socio-economici. I costi esterni – quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute – dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.
- f) Analisi di sensibilità
- i) È effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

Parte IV

NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9. Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative¹, allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:
- a) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
 - b) i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
 - c) l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;
 - d) l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffrescamento ~~raffreddamento~~;
 - e) i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;
 - f) una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto.

¹ La panoramica comprende programmi e misure di finanziamento che potrebbero essere adottate nel periodo della valutazione globale, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato. ~~This overview shall include financing measures and programmes that may be adopted over the period of the comprehensive assessment, not prejudging a separate notification of the public support schemes for a State aid assessment.~~

ALLEGATO XIX

ANALISI COSTI-~~BENEFICI~~

~~Parte 2~~

Principi ai fini dell'articolo ~~2414~~, paragrafi ~~45~~ e ~~67~~

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure dell'articolo ~~2414~~, paragrafi ~~4~~ e ~~65 e 7~~.

Se si pianifica ~~progetta~~ un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti pianificati ~~progettati~~ o l'ammodernamento pianificato ~~progettato~~ e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di energia elettrica ~~elettricità~~ o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento ~~teleraffreddamento~~.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto pianificato ~~progettato~~ e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento ⇒ o raffrescamento ⇐ che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto pianificato ~~progettato~~ e i carichi calorifici ⇒ e di raffrescamento ⇐, quali edificio o edifici e processo industriale.

Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed energia elettrica ~~elettricità~~ è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici ⇨ o di raffrescamento ⇐ comprendono i carichi calorifici ⇨ o di raffrescamento ⇐ esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento ⇨ o teleraffrescamento ⇐ esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico ⇨ o di raffrescamento ⇐ e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento ⇨ o teleraffrescamento ⇐ e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto ☒ pianificato ☒ ~~progettato~~ e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempra la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

↓ nuovo

La valutazione dell'uso del calore di scarto prende in considerazione le tecnologie attuali. Prende inoltre in considerazione l'uso diretto del calore di scarto o l'innalzamento del suo livello di temperatura, o entrambe le cose. In caso di recupero del calore di scarto in loco si valuta almeno l'uso di scambiatori di calore, pompe di calore e tecnologie di conversione del calore in energia. In caso di recupero del calore di scarto extra loco si valutano almeno gli impianti industriali, i siti agricoli e le reti di teleriscaldamento come potenziali punti di domanda.

↓ 2012/27/UE (adattato)

⇨ nuovo

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e ☒ raffrescamento ☒ ~~raffreddamento~~ utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore ⇨ o raffrescamento ⇐ situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto ☒ pianificato ☒ ~~progettato~~ e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 24, paragrafo 414, paragrafo 5, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.

Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di ~~elettricità~~ energia termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento teleraffreddamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.

ALLEGATO XIX

GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

- a) Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:
- i) la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:
 - consenta ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;32
 - sia precisa, affidabile e a prova di frode;32
 - sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;
 - ii) la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.
- b) La garanzia di origine di cui all'articolo 2414, paragrafo 10, comprende quantomeno le seguenti informazioni:
- i) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;
 - ii) le date e i luoghi di produzione;
 - iii) il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;
 - iv) la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;

- v) la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato IIIH, che la garanzia rappresenta;
- vi) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato IIIH, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati indicati nell'allegato IIIH, lettera f);
- vii) l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;
- viii) se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;
- ix) se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;
- x) la data di messa in servizio dell'impianto; e
- xi) la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.

ALLEGATO XIII

CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA

1. Le tariffe di rete ☞ sono trasparenti, non discriminatorie e in linea con l'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e ☹ rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di queste ultime.

2. La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:
 - a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
 - b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte ☞ [...] ☹ ☞ di ☹ aggregatori ☞ [...] ☹ ☞ indipendenti ☹ ;
 - c) la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;
 - d) la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;

- e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e
- f) lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione "mercati organizzati dell'energia elettrica" include i mercati non regolamentati ("over-the-counter") e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:
- a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;
 - b) tariffe di picco critico;
 - c) tariffazione in tempo reale; e
 - d) tariffazione ridotta in ora di punta.
-

↓ 2012/27/UE

ALLEGATO XIII~~H~~

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

↓ 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 6

- a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
-

↓ 2012/27/UE

- b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:
- i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
 - ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;
 - iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;

- c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.

↓ 2012/27/UE (adattato)

ALLEGATO XIV~~XIII~~

ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO

~~SOTTOSCRITTI CON IL SETTORE PUBBLICO~~ O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO

↓ nuovo

↻ Consiglio

- Risultati/raccomandazioni derivanti dall'analisi/audit energetico effettuata/o prima della conclusione del contratto con riferimento all'uso di energia dell'edificio al fine di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
-

↓ 2012/27/UE

- Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;
- i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;
- data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;

- l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
 - disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
 - un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
 - disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
 - disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto);
 - informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.
-

ALLEGATO XV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2004/8/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, punto 30
Articolo 3, lettera b)	Articolo 2, punto 32
Articolo 3, lettera c)	Articolo 2, punto 31
Articolo 3, lettera d)	Articolo 2, punto 33
Articolo 3, lettere e) ed f)	—
Articolo 3, lettera g)	Articolo 2, punto 35
Articolo 3, lettera h)	—
Articolo 3, lettera i)	Articolo 2, punto 34
Articolo 3, lettera j)	—
Articolo 3, lettera k)	Articolo 2, punto 36
Articolo 3, lettera l)	Articolo 2, punto 37
Articolo 3, lettera m)	Articolo 2, punto 39
Articolo 3, lettera n)	Articolo 2, punto 38
Articolo 3, lettera o)	—
—	Articolo 2, punti 40, 41, 42, 43 e 44
Articolo 4, paragrafo 1	Allegato II, lettera f), punto 1

Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 10, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 3	—
Articolo 5	Articolo 14, paragrafo 10, primo comma e allegato X
Articolo 6	Articolo 14, paragrafi 1 e 3, allegati VIII e IX
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 11
Articolo 7, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 8	Articolo 15, paragrafo 5
—	Articolo 15, paragrafi 6, 7, 8 e 9
Articolo 9	—
Articolo 10, paragrafi 1 e 2	Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2, allegato XIV, parte 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 6
Articolo 11	Articolo 24, paragrafo 3
—	Articolo 24, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafi 1 e 3	—
Articolo 12, paragrafo 2	Allegato II, lettera c)
Articolo 13	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 14	—
Articolo 15	Articolo 28
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 29
Articolo 18	Articolo 30
Allegato I	Allegato I, parte 2

Allegato II	Allegato I, parte 1 e parte 2, ultimo comma
Allegato III	Allegato II
Allegato IV	Allegato VIII
—	Allegato IX

Direttiva 2006/32/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, punto 1
Articolo 3, lettera b)	Articolo 2, punto 4
Articolo 3, lettera c)	Articolo 2, punto 6
Articolo 3, lettera d)	Articolo 2, punto 5
—	Articolo 2, punti 2 e 3
Articolo 3, lettera e)	Articolo 2, punto 7
Articolo 3, lettere f), g), h) e i)	—
—	Articolo 2, punti da 8 a 19
Articolo 3, lettera j)	Articolo 2, punto 27
—	Articolo 2, punto 28
Articolo 3, lettera k)	—
Articolo 3, lettera l)	Articolo 2, punto 25
—	Articolo 2, punto 26
Articolo 3, lettera m)	—
Articolo 3, lettera n)	Articolo 2, punto 23

Articolo 3, lettera o)	Articolo 2, punto 20
Articolo 3, lettera p)	Articolo 2, punto 21
Articolo 3, lettera q)	Articolo 2, punto 22
Articolo 3, lettere r) ed s)	—
—	Articolo 2, punti 24, 29, 44 e 45
—	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 4	—
Articolo 5	Articoli 5 e 6
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafi 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12
—	Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 6, paragrafo 5	—
Articolo 7	Articolo 17
Articolo 8	Articolo 16, paragrafo 1
—	Articolo 16, paragrafi 2 e 3
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 19
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punto i)
—	Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), punto ii), e lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 3
—	Articolo 15, paragrafi 7, 8 e 9
Articolo 11	Articolo 20
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	—
—	Articolo 8, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Articolo 12, paragrafo 3	—
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 10 e allegato VII, punto 1.1
Articolo 13, paragrafo 3	Allegato VII, punti 1.2 e 1.3
—	Articolo 11
—	Articolo 12
—	Articolo 13
—	Articolo 15, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e d)
—	Articolo 21
Articolo 14, paragrafi 1 e 2	Articolo 24, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 3	—
Articolo 14, paragrafi 4 e 5	Articolo 24, paragrafo 3
—	Articolo 24, paragrafi 4, e paragrafi da 7 a 11
—	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4	—
—	Articolo 23
—	Articolo 25
Articolo 16	Articolo 26
Articolo 17	Articolo 27
Articolo 18	Articolo 28
Articolo 19	Articolo 29
Articolo 20	Articolo 30
Allegato I	—
Allegato II	Allegato IV
Allegato III	—
Allegato IV	—
Allegato V	—
Allegato VI	Allegato III
—	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII
—	Allegato XI
—	Allegato XII
—	Allegato XIII
—	Allegato XIV
—	Allegato XV



ALLEGATO XV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 36)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

Direttiva 2013/12/UE del Consiglio
(GU L 141 del 28.5.2013, pag. 28)

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 2
(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75)

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210)

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 54
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 1
(GU L 85I del 27.3.2019, pag. 66)

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione
(GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3)

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 70
(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125)

Parte B

**Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all'articolo 36)**

Direttiva	Termine di recepimento
2012/27/UE	5 giugno 2014
(UE) 2018/844	10 marzo 2020
(UE) 2018/2002	25 giugno 2020, a eccezione dell'articolo 1, punti da 5 a 10, e dell'allegato, punti 3 e 4 25 ottobre 2020 per l'articolo 1, punti da 5 a 10, e l'allegato, punti 3 e 4
(UE) 2019/944	31 dicembre 2019 per l'articolo 70, punto 5, lettera a) 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4 31 dicembre 2020 per l'articolo 70, punti da 1 a 3, punto 5, lettera b), e punto 6

ALLEGATO XVI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2012/27/UE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punto 1	Articolo 2, punto 1
-	Articolo 2, punti 2 e 3
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, punto 4
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 5
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, punto 6
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 7
Articolo 2, punto 6	Articolo 2, punto 8
Articolo 2, punto 7	Articolo 2, punto 9
Articolo 2, punto 8	Articolo 2, punto 10
Articolo 2, punto 9	-
Articolo 2, punto 10	Articolo 2, punto 11
-	Articolo 2, punti 12 e 13
Articolo 2, punto 11	Articolo 2, punto 14
Articolo 2, punto 12	Articolo 2, punto 15
Articolo 2, punto 13	Articolo 2, punto 16
Articolo 2, punto 14	Articolo 2, punto 17
Articolo 2, punto 15	Articolo 2, punto 18
Articolo 2, punto 16	Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 17
Articolo 2, punto 18
Articolo 2, punto 19
Articolo 2, punto 20
Articolo 2, punto 21
Articolo 2, punto 22
Articolo 2, punto 23
Articolo 2, punto 24
Articolo 2, punto 25
Articolo 2, punto 26
Articolo 2, punto 27
Articolo 2, punto 28
Articolo 2, punto 29
Articolo 2, punto 30
Articolo 2, punto 31
Articolo 2, punto 32
Articolo 2, punto 33
Articolo 2, punto 34
Articolo 2, punto 35
Articolo 2, punto 36
Articolo 2, punto 37
Articolo 2, punto 38
Articolo 2, punto 39
Articolo 2, punto 40

Articolo 2, punto 20
Articolo 2, punto 21
Articolo 2, punto 22
Articolo 2, punto 23
Articolo 2, punto 24
Articolo 2, punto 25
Articolo 2, punto 26
Articolo 2, punto 27
Articolo 2, punto 28
-
Articolo 2, punto 29
Articolo 2, punto 30
Articolo 2, punto 31
Articolo 2, punto 32
Articolo 2, punto 33
Articolo 2, punto 34
Articolo 2, punto 35
Articolo 2, punto 36
Articolo 2, punto 37
Articolo 2, punto 38
Articolo 2, punto 39
Articolo 2, punto 40
Articolo 2, punto 41
-

Articolo 2, punto 41	Articolo 2, punto 42
Articolo 2, punto 42	Articolo 2, punto 43
Articolo 2, punto 43	Articolo 2, punto 44
-	Articolo 2, punto 45
Articolo 2, punti 44 e 45	Articolo 2, punti 46 e 47
-	Articolo 2, punti 48, 49 e 50
-	Articolo 3
-	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)	-
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva	-
-	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), frase introduttiva
-	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punti i), ii) e iii)
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punto iv)
-	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera e)	-
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	-
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafi 5 e 6	-
-	Articolo 4, paragrafo 3
-	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 1, quarto e quinto comma	-
Articolo 5, paragrafi 2 e 3	-
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafi 6 e 7	-
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	-
-	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma	-
Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4
-	Articolo 7, paragrafi 5 e 6
-	Articolo 7, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)	Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)
-	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma
-	Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 8
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 9
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 10
Articolo 7, paragrafo 7	-
Articolo 7, paragrafo 8	-
Articolo 7, paragrafo 9	-
Articolo 7, paragrafo 10	-
Articolo 7, paragrafo 11	-
	Articolo 8, paragrafi 11, 12 e 13
Articolo 7, paragrafo 12	Articolo 8, paragrafo 14
Articolo 7 bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
-	Articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 7 bis, paragrafi 4 e 5	Articolo 9, paragrafi 7 e 8
-	Articolo 9, paragrafo 9
Articolo 7 bis, paragrafi 6 e 7	Articolo 9, paragrafi 10 e 11

Articolo 7 ter, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 10, paragrafi 3 e 4
-	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 11, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafi 3 e 4	-
-	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 6
-	Articolo 11, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 11, paragrafo 9
-	Articolo 11, paragrafo 10
Articolo 9	Articolo 12
Articolo 9 bis	Articolo 13
Articolo 9 ter	Articolo 14
Articolo 9 quater	Articolo 15
Articolo 10	Articolo 16
Articolo 10 bis	Articolo 17
Articolo 11	Articolo 18
Articolo 11 bis	Articolo 19
-	Articolo 20
-	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a), punti da i) a v)	Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, punti da i) a v)
	Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, punto vi)
Articolo 12, paragrafo 2), lettera b)	Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma
-	Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punto i)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii)	Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punti ii) e iii)
-	Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punto iv)
-	Articolo 21, paragrafo 4
-	Articolo 21, paragrafo 5, terzo e quarto comma
-	Articolo 22
Articolo 13	Articolo 30
Articolo 14, paragrafi 1 e 2	-
-	Articolo 23, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 3, primo comma
-	Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 4
-	Articolo 23, paragrafi 5 e 6
-	Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 14, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a)	Articolo 24, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera a)
Articolo 14, paragrafo 5, lettere b), c) e d)	-
-	Articolo 24, paragrafo 4, lettere b), c) e d) e secondo comma
Articolo 14, paragrafo 5, secondo e terzo comma	Articolo 24, paragrafo 4, terzo e quarto comma

Articolo 14, paragrafo 6, lettera a)	Articolo 24, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 6), lettera b)	-
Articolo 14, paragrafo 6, lettera c)	Articolo 24, paragrafo 5), lettera b)
-	Articolo 24, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 14, paragrafo 6, secondo e terzo comma	Articolo 24, paragrafo 5, secondo e terzo comma
Articolo 14, paragrafi 7, 8 e 9	Articolo 24, paragrafi 6, 7 e 8
-	Articolo 24, paragrafo 9
Articolo 14, paragrafi 10 e 11	Articolo 24, paragrafi 10 e 11
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1, secondo e terzo comma	-
-	Articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 25, paragrafo 5
Articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis	-
Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, primo comma	Articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8
Articolo 15, paragrafo 5, secondo comma	-
Articolo 15, paragrafo 6, primo comma	-
Articolo 15, paragrafo 6, secondo comma	Articolo 25, paragrafo 9
Articolo 15, paragrafo 7	Articolo 25, paragrafo 10
Articolo 15, paragrafo 9, primo comma	Articolo 25, paragrafo 11
Articolo 15, paragrafo 9, secondo comma	-
Articolo 16, paragrafi 1 e 2	-
-	Articolo 26, paragrafi 1 e 2
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 3
-	Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma	-
Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafo 3	-
Articolo 17, paragrafo 4	-
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 18, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 27, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)	Articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b)
-	Articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d)
Articolo 18, paragrafo 1), lettera b)	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 27, paragrafo 3
-	Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii)	Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b)
-	Articolo 27, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)	Articolo 27, paragrafo 6, lettere a) e b)
Articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d)	-
-	Articolo 27, paragrafo 6, lettera c)
-	Articolo 27, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 27, paragrafo 8
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 21, paragrafo 5, primo comma
Articolo 19, paragrafo 1), lettera b)	Articolo 7, paragrafo 7, primo comma
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 21, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 19, paragrafo 2	-
Articolo 20, paragrafi 1 e 2	Articolo 28, paragrafi 1 e 2

-	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater	Articolo 28, paragrafi 4, 5, 6 e 7
Articolo 20, paragrafo 3 quinquies	Articolo 28, paragrafo 8, primo comma
-	Articolo 28, paragrafo 8, secondo comma
Articolo 20, paragrafi 4, 5, 6 e 7	Articolo 28, paragrafi 9, 10, 11 e 12
Articolo 21	Articolo 29, paragrafo 1
-	Articolo 29, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Articolo 22, paragrafi 1 e 2	Articolo 31, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 31, paragrafo 3
Articolo 23	Articolo 32
Articolo 24, paragrafi 4 bis, 5 e 6	Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 24, paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12	-
Articolo 24, paragrafi 13 e 14	Articolo 33, paragrafi 4 e 5
Articolo 24, paragrafo 15, frase introduttiva	Articolo 33, paragrafo 7, frase introduttiva
Articolo 24, paragrafo 15, lettera a)	-
Articolo 24, paragrafo 15), lettera b)	Articolo 33, paragrafo 7, lettera a)
	Articolo 33, paragrafo 7), lettere b), c), d), e) e f)
Articolo 24, paragrafo 15, secondo comma	Articolo 33, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 25	-
Articolo 26	Articolo 34
Articolo 27, primo comma	Articolo 36, primo comma
Articolo 27, secondo comma	-
Articolo 27, terzo comma	Articolo 36, secondo comma
Articolo 27, paragrafi 2 e 3	-

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma	Articolo 35, paragrafo 1, primo comma
Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 28, paragrafo 1, terzo e quarto comma	Articolo 35, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Articolo 28, paragrafo 2	Articolo 35, paragrafo 2
Articolo 29	Articolo 37
Articolo 30	Articolo 38
-	Allegato I
Allegato I	Allegato II
Allegato II	Allegato III
Allegato III	Allegato IV
Allegato IV	-
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
Allegato VII	Allegato VII
Allegato VII bis	Allegato VIII
Allegato VIII	Allegato IX
Allegato IX	Allegato X
Allegato X	Allegato XI
Allegato XI	Allegato XII
Allegato XII	Allegato XIII
Allegato XIII	Allegato XIV
Allegato XV	-
-	Allegato XV
-	Allegato XVI